



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

291<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
giovedì 26 novembre 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi della vice presidente Bonino  
e del vice presidente Nania

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	<i>Pag.</i> VII-XXVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-76
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	77-167
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	169-208

## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1167) *Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro:***

CARLINO (IdV) .....	3, 4, 17
TREU (PD) .....	3, 5, 8
* ICHINO (PD) .....	3
CASTRO (PdL), relatore .....	4, 6, 8 e passim
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali .....	4, 8, 9 e passim
INCOSTANTE (PD) .....	6, 7, 12 e passim
GHEDINI (PD) .....	9, 10
SPADONI URBANI (PdL) .....	10
MAZZATORTA (LNP) .....	11, 13

SALTAMARTINI (PdL), relatore .....	Pag. 12
NEROZZI (PD) .....	12
MURA (LNP) .....	12
PETERLINI (UDC-SVP-Aut) .....	13
MENARDI (PdL) .....	13
NESPOLI (PdL) .....	14
SANGALLI (PD) .....	16, 18
AZZOLLINI (PdL) .....	18, 19
ADAMO (PD) .....	20
PERDUCA (PD) .....	21
MASCITELLI (IdV) .....	22
ROILO (PD) .....	23

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 5, 6, 7 e passim

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE .....	23
------------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167:

FRANCO Vittoria (PD) .....	24
CASTRO (PdL), relatore .....	25, 28, 32 e passim
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali .....	25, 28, 31 e passim
CARLINO (IdV) .....	25, 26, 28 e passim
GHEDINI (PD) .....	26, 45, 54
TREU (PD) .....	27
GIAMBRONE (IdV) .....	27, 36
INCOSTANTE (PD) .....	29, 33, 34 e passim
PINOTTI (PD) .....	30
BORNACIN (PdL) .....	31
ROILO (PD) .....	32, 36, 37
* ICHINO (PD) .....	32, 33, 34 e passim
GIULIANO (PdL) .....	34, 64
DIVINA (LNP) .....	42, 43, 47
MERCATALI (PD) .....	43
GARAVAGLIA Mariapia (PD) .....	43
NEROZZI (PD) .....	43
SALTAMARTINI (PdL), relatore .....	44, 48, 50 e passim
GARAVAGLIA Massimo (LNP) .....	45
MAURO (LNP) .....	46, 57
RIZZI (LNP) .....	46, 50

TREU (PD) . . . . .	Pag. 47, 61
DE LILLO (PdL) . . . . .	50
BOSONE (PD) . . . . .	50
SACCOMANNO (PdL) . . . . .	51
GUSTAVINO (Misto-ApI) . . . . .	51
MAZZUCONI (PD) . . . . .	52
BIONDELLI (PD) . . . . .	52, 53
SBARBATI (PD) . . . . .	52
THALER AUSSEHOFER (UDC-SVP-Aut) . . . . .	54
PISTORIO (Misto-MPA-AS) . . . . .	57

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .25, 26,  
27 e *passim*

#### Discussione e approvazione:

**(1500-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BETTAMIO (PdL), relatore . . . . .	67, 71
CAFORIO (IdV) . . . . .	68
PERDUCA (PD) . . . . .	68, 71, 72 e <i>passim</i>
VITA (PD) . . . . .	69
DIVINA (LNP) . . . . .	69
MARZENARO (PD) . . . . .	70
MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	71
PEDICA (IdV) . . . . .	72, 73, 74 e <i>passim</i>
COMPAGNA (PdL) . . . . .	75
SANGALLI (PD) . . . . .	76
Verifiche del numero legale . . . . .	71
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	72

#### ALLEGATO A

#### DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Articolo 4 nel testo proposto dalle Commissioni riunite, emendamento 4.11 precedentemente accantonato . . . . .	77, 78
Ordine del giorno G6-octies.0.200 precedentemente accantonato . . . . .	79
Emendamenti, precedentemente accantonati, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno . . . . .	79
Ordine del giorno G8.200 precedentemente accantonato . . . . .	82
Ordine del giorno G9.0.200 precedentemente accantonato . . . . .	84
Articolo 11 nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti precedentemente accantonati . . . . .	85

Emendamento, precedentemente accantonato tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16 . . . . .	Pag. 86
Articolo 18 nel testo proposto dalle Commissioni riunite . . . . .	86
Emendamenti 18.7 e 18.10 precedentemente accantonati e ordine del giorno . . . . .	89
Articolo 25 nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . .	91, 92
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25 . . . . .	95
Articolo soppresso dalle Commissioni riunite . . . . .	96
Articolo 26-bis nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . .	96, 97
Articolo soppresso dalle Commissioni riunite . . . . .	97
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27 . . . . .	100
Articolo 27-bis nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	104, 106
Articoli 27-ter e 27-quater nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	106, 109
Articoli 27-quinquies e 27-sexies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	110, 111
Articolo 27-septies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	111
Articoli 27-octies, 27-novies e 27-decies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	112, 113
Articolo 27-undecies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	113, 114
Articolo 27-duodecies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	115
Articoli 27-terdecies e 27-quaterdecies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . .	115, 116
Articolo 27-quinquiesdecies nel testo proposto dalle Commissioni riunite . . . . .	117
Articolo 27-sexiesdecies nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . .	117, 118
Articolo 28 nel testo proposto dalle Commissioni riunite, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	118, 120
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 28 . . . . .	144
Articolo 28-bis nel testo proposto dalle Commissioni riunite, emendamento e ordine del giorno . . . . .	145, 146
Articolo 28-ter nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . .	147, 148
Articolo 28-quater nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . .	150, 152

Articolo 28- <i>quinquies</i> nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . <i>Pag.</i> 157	Intervento del senatore Caforio nella discussione generale del disegno di legge n. 1500-B . . . . . <i>Pag.</i> 174
Articolo 28- <i>sexies</i> nel testo proposto dalle Commissioni riunite, emendamenti e ordine del giorno . . . . . 159	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 175</b>
Articolo 28- <i>septies</i> nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento . . . . . 163	<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . . 194</b>
Articolo 28- <i>octies</i> nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamenti . . . . 163, 164	<b>INDAGINI CONOSCITIVE</b>
Proposta di Coordinamento . . . . . 166	Annunzio . . . . . 194
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1500-B</b>	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>
Articoli nel testo approvato dalla Camera dei Deputati . . . . . 166	Annunzio . . . . . 76
<i>ALLEGATO B</i>	Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . . 194
<b>INTERVENTI</b>	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . . 195
Dichiarazione di voto della senatrice Thaler Ausserhofer sul disegno di legge n. 1167 . . . . 169	Interpellanze . . . . . 195
Dichiarazione di voto del senatore Pistorio sul disegno di legge n. 1167 . . . . . 170	Interrogazioni . . . . . 199
Testo integrale della relazione orale del senatore Bettamio sul disegno di legge n. 1500-B 173	Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione . . . . . 208
	<hr/>
	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 9,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

*(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'im-***

***piego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del giorno precedente è proseguito l'esame degli emendamenti e degli articoli fino all'articolo 24. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Dà lettura degli ulteriori pareri della Commissione bilancio (*v. Resoconto stenografico*) e passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

CARLINO (*IdV*). Illustra l'emendamento 25.201, volto a consentire al dipendente, in caso di pronuncia a lui favorevole in un giudizio per la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di ottenere un congruo risarcimento. Inoltre si dà al lavoratore la facoltà di optare fra il reintegro nell'attività lavorativa e il risarcimento attraverso l'indennità onnicomprensiva, la cui misura viene aumentata.

TREU (*PD*). Gli emendamenti presentati dal Gruppo del PD all'articolo 25 apportano alcune correzioni al testo che nel complesso si giudica soddisfacente, in particolare prevedendo l'allungamento dei termini per la impugnazione del licenziamento da parte del dipendente. Sarebbe opportuno rafforzare i risarcimenti previsti per il recupero di contratti a termine irregolari.

ICHINO (*PD*). Illustra l'emendamento 25.0.1, una norma semplice ed efficace che ha lo scopo di colmare il vuoto creatosi con l'abrogazione della legge con la quale si era cercato di porre fine alla pratica molto diffusa delle false dimissioni in bianco, consentendo al lavoratore di revocare entro tre giorni l'eventuale atto falsificato dal datore di lavoro senza agire in giudizio.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

CARLINO (*IdV*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 25.2.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,55.*



*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 25.2. Il Senato respinge quindi l'emendamento 25.200.*

TREU (*PD*). Evidenzia l'importanza dell'emendamento 25.250, che raddoppia il termine entro cui è possibile impugnare il licenziamento, la cui approvazione consentirebbe una più positiva valutazione dell'intero articolo.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 25.250.*

PRESIDENTE. L'emendamento 25.3 è stato ritirato.

*Il Senato respinge gli emendamenti 25.201, 25.202 e 25.300 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 25.203).*

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 25 e respinge l'emendamento 25.0.1.*

PRESIDENTE. L'articolo 26 è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Passa all'esame dell'articolo 26-*bis* e dei relativi emendamenti.

CASTRO, *relatore*. Invita a votare per l'emendamento 26-*bis*.200, soppressivo dell'articolo, che contiene norme già introdotte in un decreto-legge recentemente convertito.

VIESPOLI (*PdL*). Il Governo concorda.

*Il Senato approva l'emendamento 26-*bis*.200, soppressivo dell'articolo, identico all'emendamento 26-*bis*.201, con conseguente preclusione dell'emendamento 26-*bis*.300.*

PRESIDENTE. L'articolo 27 è stato soppresso dalle Commissioni riunite. Passa pertanto all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27.

TREU (*PD*). L'emendamento 27.0.4 (testo 2) realizza una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei disoccupati, istituendo uno sportello unico per il lavoro, cui vengono affidati i compiti attualmente attribuiti ai centri per l'impiego, nonché l'erogazione delle indennità di disoccupazione e di mobilità e il sostegno alla ricerca di una nuova occupazione.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti 27.0.4 (testo 2) e 27.0.5.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice GHEDINI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 27.0.4 (testo 2) e 27.0.5.*

SPADONI URBANI (*PdL*). Per un errore non ha espresso il proprio voto sull'emendamento 27.0.4 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-bis e del relativo emendamento.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 27-bis.200 e approva gli articoli 27-bis e 27-ter.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-quater e del relativo emendamento.

MAZZATORTA (*LNP*). L'emendamento 27-quater.200 abroga la norma, recentemente introdotta, che ha ridotto l'incentivo ai dipendenti degli enti locali per la progettazione interna delle opere pubbliche. L'approvazione dell'emendamento, dunque, consentirà risparmi per gli enti locali e favorirà la realizzazione di nuove opere pubbliche. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SALTAMARTINI, *relatore*. Concorda con il contenuto dell'emendamento, ma esprime dubbi sugli effetti finanziari dello stesso, che finirebbe per ridurre le risorse destinate al fondo per il soccorso pubblico. Si rimette pertanto alla decisione dell'Assemblea.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

NEROZZI (*PD*). L'emendamento riprende una norma della contrattazione collettiva e pertanto chiede di aggiungere la propria firma.

MURA (*LNP*). Chiede di aggiungere la firma di tutti i senatori della Lega Nord.

INCOSTANTE (*PD*). Pur condividendo l'esigenza di aumentare l'incentivo per la progettazione interna degli enti locali, il Gruppo si asterrà perché l'emendamento comporta la contestuale riduzione delle risorse destinate al fondo per il soccorso pubblico.

MAZZATORTA (*LNP*). Attualmente gli enti locali non versano comunque la contribuzione al fondo per il soccorso pubblico e dunque l'approvazione dell'emendamento non produrrebbe effetti negativi.

MENARDI (*PdL*). Si asterrà sull'emendamento, che sfavorisce i liberi professionisti e limita l'accesso al mercato degli enti locali.

NESPOLI (*PdL*). Voterà a favore, perché la riduzione dell'incentivo ha bloccato la progettazione interna degli enti locali, impedendo risparmi significativi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut), il Senato approva l'emendamento 27-quater.200. Il Senato approva quindi l'articolo 27-quater, nel testo emendato, e l'articolo 27-quinquies.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-sexies, ricordando che l'emendamento 27-sexies.200 è inammissibile, stante il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

*Il Senato approva l'articolo 27-sexies.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-septies e dell'emendamento 27-septies.200, interamente soppressivo.

CASTRO, *relatore*. Invita a votare per la soppressione dell'articolo.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato respinge il mantenimento dell'articolo 27-septies. Il Senato approva quindi gli articoli 27-octies e 27-novies.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-decies, ricordando che l'emendamento 27-decies.200 è inammissibile, stante il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

*Il Senato approva l'articolo 27-decies.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-undecies, ricordando che l'emendamento 27-undecies.200 è inammissibile, stante il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 27-undecies.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-duodecies e del relativo emendamento.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 27-*duodecies*.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 27-*duodecies*.200 e approva gli articoli 27-*duodecies* e 27-*terdecies*.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-*quaterdecies* e dei relativi emendamenti.

SANGALLI (*PD*). L'emendamento 27-*quaterdecies*.200 propone la soppressione dell'articolo, che assegna all'INPS il giudizio sull'attribuzione della qualifica di impresa artigiana e sulla certificazione della cessazione dell'attività di una impresa, estromettendo le commissioni provinciali per l'artigianato. Auspica infine che la materia sia oggetto di un futuro confronto per meglio definire ruoli e competenze. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLINO (*IdV*). L'emendamento 27-*quaterdecies*.201 propone di sopprimere l'articolo, la cui formulazione ambigua comporterà notevoli conflitti di competenza tra l'INPS e le commissioni provinciali per l'artigianato.

CASTRO, *relatore*. Ritenendo interessanti le osservazioni formulate, propone di emendare l'articolo in modo tale da confermare le potestà delle commissioni provinciali per l'artigianato.

SANGALLI (*PD*). Concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'esame dell'articolo 27-*quaterdecies* in attesa della presentazione del testo dell'emendamento preannunciato dal relatore.

*Il Senato approva l'articolo 27-*quinqüesdecies*.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-*sexiesdecies* e del relativo emendamento.

AZZOLLINI (*PdL*). Il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 27-*sexiesdecies*.800 non può che essere di nulla osta, anche perché l'INPS afferma che la modifica apportata in tema di contribuzione figurativa per periodi di malattia non comporta oneri. Il parere è quindi favorevole alla soppressione della copertura inizialmente prevista. Tuttavia invita il Governo ad affrontare nuovamente la questione della copertura finanziaria della disposizione presso la Camera dei deputati ai fini della asseverazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. La riflessione del senatore Azzollini è condivisibile e si può pertanto procedere alla votazione dell'emendamento e dell'articolo, rinviando all'esame presso l'altro ramo del Parlamento l'approfondimento della questione.

*Il Senato approva l'emendamento 27-sexiesdecies.800.*

ADAMO (*PD*). Preannuncia il voto convintamente favorevole all'articolo 27-sexiesdecies, posto che addirittura l'INSP ha sollecitato la modifica legislativa, volta a consentire a coloro i quali hanno subito gravi incidenti di tornare al proprio posto di lavoro una volta guariti. (*Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 27-sexiesdecies, nel testo emendato.*

PERDUCA (*PD*). Anche a nome della senatrice Poretti, segnala che il voto di astensione espresso voleva in realtà essere favorevole.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno, ricordando che gli emendamenti 28.201, 28.202 e 28.203 e 28.209 sono inammissibili stante il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

CASTRO, *relatore*. Comunica l'avvenuta presentazione dell'emendamento 28.300, volto a correggere un errore tecnico contenuto nel testo dell'articolo (*v. Allegato A*).

MASCITELLI (*IdV*). Illustra il contenuto dell'emendamento 28.208, volto ad accrescere il volume delle risorse economiche messe a disposizione degli ammortizzatori sociali, prevedendo che una quota almeno pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sia destinata in via prioritaria alla tutela sociale dei lavoratori che hanno perso la propria occupazione.

ROILO (*PD*). Illustra il contenuto dell'emendamento 28.201, rilevando che la riforma degli ammortizzatori sociali deve essere promossa con tempestività e non certo rinviata a quando la crisi economica sarà ormai superata. In particolare, occorrerebbe estendere il trattamento di disoccupazione anche ai rapporti di collaborazione e il regime di cassa integrazione a tutti i rapporti di lavoro subordinati.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti del «Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode» di Roma, presenti in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

### **Presidenza della vice presidente BONINO**

FRANCO Vittoria (*PD*). Illustra il contenuto delle numerose proposte emendative presentate all'articolo 28, tra le quali le detrazioni o gli assegni per le lavoratrici madre come riconoscimento del lavoro di cura svolto in casa, il sostegno all'imprenditoria femminile, la possibilità del *part-time* per le lavoratrici madri con un periodo di contributi figurativi a carico dello Stato, nonché un piano di realizzazione di asili nido. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 28.300, che invita ad approvare.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 28.200 e 28.204.*

GHEDINI (*PD*). L'estensione a 36 mesi della delega per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli strumenti per il mercato del lavoro contenuta nell'emendamento 28.300 è razionale e corretta dal punto di vista procedurale, ma nel merito dimostra la scarsa attenzione che il Governo riserva a un tema che è in realtà di primaria importanza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Il Senato approva l'emendamento 28.300, con conseguente preclusione degli emendamenti 28.205 e 28.207. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori TREU (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 28.206 e 28.208.*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G28.100.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Non accoglie l'ordine del giorno.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G28.100.*

*Il Senato approva l'articolo 28, nel testo emendato.*

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 28.0.4 e 28.0.5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28-*bis*, ricordando che l'emendamento 28-*bis*.200 è inammissibile a seguito del parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

PINOTTI (PD). Richiama l'attenzione del Governo sull'imminente revoca, per sopravvenuti problemi di carattere amministrativo, delle pensioni e delle agevolazioni concesse ai lavoratori che hanno subito danni da amianto. Chiede pertanto la possibilità di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 28-*bis*.200, dichiarato inammissibile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BORNACIN (PdL). Si associa alla richiesta della collega Pinotti, che riguarda un problema reale e assai diffuso specie nella città di Genova, chiedendo di poter aggiungere la firma all'eventuale ordine del giorno presentato.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo è pronto ad accogliere un ordine del giorno in materia, con il quale confermerebbe peraltro un impegno già assunto con le parti sociali e con le istituzioni locali liguri.

PRESIDENTE. In attesa della presentazione dell'ordine del giorno, che il Governo si è impegnato ad accogliere, procede alla votazione dell'articolo 28-*bis*.

*Il Senato approva l'articolo 28-*bis*.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28-*ter* e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 28-*ter*.205 è inammissibile, a seguito del parere contrario espresso, *ex* articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. L'emendamento 28-*ter*.206 è stato ritirato.

ROILO (PD). L'attività di intermediazione deve essere svolta solo da agenzie strutturate e qualificate per lo svolgimento di tale opera e non da associazioni che hanno altre finalità, come quelle dei datori o prestatori di lavoro.

ICHINO (*PD*). Il termine «intermediazione» è troppo vago, mentre la locuzione «attività di diffusione e scambio finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro», proposta dall'emendamento 28-ter.204, descrive più precisamente l'ambito a cui si fa riferimento. Bisogna inoltre evitare che le suddette attività siano rese a titolo oneroso, come è anche previsto da una norma dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 28-ter.202 e contrario sui restanti emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 28-ter.202. Il Senato respinge gli emendamenti 28-ter.300 (identico all'emendamento 28-ter.200), 28-ter.301 (identico all'emendamento 28-ter.201), e 28-ter.302 (con conseguente preclusione dell'emendamento 28-ter.203). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 28-ter.204.*

ICHINO (*PD*). Contesta l'inammissibilità dell'emendamento 28-ter.205, che applica una precisa disposizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro con la quale si vieta la resa a titolo oneroso dei servizi di collocamento, intermediazione o informazione nel mercato del lavoro.

PRESIDENTE. L'inammissibilità dell'emendamento 28-ter-205 deriva dal parere contrario della Commissione bilancio per problemi di copertura. Trattandosi di provvedimento collegato alla finanziaria il parere contrario della Commissione bilancio non è superabile.

INCOStANTE (*PD*). L'emendamento non comporta oneri per lo Stato. Chiede che il presidente Azzollini compia una verifica ulteriore.

GIULIANO (*PdL*). Poiché c'è un ragionevole e fondato dubbio in ordine all'ammissibilità o inammissibilità dell'emendamento, propone che sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Poiché il Presidente della Commissione bilancio sta compiendo le verifiche richieste, dispone l'accantonamento dell'emendamento 28-ter.205.

Passa all'esame dell'articolo 28-*quater* e dei relativi emendamenti, ricordando che gli emendamenti 28-*quater*.200, 28-*quater*.205, 28-*quater*.208 e 28-*quater*.214 sono stati ritirati.



CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 7; il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 28-quater.201, 28-quater.202, 28-quater.300 (identico all'emendamento 28-quater.203), 28-quater.301 (identico all'emendamento 28-quater.204), 28-quater.302 e 28-quater.303 (identico agli emendamenti 28-quater.206 e 28-quater.207). Con votazione nominale elettronica, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 28-quater.209.*

*Il Senato approva l'emendamento 28-quater.210, identico agli emendamenti 28-quater.304, 28-quater.211 e 28-quater.212.*

ROILO (*PD*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 28-quater.213, poiché il comma 8 dell'articolo 28-quater, che si intende sopprimere, prevede il ripristino dello *staff leasing*, una forma contrattuale che non consente ai lavoratori di diventare dipendenti e di migliorare così le proprie posizioni economiche. Il Governo Prodi aveva abolito questa forma contrattuale nella quale il lavoro non ha alcuna dignità.

*Il Senato respinge l'emendamento 28-quater.213.*

*Il Senato approva l'articolo 28-quater, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28-quinquies e dei relativi emendamenti.

CASTRO, *relatore*. Concorda con la proposta, contenuta negli emendamenti 28-quinquies.200, 28-quinquies.201 e 28-quinquies.202, di sopprimere l'articolo.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 28-quinquies.200, identico agli emendamenti 28-quinquies.201 e 28-quinquies.202, interamente soppressivo dell'articolo 28-quinquies. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 28-quinquies.203 e 28-quinquies.204.*

PRESIDENTE. L'articolo 28-sexies è inammissibile, sono quindi decaduti gli emendamenti 28-sexies.200 e 28-sexies.201, nonché l'ordine del giorno G28-sexies.100. Passa all'esame dell'articolo 28-septies e del relativo emendamento.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 28-*septies*.200, interamente soppressivo dell'articolo.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 28-*septies*.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28-*octies* e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 28-*octies*.203 è ritirato.

CASTRO, *relatore*. Propone un nuovo emendamento 28-*octies*.900 (*v. Allegato A*) e ne chiede la votazione per parti separate, in quanto è favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo 28-*octies*, ma propone una riformulazione del secondo comma dello stesso.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo prende atto della volontà del Parlamento di intervenire sull'articolo 28-*octies* e si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 28-*octies*.200 interamente soppressivo dell'articolo. Per quanto riguarda l'emendamento 28-*octies*.900 proposto dal relatore, esprime naturalmente parere favorevole sulla soppressione del primo comma, ma mantiene le proprie perplessità sul comma 2, anche con la riformulazione proposta, sulla quale tuttavia si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'emendamento 28-*octies*.200 si intende ritirato.

CARLINO (*IdV*). Mantiene l'emendamento 28-*octies*.201, soppressivo dell'articolo 28-*octies*.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 28-*octies*.201.*

ICHINO (*PD*). Il comma 1 dell'articolo 28-*octies* dispone l'attuazione di una sentenza della Corte costituzionale che vieta la prosecuzione delle collaborazioni continuative stipulate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003. Appare quindi incomprensibile la soppressione della norma.

CASTRO, *relatore*. Proprio in considerazione della sentenza della Corte costituzionale richiamata, il mantenimento del comma 1 appare pleonastico.

PRESIDENTE. Passa alla votazione per parti separate dell'emendamento 28-*octies*.900.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva la prima parte dell'emendamento 28-octies.900, con conseguente assorbimento dell'emendamento 28-octies.202. Il Senato approva poi la restante parte dell'emendamento 28-octies.900.*

PRESIDENTE. Essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 28-octies, risultano preclusi gli ulteriori emendamenti ad esso riferiti.

Passa agli articoli ed ai relativi emendamenti ed ordini del giorno precedentemente accantonati.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.11 (testo 3).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

DIVINA (*LNP*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 4.11 (testo 3).

MERCATALI (*PD*). Sottoscrive l'emendamento 4.11 (testo 3).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Sottoscrive l'emendamento.

*Il Senato approva l'emendamento 4.11 (testo 3).*

NEROZZI (*PD*). Annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico sull'articolo 4 del disegno di legge in esame, perché modifica le norme varate dal precedente Governo e comporta un allentamento della lotta al lavoro nero e sommerso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.*

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G6-octies.0.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G6-octies.0.200.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 7.0.7 (testo 3) e 7.0.8 (testo 3) sono stati sostituiti dall'ordine del giorno G7.0.7 (*v. Allegato A*).

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G7.0.7.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Dichiaro la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G7.0.7 con una riformulazione (*v. Resoconto stenografico*).

GHEDINI (*PD*). Riformula nel senso indicato dal Governo l'ordine del giorno G7.0.7 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G7.0.7 (testo 2).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G7.0.7 (testo 2).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Rileva come sarebbe preferibile eliminare l'istituto dei lavoratori socialmente utili, piuttosto che creare illusioni con la prospettiva irrealistica di una futura assunzione che le amministrazioni pubbliche non possono garantire. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concorda con l'opportunità di svuotare il bacino dei lavoratori socialmente utili, obiettivo che il Governo sta cercando di raggiungere con risultati finora incoraggianti. Il tema in esame è però quello della mancanza delle risorse necessarie a garantire le adeguate tutele a lavoratori socialmente utili avviati ad attività produttive esternalizzate, coperte finanziariamente per cinque anni soltanto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G8.200 con una riformulazione (*v. Resoconto stenografico*).

MAURO (*LNP*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'ordine del giorno G8.200 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

RIZZI (*LNP*). Chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno G8.200 (testo 2).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Si rimette all'Assemblea sull'ordine del giorno G8.200 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Preannuncia il voto contrario all'ordine del giorno G8.200 (testo 2), con il quale si tenta di reintrodurre il criterio della territorialità come elemento discriminante in relazione a diritti fondamentali come quelli inerenti alle condizioni contrattuali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

## Presidenza del vice presidente NANIA

DIVINA (*LNP*). La posizione dei sindacati non è affatto critica rispetto all'applicazione del principio della territorialità alle retribuzioni, che anzi, come emerso anche in sede di audizioni presso la Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati, è ritenuto elemento di equità in considerazione del diverso costo della vita di ciascun territorio. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

TREU (*PD*). Sebbene il Gruppo del PD ritenga importante tenere in considerazione le specificità territoriali nell'ambito della contrattazione, stigmatizza l'introduzione di gabbie salariali *soft* che con l'approvazione di questo ordine del giorno si tenta di attuare.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-  
STANTE (PD), il Senato approva l'ordine del giorno G8.200 (testo 2).*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G9.0.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G9.0.200.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 11.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

INCOSTANTE (*PD*). Ricorda che l'articolo 11 prevede la possibilità per il datore di lavoro che abbia già concesso il regime di *part-time* al proprio dipendente di revocarlo, agendo illegittimamente su un diritto già acquisito e facendo gravare pesanti conseguenze sotto il profilo familiare ed organizzativo sul dipendente stesso.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-  
STANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 11.*

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1 (testo 3).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Si rimette all'Assemblea.

DE LILLO (*PdL*). Sottoscrive, insieme al senatore Di Giacomo, l'emendamento 16.0.1 (testo 3).

BOSONE (*PD*). Aggiunge la firma all'emendamento 16.0.1 (testo 3), che rappresenta un tentativo di risolvere secondo buon senso l'annoso problema della disuguaglianza fra le normative pensionistiche dei medici ospedalieri e dei medici universitari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RIZZI (*LNP*). Sebbene sarebbe preferibile eliminare i privilegi in materia pensionistica di cui godono alcune categorie professionali, con l'emendamento in esame si tenta di correggere parzialmente il divario esistente fra i medici universitari e quelli ospedalieri permettendo al sanitario la scelta sulla propria età pensionabile. Preannuncia pertanto il voto favorevole all'emendamento 16.0.1 (testo 3). (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini*).

SACCOMANNO (*PdL*). Anche se non in modo ottimale, l'emendamento costituisce il tentativo di recuperare una disuguaglianza nell'ambito della professione medica, che ha perpetuato situazioni incresciose. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GUSTAVINO (*Misto-ApI*). Gli effetti positivi della norma contenuta nell'emendamento 16.0.1 (testo 3) si esplicheranno al meglio in futuro, con il crescere della domanda di medici nelle diverse specializzazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZUCONI (*PD*). In dissenso dal Gruppo, preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 16.0.1 (testo 3).

*Il Senato approva l'emendamento 16.0.1 (testo 3).*

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 18.7 e 18.10 sono stati sostituiti dall'ordine del giorno G18.7 (*v. Allegato A*).

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G18.7 con l'aggiunta di un riferimento specifico ai minori.

SBARBATI (*PD*). Appare opportuno aggiungere nel testo dell'ordine del giorno anche il riferimento ai genitori adottivi o affidatari di minori con gravi handicap, estendendo a questi le possibilità concesse ai genitori naturali, relativamente alla concessione in contemporanea di permessi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Propone un'ulteriore riformulazione, recependo il suggerimento della senatrice Sbarbati.

BIONDELLI (*PD*). Accetta le proposte di modifica suggerite dal relatore all'ordine del giorno G18.7 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G18.7 (testo 2).

*Il Senato approva l'articolo 18.*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 27-*quaterdecies*.200 (testo 2).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 27-*quaterdecies*.200 (testo 2) e l'articolo 27-*quaterdecies*, nel testo emendato.*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G28-*bis*.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G28-*bis*.200.

GHEDINI (*PD*). Ribadisce che l'emendamento 28-*ter*.205 non comporta oneri per le agenzie di lavoro pubbliche, in quanto si limita a specificare la tipologia di attività da svolgere e a recepire la normativa internazionale che prevede la non onerosità per i lavoratori.

PRESIDENTE. L'emendamento 28-*ter*.205 è inammissibile.

*Il Senato approva l'articolo 28-*ter*.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

CARLINO (*IdV*). Il testo originario del disegno di legge in esame si è accresciuto enormemente con l'introduzione di articoli eterogenei e lontani dall'oggetto del provvedimento. Essendo quello in esame un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, non si può non rilevare poi come i suoi contenuti differiscano da quelli della risoluzione che approvò il Documento di programmazione economica e finanziaria approvato nel 2008. Al Governo si danno deleghe in bianco su temi delicati come la revisione delle norme sui lavori usuranti, la riorganizzazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi. In una fase così drammatica per l'occupazione nel Paese, si vuole conferire autonomia alle parti interessate nella contrattazione, ma lo si fa a scapito della parte più debole, ovvero dei dipendenti. Si torna allo spirito della legge n. 30, impropria-

mente definita legge Biagi, e del decreto legislativo n. 276 che hanno favorito in passato il dilagare del fenomeno del precariato: il ritorno alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; l'attenuazione delle sanzioni contro il lavoro sommerso; le modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro; la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale; la nuova normativa in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici; la norma limitativa sul riscatto dei congedi di maternità o parentali; la modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap; l'uso strumentale delle norme sulla certificazione del contratto di lavoro. Assolutamente irrazionale è poi l'inserimento nel testo di modifiche al processo del lavoro, con l'adozione di un metodo di stratificazione normativa che genera confusione e che rimanda al momento applicativo per la verifica dei problemi che con ogni probabilità si verificheranno. Nel corso del dibattito sul provvedimento, pure lungo ed approfondito, si è assistito ad un *modus operandi* per il quale si è dato un apprezzamento solo formale alle proposte emendative dell'opposizione per poi sistematicamente bocciarle in Aula. Il Gruppo dell'Italia dei Valori, ritenendo che la gravità della situazione occupazionale del Paese richiedesse ben altri interventi, voterà contro il disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Allega il testo della dichiarazione di voto finale ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

MAURO (*LNP*). La Lega Nord voterà convintamente a favore del provvedimento, che dimostra ancora una volta la cultura riformatrice del Governo, la sua volontà di fronteggiare la crisi economica con misure efficaci e concrete e la convinzione che la difesa degli interessi dei lavoratori non sia in contrasto con gli obiettivi di crescita economica. Vanno in particolar modo evidenziate le norme in materia di processo del lavoro, che incoraggiano le procedure di conciliazione e di arbitrato; le misure che contrastano la piaga del lavoro sommerso; quelle volte al sostegno della pari opportunità tra i generi e al superamento di ogni forma di discriminazione. Il testo in votazione è coerente con l'impostazione adottata dalla maggioranza fin dall'inizio della legislatura sui temi del lavoro. Basti citare le importanti le misure finalizzate alla modernizzazione dell'amministrazione pubblica, che favoriscono la mobilità degli impiegati e la trasparenza, contenute nella cosiddetta riforma Brunetta, che ha anticipato diverse norme originariamente contenute nel provvedimento in esame, come quella, fortemente voluta dalla Lega, sulla territorializzazione dei concorsi pubblici. Il Gruppo è inoltre soddisfatto dall'accoglimento di un ordine del giorno che impegna il Governo a monitorare severamente l'adeguatezza dei trattamenti economici dei manager pubblici e di un altro che, per sostenere concretamente il potere d'acquisto delle famiglie, propone l'introduzione di un coefficiente territoriale per calcolare la rivalutazione degli stipendi pubblici nelle province in cui il costo della vita sia più alto della media nazionale. Auspica che tale misura, relativa inizial-



mente al solo comparto pubblico, possa costituire un volano per stimolare una riforma della contrattazione collettiva nel lavoro privato che tenga in considerazione le diverse condizioni economiche dei territori. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

TREU (*PD*). La maggioranza e il Governo hanno perso l'ennesima occasione per approntare le riforme necessarie al Paese, ad esempio in materia di ammortizzatori sociali, e non hanno voluto cogliere la disponibilità al dialogo dell'opposizione, che ha presentato molte proposte concrete e percorribili in materia di allungamento della cassa integrazione, di semplificazione e velocizzazione del processo del lavoro e di instaurazione di politiche per il reinserimento lavorativo attraverso l'istituzione di uno sportello unico per il lavoro. Per quanto il provvedimento, assai eterogeneo, presenti alcune misure condivisibili in materia di trasparenza della pubblica amministrazione e di contratti a termine irregolari, esso contiene anche molti interventi gravi, ispirati ad una liberalizzazione pericolosa ed eccessiva del mercato del lavoro, e alcune deleghe generiche e invasive della competenza della contrattazione collettiva. Il controllo giurisdizionale in materia giuslavoristica viene compresso in modo costituzionalmente dubbio, mentre la necessità incontestabile di valorizzare lo strumento dell'arbitrato ha portato all'introduzione di norme che lasciano troppo spazio all'iniziativa individuale delle parti e che non hanno eguali in nessun altro ordinamento. Particolarmente odiosa è la norma che prevede la revocabilità del *part-time* nella pubblica amministrazione, mentre assai inopportuna è l'unificazione in un unico comitato delle autorità chiamate a vigilare sulle pari opportunità e sul *mobbing*. Il principio della derogabilità dei contratti collettivi nazionali da parte dei contratti stipulati con i sindacati più rappresentativi a livello territoriale, introdotto nel provvedimento, appare infine assai pericoloso, anche per il mondo delle imprese. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

GIULIANO (*PdL*). Il provvedimento in esame è frutto di un lavoro lungo e ponderato, che si è giovato delle riflessioni delle parti sociali e che ha visto un cospicuo intervento emendativo da parte della Camera dei deputati: proprio tale lunga gestazione ha indotto il Governo a stralciare alcune parti del testo per anticiparne l'approvazione. In alcune materie il provvedimento delega inoltre il Governo, fissando con chiarezza i principi e i criteri direttivi, a predisporre riforme su temi importanti e complessi, come quelli degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego e dell'occupazione femminile. Per sostenere la ripresa economica e in particolare le piccole e medie imprese, il disegno di legge reintroduce lo *staff-leasing*, che consente alle aziende di usufruire di competenze qualificate a costi contenuti. Di grande importanza sono infine le norme che contrastano il fenomeno del lavoro sommerso e quelle che riformano il processo del lavoro, valorizzando gli strumenti della conciliazione e dell'arbitrato e dunque l'autonomia delle parti sociali. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

*Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1167, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». (Applausi dal Gruppo PdL). La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.*

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1500-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

BETTAMIO, *relatore*. Integra la relazione scritta per sottolineare le numerose visite dei componenti del Governo italiano negli Emirati arabi uniti, che testimoniano l'importanza economica e politica delle relazioni con lo Stato del Golfo Persico, un importante partner commerciale dell'Italia. Allega il testo dell'intervento ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAFORIO (*IdV*). Chiede di poter allegare il testo scritto del suo intervento ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PERDUCA (*PD*). Nel primo passaggio al Senato del disegno di legge sono emersi alcuni punti critici, in parte risolti dall'inserimento dell'articolo 3 da parte della Camera dei deputati, che prevede la stipula di apposite intese intergovernative, che indichino con precisione il contenuto delle operazioni relative allo scambio di armamenti tra i due Paesi. Data la delicatezza dell'argomento sarebbe opportuno prevedere anche una verifica parlamentare al riguardo, finalizzata a scongiurare eventuali infrazioni del diritto internazionale.

VITA (*PD*). Non voterà a favore del disegno di legge di ratifica, che considera di estrema pericolosità: in particolare, l'elenco dei materiali bel-

lici che potranno essere scambiati tra i due Paesi appare troppo generico e vago ed è inoltre contestabile il riferimento al possibile commercio delle mine. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DIVINA (*LNP*). Evidenzia l'importanza dell'accordo con gli Emirati arabi uniti, che rivestono un ruolo strategico fondamentale per consentire il transito delle truppe italiane verso l'Afghanistan e costituiscono un partner commerciale di grande rilievo, particolarmente interessato anche ai prodotti di eccellenza dell'industria bellica italiana. Chiede anzi al Governo di curare e intensificare quanto più possibile i rapporti diplomatici con tale Paese. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

MARCENARO (*PD*). Preannuncia il voto favorevole al provvedimento, posta la non sussistenza di ragioni ostative alla sottoscrizione di accordi di cooperazione nel campo della difesa con gli Emirati arabi uniti e visto che il testo è stato migliorato e corretto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento attraverso la predisposizione di adeguate garanzie per la corretta gestione dell'Accordo. (*Applausi dei senatori Bianco e Azzollini*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BETTAMIO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ribadisce l'urgenza e l'importanza strategica dell'accordo e la bontà delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che approntano tutte le necessarie garanzie per la sua corretta gestione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Gli articoli 4 e 5, corrispondenti agli articoli 3 e 4 del testo licenziato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Preannuncia il voto favorevole, pur auspicando che in futuro si provveda ad eliminare dal testo dell'accordo il termine «mine». Stigmatizza lo scarso interesse e il ruolo decisamente marginale con cui le

Assemblee legislative affrontano sovente le questioni di politica estera, troppo spesso ricondotte alla mera ratifica di accordi stipulati autonomamente dal Governo. Le stesse dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio, il quale si sarebbe impegnato con il Presidente degli Stati Uniti a sostenere l'impegno della comunità internazionale in Afghanistan senza aver preventivamente consultato il Parlamento, testimonia una gestione della politica estera antidemocratica. Preannuncia inoltre sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo sull'articolo sull'Afghanistan inserito nel decreto di proroga delle missioni in discussione al Senato e l'astensione sul provvedimento nel suo complesso. (*Applausi dal gruppo IdV. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo PdL.*)

COMPAGNA (*PdL*). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà per le ragioni già esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1500-B, nel suo complesso.*

SANGALLI (*PD*). Chiede sia registrato il suo voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,27.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Brusìo*).

Colleghi, posso anche comprendere che la lettura del processo verbale non sia appassionante, ma vorrei chiedere ai colleghi di parlare in modo da non costringere il senatore Segretario ad urlare per farsi sentire. Il livello del brusìo è tale da coprire l'attività istituzionale in corso.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,35)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1167, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Do lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 4.11 (testo 2), 16.0.1 (testo 2) e 22.200 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 4.11 (testo 2); esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 22.200 (testo 2); esprime parere di semplice contrarietà e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione, dopo la parola »effettivo«, delle seguenti parole: »subordinatamente al consenso della direzione generale« sull'emendamento 16.0.2 (testo 2)».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.201, 28.202, 28.203, 28.209, 28-bis.200, 28-ter.205, 28-quinquies.204 (limitatamente al capoverso 1-ter) e 28-sexies.201.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 28.206.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 16.0.1 (testo 3), esprime parere non ostativo».

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato votato l'articolo 24, nel testo emendato, ed è stato respinto un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (*Brusio*).

Detto ciò, avviso i colleghi che sospenderò la seduta se questa situazione continua.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, l'emendamento 25.201, che fa riferimento al comma 5, stabilisce che, nel giudizio sulla controversia promossa per ottenere la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in caso di pronuncia del giudice a favore del lavoratore, il datore di lavoro debba risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Inoltre, sempre a favore del lavoratore si stabilisce anche la possibilità di optare per il reintegro nell'attività lavorativa oppure di ottenere il risarcimento attraverso la liquidazione dell'indennità onnicomprensiva, la cui misura in base al medesimo emendamento viene elevata tra un minimo di 6 ed un massimo di 18 mensilità.

Chiedo l'appoggio di tutti i colleghi al riguardo.

TREU (*PD*). Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti presentati dalla nostra parte politica, rilevo innanzitutto una modifica con riferimento alla decadenza per l'impugnazione del licenziamento. A prova del fatto che da parte nostra si valutano le questioni con attenzione e non si agisce in maniera unilaterale, si dà atto del fatto che sono intervenuti alcuni miglioramenti, anche se con il nostro emendamento 25.250 si vuole sottolineare che un termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento sia assolutamente troppo breve: si passa da un estremo all'altro. Dunque, si propone di individuare un termine ragionevole, di 120 giorni. A questo emendamento diamo molta importanza. Se si riuscirà a rendere più ragionevole questo termine potremmo anche esprimere un giudizio positivo sulle altre parti dell'articolo. Si chiede uno sforzo ulteriore per permetterci di esprimere una valutazione più tranquilla al riguardo. Tra l'altro, si ritiene che ciò si possa fare senza pregiudicare l'obiettivo di velocizzare l'*iter* del provvedimento.

Alcune altre nostre osservazioni sono da intendersi in realtà come precisazioni. È in atto un'operazione di recupero di situazioni di contratto a termine irregolari, ma nei casi in cui poi i contratti irregolari sono stati per così dire sanati attraverso l'assunzione e un contratto regolare. È un'operazione positiva, ma chiediamo solo di verificare con più attenzione se le indennità previste per il risarcimento sono sufficienti e se vi è la possibilità di immaginare un loro rafforzamento.

\* ICHINO (*PD*). Signor Presidente, conosciamo tutti la vicenda relativa alle dimissioni in bianco: nella scorsa legislatura, era stato emanato un

provvedimento legislativo volto a prevenire l'abuso della firma di dimissioni in bianco, ma quella legge è stata abrogata all'inizio di questa legislatura.

L'emendamento 25.0.1 mira a risolvere lo stesso problema con costi di transazione per le parti drasticamente ridotti, anzi direi pari allo zero: in sostanza, si tratta di consentire che, entro tre giorni dalla loro comunicazione, le dimissioni vengano revocate dal lavoratore; la cosa non comporta praticamente alcun costo per il datore di lavoro, il quale deve soltanto attendere quei tre giorni per poter considerare definitivo l'atto negoziale del lavoratore; ma consente a quest'ultimo di revocare l'eventuale atto falsificato dal datore di lavoro, senza bisogno di andare in giudizio e far valere – con le difficoltà che si possono immaginare – la falsificazione del documento. Il costo è zero e l'efficacia è massima: la norma mi sembra semplice, visto che consentirebbe di eliminare una piccola barbarie che sappiamo quanto sia diffusa tra le imprese meno scrupolose.

Per questo motivo, chiediamo ai relatori, alla maggioranza e al Governo di valutare attentamente questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di temi lungamente discussi, quindi non sia considerato *tranchant* il fatto che io esprima un parere contrario sugli emendamenti ad essi riferiti. Sono note, infatti, le motivazioni che hanno fatto ritenere alla maggioranza e al Governo congruo il termine di 60 giorni, così com'è nota la posizione per cui il ripristinato regime ordinario relativamente alle dimissioni sia idoneo ad evitare improprietà nella gestione.

Ciò ribadito, esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.2, 25.200, 25.250, 25.201, 25.202, 25.300, 25.203 e 25.0.1.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.2.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).



Onorevoli colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,55).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.2, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.250.

TREU (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (*PD*). Signor Presidente, desidero ribadire quanto ho già accennato in sede di illustrazione: una ragionevole modifica, perché 60 giorni sono veramente un termine troppo ristretto, rappresenterebbe un elemento importante e decisivo anche per una valutazione complessiva sull'articolo. Quindi il distratto relatore Castro potrebbe dedicarmi un po' di attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, il senatore Treu sta ponendo questioni al relatore, può darsi che il relatore non ne voglia tener conto ma è importante che possa ascoltare.

TREU (*PD*). Senatore Castro, non si faccia disturbare. Ho lanciato un appello sul termine di 60 giorni, vedete di darci uno sguardo!

PRESIDENTE. Il relatore conferma il parere già espresso?

CASTRO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.250, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. L'emendamento 25.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 25.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.202, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 25.300, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, fino alle parole «23, 24, 25».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.300 e l'emendamento 25.203.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.0.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. L'articolo 26 non verrà messo ai voti perché soppresso dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 26-*bis*.200 è soppressivo dell'articolo in quanto la norma che figurava sotto la titolazione «articolo 26-*bis*» è stata già introdotta nell'ordinamento dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per tale ragione, propongo di sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, mi sono già espresso sull'emendamento 26-*bis*.200, identico all'emendamento 26-*bis*.201, sul quale ovviamente esprimo parere favorevole. Se tale emendamento venisse approvato, l'emendamento 26-*bis*.300 risulterebbe precluso.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26-*bis*.200, presentato dal relatore, senatore Castro, identico all'emendamento 26-*bis*.201, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, soppressivo dell'articolo.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 26-*bis*.300.

L'articolo 27 non verrà messo ai voti perché soppresso dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27, che invito i presentatori ad illustrare.

TREU (*PD*). Signor Presidente, desidero avere un po' di attenzione, perché in realtà l'emendamento 27.0.4 (testo 2) introduce un sistema che potrebbe rafforzare fortemente l'efficacia delle indennità di disoccupazione legate all'effettiva ricerca di lavoro. Questo problema ormai si pone da molto tempo e ora si propone di creare uno sportello unico per il lavoro. In tal modo, chi aiuta nella ricerca del lavoro e pretende che l'individuo si attivi è unito a chi paga le indennità; finora invece le indennità vengono pagate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e i poveri

servizi all'impiego non sanno come raccapezzarsi. Questa stessa soluzione è stata seguita anche in Germania ed in Francia: unendo i due enti, si può rendere più efficace il controllo sulla ricerca di lavoro e quindi rendere attivi e non assistenziali anche i sussidi.

È un emendamento completo, che credo vada nella direzione da sempre seguita anche dal Governo. Il ministro Sacconi ripete continuamente che tali servizi non funzionano e gli ammortizzatori non sono attivi. Ebbene, questa sarebbe la soluzione ed essa viene effettivamente utilizzata anche in altri Paesi.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.0.4 (testo 2) e 27.0.5.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.4 (testo 2).

GHEDINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.0.4 (testo 2), presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

SPADONI URBANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei comunicare che per errore non ho espresso il mio voto sull'emendamento 27.0.4 (testo 2).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua comunicazione.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.5.

GHEDINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.0.5, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27-bis.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27-bis.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-ter.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-quater, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 27-quater.200, che riguarda l'incentivo alla progettazione delle opere pubbliche, un tema che abbiamo già trattato in quest'Aula. Avevamo abrogato una norma inserita dal decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso il decreto-legge successivo, il n. 162 del 2008, e l'abbiamo poi reintrodotta con il decreto-legge n. 185 del 2008. Questa norma sta creando grandi difficoltà agli enti locali. Infatti, noi abbiamo un codice dei contratti che impone agli enti locali di progettare prioritariamente con gli uffici tecnici interni. Oggi, però, con la riduzione dell'incentivo dal 2 per cento, allo 0,5 per cento, ciò significa aver bloccato l'attività di progettazione interna degli enti locali. In un momento di grave difficoltà per il comparto delle autonomie locali, questa possibilità di progettare internamente rappresentava una valvola di sicurezza.

Confidiamo, pertanto, nella ragionevolezza dell'Aula, dei relatori e del Governo sull'opportunità di reintrodurre questa percentuale. Essa arrivava fino al 2 per cento: non era necessario erogare il 2 per cento ma le amministrazioni potevano arrivare ad erogare fino al 2 per cento. La riduzione dell'incentivo allo 0,5 per cento, con quella formulazione che prevedeva che il restante 1,5 per cento venisse versato su un apposito capitolo del bilancio dello Stato, è una formulazione a nostro avviso sbagliata, che sta creando grossi problemi e sta costringendo gli enti locali ad inventarsi delle forme di accordi integrativi e di contrattazione decentrata per riuscire a rimpinguare questo 0,5 per cento, assolutamente troppo basso per consentire la progettazione interna degli enti locali. Davvero, quindi, noi confidiamo in una prova di ragionevolezza dell'intera Aula. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, questa è una norma di fondamentale importanza per riavviare una serie di attività, di lavori pubblici e di appalti, soprattutto negli enti pubblici. Condivido l'emendamento del senatore Mazzatorta, e ritengo che sia un incentivo alla realizzazione di progetti con i funzionari, con gli ingegneri e con i tecnici delle amministrazioni.

Pur tuttavia, l'accoglimento di questo emendamento comporta un problema di copertura, perché il finanziamento è collegato a un fondo relativo al soccorso pubblico. Quindi, io esprimo parere favorevole sull'emendamento 27-*quater*.200 e mi rimetto alle decisioni dell'Aula.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, mi rimetto alle decisioni dell'Aula.

NEROZZI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento del senatore Mazzatorta corrisponde esattamente ad una norma contrattuale ed evita problemi soprattutto nei piccoli e medi enti locali. Per questo chiedo di aggiungere la mia firma a tale emendamento e preannuncio il mio voto favorevole.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, l'intero Gruppo Lega Nord Padania sottoscrive l'emendamento del senatore Mazzatorta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27-*quater*.200.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico è favorevole nella sostanza a questo emendamento ma è completamente contrario al fatto che le risorse stanziare provengano, così come previsto per il bilanciamento dei fondi, dalla decurtazione di quelle per il soccorso pubblico. Pur riconoscendo l'importanza della scelta di aumentare l'onere della progettazione a favore degli enti locali con un incentivo, riteniamo infatti che non sia giusto, considerate le difficoltà che abbiamo tante volte testimoniato in quest'Aula, intaccare i fondi per il soccorso pubblico che già sono stati vieppiù tagliati nelle finanziarie e negli inter-



venti anticrisi che si sono succeduti negli ultimi mesi e che sono davvero ridotti all'osso. Pertanto il nostro voto sarà di astensione.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, vorrei solo chiarire, per evitare che sorgano fraintendimenti su questo punto, che il fondo creato raccoglie l'1,5 per cento, cui si aggiunge lo 0,5 per cento, per arrivare al 2 per cento, e dovrebbe affluire al pertinente capitolo del bilancio dello Stato per alimentarlo. Il problema, come è stato poi chiarito anche in sede ANCI, è che i Comuni e le autonomie locali non versano questo 1,5 per cento nel bilancio dello Stato, altrimenti vi sarebbe una chiara lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Quindi, ad oggi, quel fondo non sta ricevendo nessun finanziamento perché ovviamente non ci sono i versamenti da parte degli enti locali. Eventualmente potrebbe valere per i Ministeri, ma non mi risulta che ve ne siano che progettano internamente. Dunque tale fondo non viene decurtato perché, ovviamente, oggi è vuoto e non ha nessuna forma di contribuzione.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

MENARDI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei dichiarare che mi asterrò dalla votazione su questo emendamento perché, se è vero che gli uffici tecnici delle amministrazioni locali hanno diritto al riconoscimento di un incentivo per la progettazione, è altresì vero che non può essere consentito a dismisura che ci sia un trattamento interno in netta contrapposizione con le libere professioni che limita in modo assoluto l'accesso al mercato.

NESPOLI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESPOLI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento e vorrei far cadere un velo di ipocrisia che aleggia anche nelle dichiarazioni di voto. Da quando è stata introdotta la norma in questione, gli enti locali non progettano più e gli uffici ritardano, perché lo 0,5 per cento che viene loro riconosciuto, essendo comprensivo di tutte le voci della progettazione (dal preliminare all'esecutivo, al definitivo, alle spese per la sicurezza e quant'altro), non è un incentivo, è un elemosina.

Ripristinando la norma secondo la quale questo onere ricade all'interno del quadro complessivo dell'opera pubblica che si va a progettare e atteso che gli enti locali non lo versano perché non hanno l'obbligo di farlo, con questo emendamento si ripristina una possibilità per gli enti locali di risparmiare sulla progettazione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27-*quater*.200, presentato dal senatore Mazzatorta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27-*quater*, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-*quinqies*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-*sexies*, sul quale è stato presentato l'emendamento 27-*sexies*.200, dichiarato inammissibile.

Metto pertanto ai voti l'articolo 27-*sexies*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo *27-septies*, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CASTRO, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento *27-septies.200*, sul quale, ovviamente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo *27-septies* altri emendamenti oltre quello soppressivo *27-septies.200*, presentato dal relatore, senatore Castro, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo *27-octies*.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo *27-novies*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo *27-decies*, sul quale è stato presentato l'emendamento *27-decies.200*, dichiarato inammissibile.

Metto pertanto ai voti l'articolo *27-decies*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo *27-undecies*, sul quale è stato presentato l'emendamento *27-undecies.200*, dichiarato inammissibile.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo *27-undecies*.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27-*undecies*.  
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27-*duodecies*, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27-*duodecies*.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27-*duodecies*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-*terdecies*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27-*quaterdecies*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, ritengo utile portare in Aula un chiarimento rispetto a questo argomento, a mio avviso francamente utile a tutti, perché non si tratta di temi di grande confronto ideologico.

Com'è noto, un'impresa viene definita artigiana dalla commissione provinciale per l'artigianato, secondo la legge n. 443 del 1985 (legge quadro per l'artigianato), che è l'unica istituzione a cui si può fare riferimento per definire l'artigianalità e l'attività dell'impresa stessa. È sempre la commissione provinciale per l'artigianato che è chiamata a definire che l'impresa sia in attività e che svolga attività artigiana. Nella disposizione,

con un ottimo proposito, che è quello di diminuire la pressione previdenziale che grava su quelle imprese che cessano l'attività o che comunque non risultano più in attività, si dice che sarà l'INPS, ente che da 20 anni è in contrasto con le commissioni provinciali per l'artigianato, a decidere proprio sul tema della decisione dell'artigianato dell'impresa. Le commissioni provinciali infatti hanno titolarità nella decisione che l'INPS quasi sempre non riconosce; ciò ha dato origine a cause lunghissime che hanno sempre vinto le commissioni provinciali per l'artigianato. Adesso succede che diventa inappellabile il parere dell'INPS dopo due anni che l'azienda non dà segni di vita e le commissioni provinciali non danno segnalazioni sul fatto che l'impresa sia o no in attività; è l'INPS che decide se l'impresa ha svolto o meno un'attività, imponendo contributi da pagare e venendo meno al principio della corrispondenza contributiva, in base al quale il reddito è conseguente all'attività.

A fine di evitare una confusione ulteriore e un ulteriore conflitto tra commissioni provinciali e INPS, vi proporrei di sopprimere questo articolo – vi abbiamo anche fatto una proposta per quanto concerne la copertura – per poi discutere in futuro di questa materia al fine di arrivare ad una nuova definizione dei ruoli e dei compiti di chi decide se un'impresa è o meno artigiana, se svolge o se ha svolto attività artigiana negli anni precedenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, anche noi chiediamo la soppressione di questo articolo. La norma infatti è anomala perché tale è la sua interposizione nel sistema dei rapporti giuridici tra l'albo delle imprese artigiane e l'INPS per quanto riguarda l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo in materia previdenziale, con la conseguenza di dare nuovamente vita ad un conflitto di competenze ultraventennale in materia di potestà di iscrizione e cancellazione ai fini previdenziali delle imprese artigiane.

La formulazione del testo legislativo risulta, come dicevo, ambigua a cominciare dalla finalità dichiarata, che sembra contrastare con quanto stabilisce il successivo testo del medesimo articolo, per continuare con la incomprendibile disposizione circa l'inopponibilità all'INPS delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto decorsi due anni dal verificarsi dei presupposti, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti iscritti alla gestione, soprattutto nelle fattispecie nelle quali non siano più ravvisabili i requisiti di qualifica artigiana in capo ad un soggetto e ad un'impresa ovvero nei casi in cui l'impresa stessa non sia più esistente. In tal modo, verrebbe violato il principio giuridico della corrispettività tra contributi e prestazioni, poiché, mentre da una parte vi sarebbe l'obbligo, legislativamente imposto dall'articolo in esame, di versare i contributi anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano più dovuti, dall'altra si verificherebbe l'effetto perverso di non poter erogare le correlative prestazioni previdenziali e pensionistiche, poiché mancherebbe il requisito della prestazione dell'attività lavorativa.

Per questo chiediamo di sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, mi sembrano interessanti le osservazioni formulate con la presentazione dei due emendamenti *27-quaterdecies.200* e *27-quaterdecies.201*. Mi permetto quindi di rivolgermi ai presentatori dei medesimi proponendo loro una riformulazione. Vorrei sapere se i presentatori sono disposti ad accettare una riformulazione nella quale sia prevista l'inopponibilità all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ma anche sentite le commissioni provinciali e gli altri organi competenti, le cui potestà sono dunque confermate. Vorrei sapere se tale modifica può essere ritenuta accettabile.

SANGALLI (*PD*). Sì, va bene.

PRESIDENTE. Senatore Castro, è possibile avere un testo?

CASTRO, *relatore*. Sì, signor Presidente, lo faccio pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Per dare continuità ai nostri lavori, propongo di accantonare l'articolo *27-quaterdecies* ed andare avanti.

Poiché non vi sono obiezioni, passiamo all'esame dell'articolo *27-quinquiesdecies*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo *27-sexiesdecies*, su cui è stato presentato l'emendamento *27-sexiesdecies.800* del relatore, in ordine al quale deve esprimersi la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Pertanto, ha facoltà di parlare il presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento *27-sexiesdecies.800* non è stato vagliato della Commissione bilancio, ma ne abbiamo discusso, e quindi vorrei fare qualche riflessione su tale vicenda, anche perché è stata oggetto di grandi commenti da parte dei giornali, e poi suggerire una soluzione, sulla quale peraltro ho discusso a lungo anche con i colleghi.

LUSI (*PD*). Si tratta di un emendamento diverso.

AZZOLLINI (*PdL*). No, se non vado errato è quello che sopprime il secondo comma di questo articolo *27-sexiesdecies*, che prevede esattamente la soppressione della copertura, con la cosiddetta Robin tax, di una vicenda legata ad una pensione di inabilità. Penso sia quello, è vero?

PRESIDENTE. È quello.

AZZOLLINI (*PdL*). Ed allora vale ciò che stavo dicendo.

Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta su questo emendamento perché esiste una sovracopertura, ossia una copertura evidentemente eccedente. È del tutto chiaro che, essendoci una copertura eccedente, per quel che concerne il profilo di finanza pubblica il parere non può che essere di nulla osta. Questo parere, però, è stato sempre connesso, per prassi, ad una richiesta: ove l'emendamento con maxi copertura fosse stato approvato dalla Commissione, sarebbe tornato in Commissione bilancio per potergli dare una copertura adeguata. Infatti – come è stato notato dalla stampa – ad un onere insussistente o del tutto trascurabile si dava una copertura straordinaria. Ciò non è avvenuto in detto caso, e quindi c'è stata l'approvazione dell'articolo 27-*sexiesdecies* così come era stato proposto. Ovviamente l'attenzione della stampa ha indotto molti colleghi dell'opposizione e della maggioranza ad occuparsi della questione.

In primo luogo, la Commissione bilancio ha deciso di ritornare sulla questione in via generale nel mese di gennaio, perché la prassi delle maxi coperture dovrà essere regolata, al fine di evitare incidenti di tal genere. Al riguardo abbiamo concordato di doverlo fare subito a gennaio per evitare – ripeto – che si riproducano situazioni di siffatto tipo. Nel contempo, però, siamo andati a verificare nello specifico, al fine di dare un nostro parere, seppure ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento del Senato, di che cosa si tratta.

La questione, così come ci viene rappresentata dall'INPS, non produce oneri. Naturalmente alla Commissione bilancio ciò non è sufficiente, perché avremmo bisogno di un'asseverazione da parte del Tesoro. Pur tuttavia, da come si pone la questione e da come risulta dal nostro approfondimento è possibile formulare un parere favorevole all'emendamento, quindi alla soppressione della copertura, in quanto una puntuale disamina del caso porta ad affermare che l'onere o è insussistente – come sembra dalla relazione dell'INPS – o al massimo potrebbe essere trascurabile.

Pertanto, signor Presidente, dopo aver discusso con i colleghi e data la particolarità del caso che è stato già dibattuto all'interno dell'Aula, ritengo di poter esprimere parere favorevole all'emendamento, ai sensi dell'articolo 100, e quindi di dare un nulla osta allo stesso, naturalmente con l'effetto di sopprimere la copertura. Tuttavia, sempre per puntualità, vorrei chiedere al Governo, nel corso dell'esame alla Camera, di prospettare nuovamente la questione per consentire che questa asseverazione venga prodotta in termini corretti sulla scorta dell'INPS dal Tesoro, come nelle Commissioni bilancio.

In conclusione, signor Presidente, ribadisco il parere di nulla osta all'emendamento e invito il Governo – consentitemi la leggerezza – attraverso un ordine del giorno da trasformare in raccomandazione a rivedere la questione alla Camera, al fine di avere un processo ordinario e corretto come al solito sotto il profilo di finanza pubblica.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme alla riflessione appena svolta dal Presidente della Commissione bilancio. L'eliminazione della copertura non determina problemi rispetto alla sostanza dell'emendamento, che peraltro è stato discusso con parlamentari di maggioranza ed opposizione in Commissione.

Si tratta di una vicenda sulla quale non mi soffermo, che ha però un rilievo, anche simbolico, molto positivo e significativo, al di là di quel che appare nella fredda regolamentazione normativa.

Credo quindi che sia giusta la riflessione del relatore, che si possa approvare l'emendamento, e quindi l'articolo, determinando poi le condizioni di tranquillità formale che il Presidente della Commissione bilancio ha ritenuto opportunamente di sottolineare esprimendo anche una valutazione positiva anche da parte dei membri dell'opposizione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento *27-sexiesdecies.800*, presentato dal relatore, senatore Castro.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo *27-sexiesdecies*, nel testo emendato.

ADAMO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto sull'articolo *27-sexiesdecies* perché, pur con questi piccoli travagli dell'ultimo momento, stiamo sanando una situazione che forse riguarderà anche qualche altro caso, ma riguarda in particolare l'unico sopravvissuto alla tragedia di Linate. Mi riferisco ad un grande ustionato, che ha subito l'ultimo intervento 15 giorni fa alle palpebre, il quale vuole tornare a lavorare; invece, in base alla nostra legge – che stiamo modificando con questa piccola misura – sarebbe obbligato ad andare in invalidità.

L'INPS è disponibilissima, anzi ha sollecitato questa modifica legislativa che, se approvata, darà oggi a lui, e forse a qualche altra persona che subisce gravissimi incidenti sul lavoro (credo infatti che ciò in futuro potrà riguardare anche qualche altro caso perché la medicina e la chirurgia hanno fatto passi da gigante rispetto all'antica legislazione), la possibilità, ma anche la speranza, di riuscire a guarire e tornare un cittadino piena-



mente attivo, quindi anche un lavoratore. (*Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27-*sexiesdecies*, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, poiché nell'ultima votazione io e la senatrice Poretti ci siamo erroneamente astenuti, vorrei che risultasse il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua segnalazione, senatore Perduca.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che c'è un nuovo testo dell'emendamento 28.300, grazie non solo allo straordinario garbo istituzionale delle relatrici di minoranza, ma anche alla loro superiore attenzione, avendo loro per prime segnalato ciò di cui il relatore di maggioranza non si era avveduto; riconosco quindi una loro superiore

qualità professionale. Trattandosi, infatti, di novellare la norma del 2007 che prevedeva la scadenza dell'esercizio del diritto di delega a due anni, se non aumentassimo di 12 mesi la durata della delega ci troveremo nella bizzarra condizione di avere la legge approvata dopo la scadenza della delega stessa.

Ringraziando ancora i colleghi dell'opposizione, sottopongo all'Assemblea l'emendamento 28.300, che reca l'adeguamento necessario dei termini di proroga da 24 a 36 mesi.

LANNUTTI (*IdV*). Vogliamo vedere il testo, signor Presidente!

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento 28.300, cui ha fatto riferimento il relatore senatore Castro, è stato stampato nell'annesso IV.

Vi sono alcuni emendamenti inammissibili, che in quanto tali non possono essere sottoposti a votazione; pertanto, non darei neppure la parola per illustrarli.

In ogni caso, sono inammissibili gli emendamenti 28.201, 28.202, 28.203 e 28.209.

Senatore Mascitelli, intende illustrare l'emendamento 28.208?

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, questo emendamento ha una grande chiarezza e soprattutto un obiettivo, ossia colmare un vuoto.

Con l'articolo 28 conferiamo una delega al Governo per attuare una riforma radicale e complessiva in senso universalistico degli ammortizzatori sociali. Su questo punto, c'è stata un'intesa tra maggioranza e opposizione con riferimento alla necessità di ammettere che gli ammortizzatori sociali che abbiamo attualmente nel sistema Paese non sono – come si diceva sino a poco tempo fa – i migliori nel mondo.

Poiché la delega al Governo richiede un lasso di tempo che può anche essere procrastinato sino a 24 mesi, questo emendamento si pone l'obiettivo di dare una risposta alla diffusa platea di lavoratori e famiglie privi di qualsiasi protezione sociale.

Ora non abbiamo necessità di parlare dei parametri economici di ripresa che possono essere già avvistati, però una cosa è certa: anche su questo punto, siamo tutti d'accordo sul fatto che anche quando la ripresa – quantunque lenta e debole – riattiverà la nostra economia, ci vorranno diversi anni di attesa per raggiungere nuovamente livelli di occupazione pari a quelli antecedenti alla crisi.

Vi è quindi la necessità di dare protezione sociale a tanti lavoratori: quanti sono, 2 milioni? Un milione e 600.000, secondo i dati offerti dal Governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali? Sono di meno, 500.000 o 600.000? Non possiamo lasciare nessuno indietro, anche questo è stato detto, non da noi, ma da altri: è quindi necessario fornire le coperture economiche necessarie per migliorare la protezione sociale, che molti lavoratori non hanno.

Chi è fortunato, infatti, perché ha l'indennità di disoccupazione, ce l'ha per otto mesi; i lavoratori con contratto a collaborazione a progetto

hanno una indennità *una tantum*, mentre gli apprendisti hanno una protezione sociale di tre mesi, se hanno avuto modo di lavorare per un periodo equivalente. Certamente si tratta di misure frammentate, ma con un minimo di buon senso si comprende che esse non consentono una vita dignitosa e decente a tante, tantissime famiglie italiane.

Insomma, signor Presidente, quest'emendamento migliora la copertura delle risorse economiche messe a disposizione degli ammortizzatori sociali, offrendo la possibilità che una quota almeno del 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dalle maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni contenute negli obiettivi del DPEF, sia messa a disposizione in via prioritaria a tutela sociale dei nostri lavoratori che hanno perso il lavoro.

ROILO (*PD*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 28.201, sebbene sia stato dichiarato inammissibile, perché mi sembra di particolare rilevanza.

L'altroieri, il ministro Tremonti ha detto che la crisi è finita e che nel 2010 avremo un aumento del PIL dell'1 per cento. È del tutto probabile che nel prossimo anno vi sia un aumento del PIL di questa lieve entità. Va ricordato però al ministro Tremonti che ciò è possibile perché veniamo da due anni in cui il PIL ha registrato un meno 6 per cento; quindi si tratterebbe di una ripresa economica molto lieve. Ma soprattutto essa non interverrebbe positivamente sul gravissimo problema dell'occupazione, che – insisto – permane. Abbiamo avuto un aumento di disoccupati pari a circa 500.000 unità nell'ultimo anno, e si prevede un aumento di disoccupati di circa 1 milione per il 2010, anno che tutti prevedono sarà estremamente negativo su questo versante.

Di qui la nostra insistenza per la riforma degli ammortizzatori sociali. Altro che una delega a 36 mesi! La riforma va fatta adesso, non quando la crisi è finita. Non è la prima volta che proponiamo di estendere il trattamento di disoccupazione anche ai rapporti di collaborazione e, soprattutto, la cassa integrazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Le risorse ci sono. Ribadiamo anche oggi che il fondo dell'INPS negli ultimi cinque anni ha registrato un avanzo di circa 12 miliardi di euro: quindi l'alibi delle risorse non può essere assolutamente utilizzato. Ed è del tutto evidente – mi rivolgo in particolare al relatore, senatore Castro – che se si vuole salvaguardare la coesione sociale bisogna realizzare questo intervento, altrimenti sono solo chiacchiere: chiacchiere che io ritengo pericolose.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti del «Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode» di Roma. Rivolgiamo loro il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. (*Applausi*).

## Presidenza della vice presidente BONINO (ore 10,51)

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167 (ore 10,51)

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 28.

FRANCO Vittoria (*PD*). Signora Presidente, ci ostiniamo a proporre i nostri emendamenti sul lavoro femminile, sulla conciliazione e sulla condivisione, a costo di apparire noiosi e pedanti, di fronte ad un Governo del tutto indifferente a questi temi. Lo facciamo perché vogliamo dire alle italiane che ci stanno a cuore i loro destini. Vogliamo che sappiano che comprendiamo il dramma di tante famiglie nelle quali anche le donne perdono il lavoro. Sappiamo che sono in atto licenziamenti in massa nelle piccole e medie aziende, nei *call center*: cito, tra tutti, il caso dell'Answers di Pistoia.

Comprendiamo la sfiducia di tante giovani donne che hanno studiato con successo, ma che restano fuori dal mercato del lavoro. E ancora, comprendiamo la frustrazione di quelle donne – il 20 per cento – costrette a lasciare il loro posto di lavoro quando nasce un figlio. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo di diminuire il brusio in Aula e di consentire alla senatrice Franco di svolgere il suo intervento.

FRANCO Vittoria (*PD*). Grazie, signora Presidente. Dicevo che comprendiamo anche la frustrazione di quel 20 per cento di donne che sono costrette a lasciare il posto di lavoro quando nasce il primo figlio e che non riescono a rientrare sul mercato del lavoro quando lo vorrebbero. Vogliamo dire alle donne italiane che non è per un destino cinico e baro che tutto questo accade, che misure più adeguate si potrebbero prendere, ma che non lo si vuole fare.

Le nostre proposte partono da una realtà già molto negativa, che in altre occasioni abbiamo illustrato e che non ripeto qui. La crisi sta semplicemente aggravando una situazione negativa: indossiamo la maglia nera in Europa, 11 punti sotto la media europea.

Per venire alle proposte, molto rapidamente ne citerò soltanto alcune. Proponiamo detrazioni o assegni per le lavoratrici madri come riconoscimento del lavoro di cura; un credito di imposta per le aziende del Sud che assumano donne; un sostegno all'imprenditoria femminile. Per la conciliazione dei tempi di cura, proponiamo un piano adeguato di asili nido, soprattutto al Sud, dove solo l'1,5 per cento dei bambini può aspirare ad avere un posto in un asilo nido. Proponiamo flessibilità degli orari; per

le lavoratrici madri, la possibilità del *part time* con un periodo di contributi figurativi a carico dello Stato, ed altre misure che non ho tempo qui di illustrare.

Prevediamo ancora, anche in questi emendamenti, il congedo paterno obbligatorio e la modifica della legge sui congedi parentali per renderli più convenienti anche per i padri, e quindi per gli uomini. A noi questa sembra una conquista di civiltà, nel nome, davvero, della condivisione del lavoro di cura e delle responsabilità familiari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 28, ad eccezione dell'emendamento 28.300, da me presentato.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.201, 28.202 e 28.203 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.204.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.204, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.300.

GHEDINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI (*PD*). Signora Presidente, vorrei riprendere le ragioni con cui il relatore ha spiegato la presentazione dell'emendamento 28.300, operando una sorta di *captatio benevolentiae* nei nostri confronti. Ovviamente l'estensione della delega a 36 mesi è razionale e corretta dal punto di vista procedurale, ma nel merito è la dimostrazione del fatto che dei temi oggetto della delega – cioè la riforma degli ammortizzatori sociali e degli strumenti per il mercato del lavoro, e quindi le politiche attive del lavoro e le riforme necessarie al sostegno della partecipazione delle donne al lavoro – il Governo di fatto non si vuole occupare.

Ha lasciato scadere la delega; sta per scadere anche la nuova proposta, che deve essere estesa nuovamente di un anno. Arriveremo a fine le-

gislatura senza che nulla sia stato fatto su queste materie, che sono fondamentali, non solo per superare il momento di crisi, ma anche per dare un profilo di modernizzazione al Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.300, presentato dal relatore, senatore Castro.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 28.205 e 28.207.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.206.

TREU (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Treu, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.206, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.208.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.208, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. L'emendamento 28.209 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G28.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G28.100.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G28.100.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G28.100, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.0.4, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.0.5, presentato dal senatore Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 28-*bis*.200 è inammissibile, passiamo alla votazione dell'articolo 28-*bis*.

PINOTTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (*PD*). Signora Presidente, in realtà sarei voluta intervenire sull'emendamento 28-*bis*.200, che è stato dichiarato inammissibile, ma desidero comunque porre all'attenzione dell'Aula e del Governo un problema che nella città di Genova sta creando, e creerà in futuro, un allarme sociale fortissimo. A seguito di problemi che vi sono stati in alcuni provvedimenti per quanto riguarda le agevolazioni riconosciute per i danni da amianto (e quindi pensioni già concesse ai lavoratori), queste stanno per essere revocate, per problemi amministrativi e non perché non sia stata accertata la presenza di amianto. Stiamo parlando infatti dell'ILVA, di Fincantieri, di situazioni nelle quali il problema dell'amianto era – e in alcuni casi è – reale.

*Nulla quaestio* laddove le pensioni vengono revocate perché si verifica che l'amianto non era presente, ma stanno partendo 2.600 lettere di revoca anche quando il problema consiste nella mancanza di una firma o nel fatto che non vi è esatta coincidenza fra le dichiarazioni degli atti di indirizzo e la formulazione della domanda. Ciò significa che i lavoratori a cui può essere revocata la pensione sono lavoratori che non hanno più il posto di lavoro, che non possono tornare a lavorare e che corrono quindi il rischio di restare senza retribuzione.

Ne abbiamo parlato: è un problema sul quale nessuno vuole fermare la giustizia là ove giustizia deve essere fatta. Non si può, però, determinare una situazione nella quale moltissime persone, che percepiscono oggi la pensione, non sanno se nei prossimi mesi potranno continuare a riceverla. Ricordo che stiamo parlando di pensionati che di quella pensione vivono.

Pertanto, chiedo al Governo, se l'emendamento 28-*bis*.200 è inammissibile, di poterlo trasformare in un ordine del giorno affinché l'Esecutivo assuma questa situazione come problematica di suo interesse.

BORNACIN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (*PdL*). Signora Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice Pinotti e condivido pienamente quanto la collega poco fa ha detto.

Non ho firmato insieme agli altri colleghi genovesi l'emendamento per motivi tecnici (per la verità, perché siamo arrivati troppo tardi), ma lo avremmo presentato anche noi.

È un problema grosso che sta scoppiando a Genova e che riguarda numerose aziende, compresa l'ex Italimpianti. Su questo c'è stato un grande impegno – e a Genova glielo riconoscono tutti: maggioranza, opposizione e sindacati – da parte del sottosegretario Viespoli, ma la situazione sta diventando davvero preoccupante per tutta la città, le istituzioni, la prefettura e tutti i parlamentari genovesi.

Anch'io sollecito la trasformazione dell'emendamento 28-*bis*.200 in un ordine del giorno, al quale chiedo di aggiungere la mia firma, per assumere poi, insieme al Governo, le iniziative necessarie per consentire ai lavoratori di non veder messa in discussione la propria pensione in un momento in cui i posti di lavoro non ci sono più.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 28-*bis*.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo conferma la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno derivante dall'emendamento in esame, anche perché sarebbe confermativo dell'impegno che è stato già assunto in alcune riunioni tenutesi con i parlamentari liguri e con le parti sociali per cercare di attenzionare – e mi auguro che l'ordine giorno sia focalizzato su questo punto – il disagio sociale che rischia di determinarsi se non si interviene su una questione che è giusto affidare al corso che sta avendo, sul terreno amministrativo e non solo.

PRESIDENTE. Il Governo dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 28-*bis*.200. Al momento, però, manca il testo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, procederei con la votazione dell'articolo 28-*bis*.

Metto ai voti l'articolo 28-*bis*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROILO (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 28-*ter*.300 intende sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 28-*ter* perché, a mio modo di vedere, le attività di intermediazione devono essere effettuate solo da agenzie qualificate e strutturate. Non ci può essere un'attività di intermediazione «fai da te», come in qualche modo si ricava dall'insieme dell'articolo. Inoltre, le attività di intermediazione non possono essere certo effettuate da associazioni che hanno altre finalità e altre funzioni, come quelle dei datori o dei prestatori di lavoro.

\* ICHINO (*PD*). Signora Presidente, vorrei sottolineare, in riferimento all'emendamento 28-*ter*.204, che il termine «intermediazione» è estremamente vago nel suo contenuto, mentre l'espressione «attività di diffusione e scambio di informazioni» è molto più precisa e pertinente.

Per quanto riguarda l'emendamento 28-*ter*.205, vorrei ricordare che l'unica vera questione essenziale è che questa attività sia svolta a titolo gratuito nei confronti del lavoratore. Quando tale requisito sia rispettato l'attività non può presentare elementi di pericolosità sociale. Sappiamo invece che anche su Internet si chiedono soldi ai lavoratori, magari utilizzando degli specchietti per le allodole. Bisogna evitare che ciò accada e a questo tende l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento 28-*ter*.206 è stato ritirato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28-*ter*.300, 28-*ter*.200, 28-*ter*.301, 28-*ter*.201, 28-*ter*.302, 28-*ter*.203 e 28-*ter*.204. L'emendamento 28-*ter*.205 è inammissibile, ma il mio parere sarebbe stato comunque contrario.

Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 28-*ter*.202.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28-*ter*.300, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 28-*ter*.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-ter.301, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, identico all'emendamento 28-ter.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-ter.202, presentato dal relatore, senatore Castro.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-ter.302, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 28-ter.203.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28-ter.204.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28-ter.204, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. L'emendamento 28-ter.205 è inammissibile.

\* ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Non vedo quale possa essere il motivo della inammissibilità dell'emendamento 28-*ter*.205. A meno che non si intenda dire che lo Stato non vuole rinunciare alle tasse su quanto lucrato dai siti Internet a spese dei lavoratori, ma questo sarebbe veramente il colmo!

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue motivazioni. Posso verificare con la Commissione bilancio, ma alla Presidenza risulta che abbia espresso un parere contrario.

ICHINO (*PD*). C'è una norma dell'Organizzazione internazionale del lavoro che vieta che i servizi di collocamento, di intermediazione o di informazione nel mercato del lavoro siano resi a titolo oneroso nei confronti dei lavoratori. Vogliamo forse dire che è inammissibile la convenzione dell'OIL?

PRESIDENTE. La Presidenza può anche essere sensibile alle sue argomentazioni, ma nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione (che è stato solo letto all'Assemblea), se non ci sono errori di battitura, risulta che l'emendamento 28-*ter*.205 è inammissibile.

INCOSTANTE (*PD*). Si può insistere per la votazione malgrado la pronuncia di inammissibilità?

PRESIDENTE. Non si può, perché è un disegno di legge collegato alla finanziaria.

INCOSTANTE (*PD*). Le abbiamo chiesto di approfondire, perché ci sembra strano che un emendamento che non comporta oneri possa ricevere un parere contrario dalla Commissione bilancio. Non riusciamo a comprenderne la ragione.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, le ripeto, gli Uffici stanno verificando.

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Presidente, se c'è un ragionevole e fondato dubbio in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento, mettiamolo in votazione.

PRESIDENTE. Non è possibile, per correttezza e per garanzia di tutti. Il Presidente della Commissione bilancio sta verificando.

Se non vi sono osservazioni, la Presidenza dispone l'accantonamento dell'emendamento 28-*ter*.205.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 28-*quater*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28-*quater*.200, 28-*quater*.201, 28-*quater*.202, 28-*quater*.300, 28-*quater*.203, 28-*quater*.301, 28-*quater*.204, 28-*quater*.302 e 28-*quater*.303. Sull'emendamento 28-*quater*.205 formulo un invito al ritiro, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 28-*quater*.206 e 28-*quater*.207. Invito al ritiro dell'emendamento 28-*quater*.208 ed esprimo parere contrario sul 28-*quater*.209.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 28-*quater*.210, 28-*quater*.304, 28-*quater*.211 e 28-*quater*.212, identici tra loro. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 28-*quater*.213 e 28-*quater*.214.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 28-*quater*.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.202, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.300, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 28-*quater*.203, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.301, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 28-*quater*.204, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.302, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 28-*quater*.205 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.303, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico agli emendamenti 28-*quater*.206, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, e 28-*quater*.207, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 28-*quater*.208 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28-*quater*.209.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28-*quater*.209, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.210, presentato dal relatore, senatore Castro, identico agli emendamenti 28-*quater*.304, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, 28-*quater*.211, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, e 28-*quater*.212, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 28-*quater*.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28-*quater*.213.

ROILO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



ROILO (*PD*). Signora Presidente, vorrei dichiarare la mia contrarietà a quanto previsto al comma 8 dell'articolo 28-*quater*, che con l'emendamento 28-*quater*.213 chiediamo di sopprimere. Viene infatti ripristinato da tale norma lo *staff-leasing*, una forma contrattuale in cui il lavoratore non diventa mai dipendente, ma rimane nell'agenzia e può essere impiegato in tante attività ed imprese senza diventare mai dipendente delle stesse. Quindi, un lavoratore senza possibilità di sviluppo professionale e, di conseguenza, senza possibilità di miglioramento retributivo.

Si tratta di una forma contrattuale in cui davvero il lavoro non ha alcuna dignità, che non a caso il Governo Prodi aveva abolito e che questo Governo, che sente favorevolmente le sirene della Confindustria, prontamente ripristina con tale intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28-*quater*.213, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28-*quater*, nel testo emendato.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28-*quinquies*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Intervengo solo per anticipare che, su conforme sollecitazione del Governo, il relatore si associa agli emendamenti soppressivi dell'articolo 28-*quinquies*, presentati dai colleghi Ichino, Carlino e Thaler Ausserhofer.

Gli emendamenti 28-*quinquies*.203 e 28-*quinquies*.204 risulterebbero quindi preclusi in caso di approvazione degli emendamenti soppressivi all'articolo 28-*quinquies*.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28-*quinquies*.200, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, identico agli emendamenti 28-*quinquies*.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, e 28-*quinquies*.202, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, interamente soppressivo dell'articolo.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 28-*quinquies*.203 e 28-*quinquies*.204.

L'articolo 28-*sexies* è inammissibile. Pertanto, risultano decaduti gli emendamenti 28-*sexies*.200 e 28-*sexies*.201 e l'ordine del giorno G28-*sexies*.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 28-*septies*, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendo stati presentati sull'articolo 28-*septies* altri emendamenti oltre quello soppressivo 28-*septies*.200, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 28-*septies*.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28-*octies*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Il tema è delicato. A fronte della presentazione da parte del Governo di un emendamento soppressivo, mi permetto sommessamente di chiedere una votazione per parti separate. In riferimento al

comma 1 dell'articolo, deve essere mantenuta la proposta transattiva formulata dal Governo, mentre in riferimento al comma 2 ne propongo il mantenimento, ma con una specificazione, ossia che l'offerta da parte del datore di lavoro della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 296 del 2006 abbia avuto luogo entro il 30 settembre del 2008.

PRESIDENTE. Invito a procedere nei lavori con un certo ordine.

Le chiedo, relatore, di consegnare alla Presidenza per iscritto la sua proposta; se si preferisce, possiamo, in alternativa, procedere ad un accantonamento.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Presidente, in relazione alla proposta del relatore, il Governo prende atto della reiterazione della richiesta da parte dell'Aula, del Parlamento, dei Gruppi di intervenire con questo articolo. Tuttavia, il Governo conferma il parere favorevole alla soppressione del comma 1, mentre continua a manifestare perplessità nei confronti del comma 2, anche con l'integrazione proposta dal relatore. Il Governo ritiene però, a questo punto, considerata l'esigenza di un approfondimento e di un confronto, di ribadire la propria contrarietà al comma 1, nel senso che è favorevole alla soppressione di tale comma, e si rimette all'Aula per quanto riguarda il comma 2.

PRESIDENTE. Il Governo è il presentatore dell'emendamento 28-*octies*.200, soppressivo dell'intero articolo; se lo ritira, deve dirlo esplicitamente.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il relatore non ha chiesto il ritiro dell'emendamento 28-*octies*.200, ma una votazione per parti separate rispetto alla soppressione. Confermo l'emendamento soppressivo del comma 1 e, quindi, se c'è necessità di una riformulazione lo riformulo, mentre, rispetto alla proposta del relatore sul comma 2, mi rimetto all'Assemblea. Se devo ritirarlo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28-*octies*.201, interamente soppressivo dell'articolo.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Mantengo l'emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Signora Presidente, vorrei capire se il relatore e il Governo sono al corrente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 399 del 5 dicembre 2008, ha stabilito che è incostituzionale vietare la prosecuzione delle collaborazioni continuative stipulate precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legislativo n. 276 del 2003. Il primo comma dell'articolo 28-*octies* - che mi par di capire volete sopprimere - è un'attuazione di quanto la Corte costituzionale prescrive. Chiedo qual è il senso della sua soppressione, poiché mi è totalmente incomprensibile. Ho il testo della sentenza, nel caso il Governo non ne disponesse. Vorrei ascoltare anche dal relatore qual è il motivo di tale soppressione.

PRESIDENTE. La Presidenza è in presenza di un emendamento 28-*octies*.201, soppressivo dell'intero articolo; il parere del relatore è contrario alla soppressione dell'intero articolo e il Governo ha ritirato il suo emendamento soppressivo 28-*octies*.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28-*octies*.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, interamente soppressivo dell'articolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. La situazione è complessa, perché siamo in presenza dell'emendamento 28-*octies*.202, di sola soppressione del comma 1, e l'emendamento 28-*octies*.203, soppressivo del comma 2, è stato ritirato. Vi è quindi un emendamento del relatore che è composto di due parti. Questo emendamento sopprime il comma 1 e riformula il comma 2. Quindi, secondo il nostro Regolamento, dobbiamo innanzitutto passare alla votazione dell'emendamento del relatore, perché in qualche modo sostituisce l'intero articolo.

ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Signora Presidente, insisto per chiedere che il relatore ci spieghi il significato, rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, della soppressione del primo comma. Occorre, infatti, capire quale sia l'intendimento di questo emendamento soppressivo, rispetto ad una sentenza della Corte costituzionale che ci vincola a fare il contrario.

CASTRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO, *relatore*. Ovviamente rassicuro il collega Ichino sul fatto che il relatore fosse a conoscenza della sentenza della Corte costituzionale, tant'è vero che nella motivazione della prima formulazione del suo emendamento il relatore aveva preso le mosse proprio da una riflessione sull'effetto, forse non del tutto coerente con le intenzioni della Suprema corte, di quella sentenza medesima. Preso atto però compiutamente dell'esistenza di quella sentenza e degli effetti che essa dispiega, ritengo pleonastico il mantenimento del comma 1, da cui deriva l'adesione rispetto alla formulazione del Governo volta ad abrogare il comma 1.

Siccome tuttavia rimane sul campo un problema oggettivo di imprese ad alta densità di occupazione, che potrebbero vedere fortemente perturbate le loro condizioni organizzative e di costo in relazione ad un'alluvione giudiziaria, riferita oltretutto a soggetti che, rifiutando l'assunzione a tempo indeterminato loro proposta per effetto dell'accordo sindacale successivo, hanno dimostrato disinteresse rispetto alla qualificazione rafforzata della loro relazione professionale, propongo una riformulazione che corrisponde al precedente testo proposto dal relatore, con la precisazione temporale «entro il 30 settembre 2008».

Ovviamente, per effetto di tale modifica si esprime parere favorevole sull'emendamento della senatrice Carlino che proponeva la soppressione del comma 1.

Sul comma 2, basta invece aggiungere la dizione prima richiamata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 28-*octies*.900, presentato dal relatore, senatore Castro, tendente a sopprimere il comma 1 dell'articolo.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 28-*octies*.900, presentato dal relatore, senatore Castro.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. L'emendamento 28-*octies*.202 è pertanto assorbito.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Mi scusi, Presidente, ma non mi è stato chiaro cosa si è votato; tenuto conto che io stessa ho presentato l'emendamento 28-*octies*.202, soppressivo del comma 1, mi pare del tutto evidente che il Gruppo Italia dei Valori avrebbe votato in senso favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, anche se il relatore era favorevole, gli emendamenti si votano comunque. In ogni caso è stata posta ai voti la soppressione del comma 1. (*Commenti della senatrice Carlino*).

Metto ora ai voti la restante parte dell'emendamento 28-*octies*.900 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Castro.

**È approvata.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 28-*octies*.204 e 28-*octies*.205.

Riprendiamo l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti ed ordini del giorno precedentemente accantonati.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.11 (testo 3), su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signora Presidente, anche io esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

MERCATALI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (*PD*). Signora Presidente, anch'io desidero aggiungere la mia firma.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Mi associo, signora Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e invita tutti coloro che desiderano sottoscrivere l'emendamento a comunicarglielo.

Metto ai voti l'emendamento 4.11 (testo 3), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

NEROZZI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (*PD*). Signora Presidente, voteremo in senso contrario a quest'articolo, perché modifica le norme varate dal precedente Governo sul lavoro nero e sommerso, costituendo un ulteriore allentamento della lotta contro questo fenomeno. Mi meraviglio, tra l'altro, del fatto che lei, sottosegretario Viespoli, così attento a questo problema, non abbia potuto cogliere in quest'articolo una diminuzione della tensione della lotta a questo fenomeno, che riguarda la concorrenza sleale delle imprese che non applicano le leggi nei confronti di quelle che le applicano, è estremamente punitivo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e rappresenta un danno enorme per l'erario.

Ora, allentare la lotta all'evasione e al lavoro nero mi pare sia un errore grave: per questa ragione voteremo contro e ci aspettiamo che il Governo riveda queste norme, che non ci fanno onore rispetto ad una piaga del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G6-*octies*.0.200, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6-*octies*.0.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6-*octies*.0.200 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 7.0.7 (testo 3) e 7.0.8 (testo 3) sono stati trasformati nell'ordine del giorno G7.0.7, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è favorevole, a condizione che il dispositivo, troppo di dettaglio, venga modificato e sostituito nel modo seguente: «impegna il Governo ad intervenire perché sia assicurata la con-



tinuità occupazionale, eccetera». In questo caso, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se accettano questa formulazione.

GHEDINI (*PD*). Signora Presidente, accetto la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.0.7 (testo 2) non verrà posto in votazione.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, a nostro avviso non è un modo corretto di agire quello di procedere illudendo la gente sui cosiddetti lavori socialmente utili per poi trovare forme di stabilizzazione. Invito in sostanza i colleghi a ragionare in termini più semplici. Sarebbe il caso di eliminare l'istituto del lavoratore socialmente utile, perché delle due l'una: o la pubblica amministrazione ha la possibilità, con i vincoli e le risorse esistenti, di assumere, in maniera coerente con la sua organizzazione e le sue disponibilità, e procede in tal senso; oppure non si vede il motivo per cui bisogna illudere i giovani con questa forma che provoca semplicemente precarietà e successivamente problemi per le casse dello Stato. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Garavaglia. Forse la Presidenza è andata troppo in fretta e non le ha consentito di intervenire in dichiarazione di voto in tempo utile.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signora Presidente, intervengo per precisare al collega Garavaglia che non stiamo parlando di lavoratori socialmente utili. Egli ha perfettamente ragione rispetto all'esigenza di svuotare il bacino dei lavoratori socialmente utili, cosa che stiamo realizzando, come attestano i risultati e i numeri.

In questo caso, però, ci troviamo di fronte ad un problema relativo alla esternalizzazione di alcuni servizi che, nel momento in cui sono stati esternalizzati, hanno determinato una copertura finanziaria per cinque

anni. Quella copertura finanziaria non si è riproposta; quindi, paradossalmente, si tratta di lavoratori i quali non sono più lavoratori socialmente utili e che nel momento in cui sono stati avviati ad una attività presunta produttiva si sono ritrovati in una condizione di disagio, senza alcuna garanzia né tutela. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G8.200, precedentemente accantonato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, chiedo ai colleghi presentatori, i senatori Mauro, Mazzatorta, Maraventano e Valli, di mantenere il testo dell'ordine del giorno nella sua attuale formulazione, aggiungendo il seguente ultimo periodo: «L'applicazione di tale coefficiente dovrà essere integrata e modulata alla luce del posizionamento comparativo di ciascuna amministrazione in termini di efficienza organizzativa e di produttività netta del fattore lavoro».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la modifica testé proposta?

MAURO (*LNP*). Sì, signora Presidente.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G8.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G8.200 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, assistiamo, attraverso ordini del giorno e talvolta emendamenti (che magari sono stati anche schivati per quanto riguarda questo provvedimento, ma non del tutto lo sono state alcune espressioni degli ordini del giorno), al tentativo di reintrodurre il tema del territorio come discriminante rispetto ad alcuni diritti fondamentali. Questo vale in generale: questo è stato il tema dell'accesso ai concorsi, proposto con un emendamento in cui si richiedeva all'accesso

la residenza (norma assolutamente incostituzionale perché lo si può chiedere per la permanenza, ma non per l'accesso). Ritorna il tema della territorializzazione per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, ritorna il tema del coefficiente territoriale per quanto riguarda la contrattazione.

### **Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,55)**

(*Segue INCOSTANTE*). Non siamo assolutamente favorevoli a questa impostazione, non perché non crediamo nella flessibilità, nelle specificità, nella possibilità di articolare diversamente le forme di contrattazione: ma tutto ciò non passa per una divisione del territorio con queste forme e in questi modi.

Pertanto, anche su questo ordine del giorno esprimeremo il nostro voto nettamente contrario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, non ho alcuna obiezione a che qualunque collega prenda posizioni, anche singole; tuttavia, le ultime dichiarazioni della senatrice Incostante non rispecchiano la posizione del Partito che rappresenta né dei sindacati, che su questo tema sono stati auditi proprio dalla Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati. Infatti, si sono detti tutti, anche le tre Confederazioni della tripla, favorevoli ad un adeguamento territoriale degli stipendi, che corrisponde ad un sistema di equità: chiaramente contrari al sistema di gabbia territoriale definita come contrattazione nazionale diversificata, ma favorevoli se legata al secondo livello di contrattazione, che è proprio quello territoriale o d'area.

Queste sono le posizioni dei sindacati e questa è la posizione che manterrà la Lega; e speriamo che l'Assemblea segua questo indirizzo. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

TREU (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (*PD*). Signor Presidente, desidero precisare, dato che ci si interpreta (cioè qualcuno interpreta la posizione di qualcun altro), che abbiamo sempre ritenuto, come Partito Democratico, che sia a livello di contrattazione decentrata che si deve tener conto delle specificità di produttività e di altri elementi che possono differenziare le retribuzioni. Tuttavia,

reintrodurre in questo modo una sorta di gabbie salariali *soft* non corrisponde alla posizione del Partito Democratico.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G8.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Mauro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G9.0.200, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.200 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, avendo presentato l'emendamento 11.1 volto a sopprimere l'articolo, voglio ricordare alle colleghe e ai colleghi che l'articolo 11 riguarda il famoso tema del *part-time* che può essere riconsiderato dalla pubblica amministrazione anche dopo essere stato concesso, agendo quindi – come abbiamo già evidenziato – su un diritto quesito in modo penalizzante per le persone e le famiglie.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 16.0.1 (testo 3), precedentemente accantonato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

DE LILLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LILLO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo anche a nome del collega Di Giacomo per chiedere che vengano aggiunte le nostre firme all'emendamento 16.0.1 (testo 3).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.  
Passiamo alla votazione.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, nel chiedere anch'io di aggiungere la firma, vorrei sottolineare che l'accantonamento ha fatto bene a questo emendamento. In realtà, stiamo tentando di risolvere in modo flessibile e con buon senso un problema annoso. Non andava bene la formulazione che prevedeva 40 anni di contribuzione, perché di fatto avremmo tolto la pensione di vecchiaia ai medici, così come non andava bene la formulazione rigida dei 70 anni di età. In questo modo, viene fatto salvo il principio dei 65 anni per il pensionamento per i medici e viene sanata una disuguaglianza tra medici ospedalieri e medici universitari, permettendo al singolo sanitario di andare in pensione a 70 anni nell'ambito della capacità contributiva.

Ritengo, pertanto, che questo emendamento rappresenti una buona soluzione e su di esso quindi preannuncio il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, questo emendamento è stato sicuramente molto dibattuto nella giornata di ieri e, alla fine, siamo riusciti a trovare questa mediazione, in fondo condivisibile. Come ricordava il collega Bosone, questo emendamento permette al sanitario la scelta sulla propria età pensionabile: se mantenerla a 65 anni o se sfruttare la possibilità di arrivare fino a 70 anni. Il nostro voto sarà sicuramente positivo, ma non

posso non fare rilevare come l'emendamento sia un tentativo di correggere una stortura precedente e di adeguare la condizione di tutti i medici al privilegio che è stato concesso solo ai primari, in rincorsa a un ulteriore storico privilegio, appannaggio solo ed esclusivamente degli universitari e dei magistrati.

Durante l'approvazione del cosiddetto primo decreto Brunetta, avevamo tutti congiuntamente presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere il trattamento pensionistico dei sanitari, uniformandolo a quello delle altre funzioni pubbliche. Io ritengo che questo sia il metodo giusto. Con l'approvazione di questo emendamento andiamo a sanare una piccola parte di questa stortura, dando la possibilità anche ai non primari e ai non universitari di adeguarsi agli altri. La via maestra, però, continua a rimanere quella di togliere il privilegio ad altri (mi riferisco, ovviamente, alle baronie universitarie e della magistratura, che continuano ad averlo) e non quella di continuare una rincorsa nel tentativo di adeguare altri a quel privilegio. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini*).

SACCOMANNO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (*PdL*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i relatori, il Governo per la sua disponibilità, dopo lungo tempo e dopo gli ordini del giorno approvati nella finanziaria, e anche la disponibilità dei colleghi tutti ad esaminare la migliore attuazione possibile per affrontare una disuguaglianza da eliminare. Certo, hanno ragione i colleghi che sostengono che forse questo non è il percorso ottimale: dovevamo partire dall'alto, riequilibrare tutto, forse abbassando il limite e concedendo ai giovani di essere immessi su un canale di lavoro importante. Oggi, però, noi concediamo a quei giovani di non essere rottamati, e questo è già un fatto importante.

Su questa posizione, ritengo che tutto il Gruppo del PdL, ma anche altri colleghi che hanno espresso una posizione favorevole, potranno operare un risanamento rispetto a situazioni incresciose che da lunghi anni si sono perpetuate. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GUSTAVINO (*Misto-ApI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*Misto-ApI*). Signor Presidente, intervengo soltanto per rilevare un profilo che a me pare di particolare interesse in questa norma. Le stime dicono che tra 10 anni il Paese avrà bisogno di medici, soprattutto per alcune specialità. In allora, quella che oggi è una possibilità data

al singolo, sarà una possibilità di tutto il sistema. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAZZUCONI (*PD*). Signor Presidente, per le mie esperienze passate, convintamente annuncio il mio voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1 (testo 3), presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G18.7, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 18.7 e 18.10, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G18.7. Chiedo però alla prima firmataria, senatrice Biondelli, di aggiungere, alla fine, le parole «con particolare riguardo ai minori».

PRESIDENTE. Senatrice Biondelli, accoglie l'invito del relatore?

BIONDELLI (*PD*). Sì, signor Presidente.

SBARBATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*PD*). Signor Presidente, nell'esprimere soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno in esame, vorrei pregare il relatore e il sottosegretario Viespoli, che ha assicurato questa disponibilità ieri sera, di accogliere anche l'aggiunta relativa ai genitori adottivi o affidatari. Mi spiego: l'adozione e l'affido in Italia sono una materia molto delicata e difficile. È particolarmente difficile che vengano adottati o affidati bambini con handicap gravissimo, perché difficilmente le famiglie si sentono in grado di poterlo fare. Allora io credo non si possa negare ai pochissimi genitori che hanno questo coraggio civile, questa sensibilità profonda e questa disponibilità ad assumersi un carico così pesante su una questione così delicata, una possibilità che viene data ad altri.



PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SALTAMARTINI, *relatore*. Il mio parere è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, inserendo nel dispositivo, dopo le parole «figlio disabile», le altre «anche adottivo o affidatario», il che rispetta anche l'indicazione della senatrice Sbarbati.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accolgo l'ordine del giorno, con le modificazioni indicate.

PRESIDENTE. Senatrice Biondelli, accetta la proposta di modifica del relatore?

BIONDELLI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.7 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 27-*quaterdecies*.200 (testo 2), sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27-*quaterdecies*.200 (testo 2), presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27-*quaterdecies*, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G28-*bis*.200, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 28-*bis*.200, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Sono favorevole all'accoglimento.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28-*bis*.200 non verrà posto in votazione.

Sull'emendamento 28-*ter*.205, dichiarato inammissibile, era stato richiesto un chiarimento al presidente Azzollini, che però, al momento, non è presente in Aula.

GHEDINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI (*PD*). Signor Presidente, mi spiace che il presidente Azzollini non sia presente, ma mi sembrava che avessimo chiarito che l'emendamento è assolutamente non oneroso. Si tratta di una specificazione terminologica sulle facoltà di gestione dei dati in capo alle agenzie di lavoro. L'obiezione che poneva il presidente Azzollini era relativa al rischio che questo provvedimento potesse comportare maggiori oneri per le agenzie di lavoro pubbliche, e direi che senz'altro non è così, perché si tratta solo di specificare che tipologia di attività possono fare e che non possono assolutamente ricevere compenso dai lavoratori, norma prevista dagli accordi internazionali. Mi pare non sussistano dubbi.

PRESIDENTE. Capisco, senatrice Ghedini, ma l'emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 28-*ter*.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, consegno l'intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, dopo 13 mesi siamo finalmente giunti al termine dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 1167. Potremmo dire, vista la lunghezza dei tempi che ha caratterizzato il provvedimento, che almeno di questo possiamo essere contenti. Tuttavia questo rimane per noi l'unico motivo

di soddisfazione. In questi tre giorni di dibattito in Assemblea abbiamo sostanzialmente visto ripetersi un copione cui avevamo già assistito in Commissione: viene presentato il testo; si presentano gli emendamenti (magari all'ultimo minuto); grande e partecipato dibattito; grandi apprezzamenti per le utili osservazioni portate da ciascuno; ma poi, la maggioranza tira dritta per la sua strada, boccia tutti (o quasi) gli emendamenti dell'opposizione e fa sostanzialmente tutto da sola. Atteggiamento legittimo, per carità! La maggioranza governa (sottolineo che governa, non comanda). Naturalmente tutto ciò sarebbe maggiormente apprezzabile se le norme che costituiscono il risultato finale di questo lungo procedimento fossero, non dico totalmente condivisibili, ma almeno nella maggior parte apprezzabili.

Purtroppo, anche nel merito delle questioni, a parte qualche meritoria correzione minima, come nel caso dello sventato taglio delle risorse per l'assunzione dei ricercatori nelle università, il testo che ci accingiamo a votare è sostanzialmente quello uscito dall'esame delle Commissioni riunite 1ª e 11ª; un testo, sottolineo, che sino alle ultime due sedute delle Commissioni contava una ventina di articoli e che poi, tra il 29 ottobre e il 18 novembre, ha subito un vero proprio assalto, che lo ha trasformato in un mostro di oltre 50 articoli, sugli argomenti più disparati, ben lontani dal suo oggetto.

Ma cerchiamo di illustrare più dettagliatamente quali sono i punti più critici del provvedimento, quelli che sono alla base del voto contrario che tra poco il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà su questo testo.

Anzitutto lo spirito di fondo del provvedimento, che è stato ben illustrato dal collega Pardi in discussione generale: nella logica di un incontro libero delle forze del lavoro nell'ambito del mercato, lo Stato fa un passo indietro.

Tuttavia, se questo rafforzamento e valorizzazione dell'autonomia delle parti non fa i conti con la diversità delle parti stesse, se ciò si verifica su un terreno dove la bilancia delle forze è totalmente sperequata a favore dell'azienda, non si afferma un principio progressivo, che garantisca cioè la parte più debole, ovvero il lavoro e colui che fornisce il lavoro; abbiamo, invece, una situazione in cui l'azienda viene favorita proprio perché ha di fronte degli interlocutori deboli. Tutto ciò si è sostanziato nell'accantonamento o l'abbandono totale, già iniziato con il decreto-legge n. 112 del 2008, di tutte le innovazioni positive e condivise che erano state faticosamente raggiunte dal Governo Prodi con una trattativa democratica, aperta e costruttiva con le parti sociali, che si erano sostanziate nel protocollo sul *welfare* e nella conseguente legge n. 247 del 2007.

Al posto di tutto ciò, con le principali norme del disegno di legge n. 1167 al nostro esame si ritorna allo spirito di quella legge n. 30 del 2003 e di quel decreto legislativo n. 276 dello stesso anno, che io mi rifiuto di chiamare legge Biagi perché la considero un'offesa alla memoria e al pensiero di un bravo economista del lavoro, che ha comportato la proliferazione del morbo del precariato nel nostro mondo del lavoro: il ritorno alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; l'attenuazione delle

sanzioni contro il lavoro sommerso; le modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro; la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale; la nuova normativa in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici; la norma limitativa sul riscatto dei congedi di maternità o parentali; la modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap. E, ancora, l'uso strumentale, come ha spiegato egregiamente il collega Treu, delle norme sulla certificazione del contratto di lavoro; per non parlare poi dell'introduzione, totalmente insensata, per mezzo dell'articolo 24, della riforma degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

A proposito di questo, è stato detto dal relatore che si tratta di una stratificazione normativa virtuosa; si è detto di approvarlo, e che poi nella pratica si vedrà. Due argomentazioni che a mio avviso – credo che colleghi ben più competenti di me condivideranno – sono la negazione di quello che un buon legislatore dovrebbe fare in una materia così delicata.

La stratificazione normativa, con l'introduzione in un testo organico di norme scollegate dalle restanti parti del medesimo testo nel quale vengono inserite – stiamo parlando del codice di procedura civile – è quanto di più negativo si possa immaginare.

Quanto poi alla seconda argomentazione, essa è il classico modo con cui il legislatore non si assume la responsabilità di adottare una posizione netta su una materia delicata, scaricando sulle spalle dei soggetti che saranno chiamati ad applicare la normativa – in questo caso la magistratura del lavoro – l'onere di dare loro l'esecuzione più consona, naturalmente riservandosi la possibilità di addossare poi a quegli stessi soggetti le responsabilità per gli eventuali malfunzionamenti della normativa.

Vi è poi il problema delle deleghe al Governo per quanto concerne la disciplina in tema di lavori usuranti, sulla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del *welfare* e, cosa ancor più pericolosa (non naturalmente dal punto di vista procedurale, ma in base alla considerazione dello spirito con la quale ci si accinge ad affrontare la materia, esplicitato purtroppo dalle dichiarazioni di vari membri del Governo), sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Siamo sostanzialmente in presenza di deleghe in bianco che, considerate unitamente a quanto previsto dall'articolo 28, che rinvia ulteriormente l'esecuzione di quanto stabilito dalla legge n. 247 del 2007, significano l'espropriazione al Parlamento della sua funzione legislativa su materie di importanza capitale nell'attuale momento di crisi economica e sociale.

Tutto ciò è davvero in contrasto con quanto stabilito in materia di delega legislativa al Governo dall'articolo 76 della Costituzione. Come ha detto il collega Li Gotti illustrando la questione pregiudiziale presentata dal nostro Gruppo, il Parlamento deve fare le leggi e non ratificare ciò che impone il Governo, sovente anche con il voto di fiducia.

Viene quasi da ridere – e con questo vengo al terzo ed ultimo argomento sul quale si basa la nostra valutazione negativa del disegno di legge n. 1167 – a pensare che l'unica delega per la quale il testo in esame dettava una serie almeno decente di parametri a cui il Governo avrebbe do-

vuto attenersi nell'emanazione dei decreti delegati fosse quella sul diritto allo studio universitario contenuta nell'articolo 6-*bis*, dichiarato – giustamente, diciamo noi – inammissibile.

L'altro pesantissimo problema di questo testo è infatti l'accozzaglia di norme sugli argomenti più disparati che è stata inserita in testa e in coda al provvedimento. È qui necessario ribadire quanto già segnalato con la questione pregiudiziale: i disegni di legge collegati dovrebbero contenere interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria, in quanto funzionali alla realizzazione della manovra stessa. È palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte a noi un provvedimento collegato i cui contenuti vanno ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata a luglio. Peraltro, alcuni articoli del provvedimento originario – volti a tipizzarne il suo contenuto, prettamente di carattere finanziario – sono stati da esso espunti e trasposti in altri provvedimenti già approvati dal Parlamento.

Il contenuto assolutamente incoerente del disegno di legge n. 1167 lo pone insomma lontano dal configurare qualsiasi politica di settore equilibrata e completa. La drammatica attuale situazione del lavoro in Italia, caratterizzata, come già ben illustrato dal collega Lannutti, dalla presenza di un vero e proprio esercito di lavoratori precari richiedeva e richiede ben altro approccio e ben altre soluzioni. Noi non possiamo che ribadire la nostra preoccupazione. Il nostro Paese si sta avviando, secondo previsioni sia nazionali che internazionali, verso la quota di 500.000 lavoratori disoccupati in più, verso quella situazione, lo ribadiamo ancora, di crescita senza occupazione che rischia seriamente di lasciare una pesante eredità sociale per gli anni a venire. Non ci sembra davvero che con tali norme si possa contribuire ad affrontare seriamente questa drammatica questione. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, oggi eviterò ai colleghi di ascoltare il mio intervento in dichiarazione di voto e quindi le vorrei chiedere di poterlo lasciare agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Pistorio.

MAURO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO (*LNP*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io non consegnerò il testo scritto del mio intervento ma prenderò la parola per qualche minuto per ribadire l'importanza

del disegno di legge su cui fra poco saremo chiamati al voto finale, in un'Aula desolatamente vuota, e questo deve farci riflettere. Questo testo, infatti, scaturito da un lungo percorso di confronto e da modifiche apportate in sede di Commissioni riunite e di Aula, contiene importanti misure in tema di lavoro sia privato che pubblico. Di primaria importanza è la revisione del processo del lavoro, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla conciliazione, non più obbligatoria prima dell'apertura di una causa davanti al giudice, così come previsto da alcune proposte emendative presentate alle Commissioni di merito dal Gruppo Lega Nord.

Siamo inoltre soddisfatti per l'approvazione in quest'Aula degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo che riguardano le organizzazioni sindacali ed introducono il criterio ragionevole della rappresentatività a livello di amministrazione o su base territoriale, dando in questo modo maggior forza alla rappresentanza degli interessi dei nostri lavoratori. Riteniamo di notevole rilevanza anche l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Divina, presidente della Commissione straordinaria del Senato per il controllo dei prezzi, che impegna il Governo a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti pubblici, ovvero che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici. Inoltre, nel testo dell'ordine del giorno viene previsto che il Governo debba riferire al Parlamento tutti i casi in cui il compenso di questi manager superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Bisogna tagliare quei privilegi di cui godono i super manager. Non si può più accettare lo spreco di risorse pubbliche per pagare stipendi d'oro a dette persone. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Questa maggioranza dall'inizio della legislatura ha dimostrato ampia sensibilità nei confronti delle problematiche lavorative. Vorrei ricordare a tal proposito il varo del cosiddetto decreto Brunetta sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Diverse norme contenute inizialmente nel collegato in esame sono state inserite nella riforma Brunetta. Una su tutte che mi preme ricordare, e che è stata fortemente voluta e sostenuta dal Gruppo Lega Nord, è quella riguardante la territorializzazione dei concorsi pubblici, *ex* articolo 6 del testo in esame, ed ora contenuta in uno dei decreti legislativi attuativi della legge Brunetta.

Nella proposta di legge che quest'Aula sta ora esaminando sono comunque contenute altre norme sul lavoro pubblico, le quali vanno sempre nella direzione di attuare politiche di rinnovamento volte a risolvere i problemi di inefficienza e di inefficacia dell'attuale pubblica amministrazione. Per fare ciò, ci si attende che il mercato del lavoro pubblico converga verso quello del lavoro privato, anche prevedendo forme di mobilità del personale e rendendo trasparenti le valutazioni dell'operato degli addetti alle funzioni pubbliche. Vengono inoltre previste misure atte a garantire pari opportunità ed assenza di discriminazione nelle pubbliche amministrazioni.

Questa coalizione di Governo sta facendo molto per la nostra gente e sta adottando provvedimenti importanti in tema di lavoro e anche in tema di sicurezza sul lavoro. Infatti, prima della pausa estiva, è stato portato a compimento il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e anche in quel caso, ricordo, in un'Aula desolatamente vuota). Si tratta di un segnale di come l'attuale maggioranza abbia una intenzione specifica nella risoluzione definitiva di questo grave problema, che comunque non ha e non può avere un colore politico. Infatti, ogni giorno si apprendono notizie riguardanti lavoratori che perdono la vita o rimangono feriti gravemente mentre svolgono il loro lavoro. Questa realtà sta determinando una vera e propria emergenza sociale, una guerra silenziosa, che deve richiamare tutti, e le istituzioni per prime, ad intervenire per regolare con maggiore e assiduo impegno un mercato del lavoro non sempre rispettoso delle regole e spesso indifferente alla tutela fisica dei lavoratori.

È soprattutto nell'economia sommersa che si verifica il maggiore numero di morti bianche. Nel disegno di legge che stiamo per votare oggi, in questa Assemblea, si definiscono nuove misure contro il lavoro sommerso, un fenomeno da contrastare con ogni mezzo, fuori da ogni regola basata sull'utilizzo e lo sfruttamento per lo più della manodopera extracomunitaria irregolare. È proprio qui che si verificano commistioni tra il cosiddetto lavoro nero e l'immigrazione clandestina.

All'interno di questo quadro già complesso della condivisione del lavoro nel nostro Paese si aggiunge sfortunatamente anche il basso potere d'acquisto degli stipendi e dei salari della nostra gente che, nel momento economico attuale, non riesce ad arrivare con tranquillità alla fine del mese e che cerca di far fronte alle cresciute difficoltà economiche ricorrendo al cosiddetto doppio lavoro. È necessario quindi, e non più rinviabile, un intervento per garantire ai nostri lavoratori un potere di acquisto che non vada via via diminuendo, come sta accadendo in questi ultimi tempi. Siamo di fronte ad una realtà in cui c'è un forte freno allo sviluppo del Paese, che mette in seria difficoltà le famiglie, che non ce la fanno ad arrivare alla terza, e a volte alla seconda settimana del mese. Questo – lo ribadisco – è un tema reale che deve essere affrontato in tempi brevi.

Siamo soddisfatti dell'approvazione dell'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, nel limite delle risorse stanziare, l'applicazione di un coefficiente del territorio utile per la rivalutazione delle retribuzioni e degli stipendi pubblici che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Vorrei ricordare che vi sono state ragioni storiche e sociali, che hanno caratterizzato gli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno portato all'approvazione dello Statuto dei lavoratori e ad una retribuzione uguale ed uniforme per tutti.

A quarant'anni di distanza dall'introduzione del sistema di contrattazione collettiva su base nazionale e dopo l'abolizione della scala mobile –

vorrei ricordarlo ai miei colleghi senatori *ex sindacalisti* – non vi sono però stati altri elementi regolari che abbiano mantenuto il rapporto stipendi-costi della vita in equilibrio o che abbiano cercato di porre rimedio alle differenze economiche che permangono nelle diverse realtà territoriali. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Con l'intento di garantire uguali diritti a tutti i lavoratori, si è creato invece un sistema che ha fatto aumentare la disparità tra loro. Se è vero che in questo contesto certe politiche avevano un senso, in quello attuale sono assolutamente inadeguate e obsolete, e quindi, ora quanto mai, è necessario promuovere una riforma del sistema che, nel rispetto dei diritti acquisiti, segua i principi costituzionali dell'uguaglianza sostanziale e del diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa.

La Lega Nord Padania vuole intervenire in maniera decisa per non deludere coloro che hanno dato la loro fiducia alle nostre battaglie ventennali e dare finalmente quelle risposte che la nostra gente si aspetta. È necessario introdurre un principio per l'applicazione di un coefficiente del territorio per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, nella convinzione che possa servire da esempio e da volano per una riforma in senso territoriale della contrattazione anche nel settore privato. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Anche un maestro delle riforme in tema di lavoro, come Marco Biagi, nel Libro bianco sul lavoro rilevava, tra l'altro, che ciò che deve essere salvaguardato non è tanto il valore assoluto della retribuzione, bensì il suo reale potere di acquisto. In questa idea vi era una spinta sociale e riformatrice, propensa al cambiamento, in cui noi, come Lega Nord, ci riconosciamo in pieno.

Mi auguro che quest'Aula possa cogliere il significato più profondo delle mie parole e capisca quanto ormai sia arrivato il momento di attuare un'importante riforma del mercato del lavoro per una nuova società, moderna e al passo con i tempi. Come Gruppo Lega Nord, non ci stancheremo mai di ripetere che questo Paese ha bisogno delle riforme. Per noi è diventato un obbligo morale: in campagna elettorale abbiamo fatto delle promesse, e ora, con i fatti e il nostro impegno, le porteremo avanti. L'attuale maggioranza ha già intrapreso un percorso di riforme tese a migliorare le condizioni di vita della nostra gente; basti pensare al federalismo fiscale o alle misure per la stabilità della finanza pubblica e del credito per la liquidità delle banche.

In un momento come quello che stiamo vivendo oggi, tutti devono fare la loro parte e, quando dico tutti, mi riferisco alle forze politiche, sindacali, datoriali e alle banche. Bisogna andare avanti con il processo riformista attraverso un confronto costruttivo, fuori dagli schemi ideologici e di contrapposizione tra i diversi schieramenti. Occorre evitare strumentalizzazioni, che non servono certo per risolvere i problemi del Paese. Bisogna cercare invece di fornire risposte concrete al mondo del lavoro e alle imprese, che si trovano in un periodo di difficoltà. Le riforme vanno assolutamente affrontate senza pregiudizi e senza esasperare gli scontri o i



toni del dibattito, seguendo la strada del dialogo, che da sempre vogliamo percorrere. Gli interessi dei lavoratori non sono mai parsi in conflitto con l'interesse della crescita e dello sviluppo dell'intero Paese. Ci auguriamo, quindi, che questo provvedimento e tutti gli interventi posti in essere dalle istituzioni per rinnovare il mondo del lavoro possano essere attuati concretamente e possano produrre quei risultati da tempo auspicati.

Quarant'anni fa, in occasione dello sbarco sulla luna, si parlò di questo evento come di un piccolo passo per l'uomo, ma di un balzo gigantesco per l'umanità. Speriamo che l'approvazione dell'ordine del giorno in tema di riforma delle buste paga in senso territoriale sia un piccolo passo che possa portare ad un importante miglioramento della vita di tutti i giorni della nostra gente. Per queste ragioni, esprimo, a nome del Gruppo che qui rappresento, il voto favorevole della Lega Nord sul disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

TREU (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del nostro Gruppo. Anche riprendendo molti degli interventi svolti dai colleghi, voglio motivare meglio il voto che intendiamo esprimere. Mi atterrò al tema, che è già molto vasto, senza trattare, come ha fatto chi mi ha preceduto, altri argomenti che pure sarebbe importante ricordare.

Faccio un'osservazione di metodo, che poi è di carattere politico generale, prima di passare ad osservazioni specifiche. Questa è un'occasione perduta, nonostante sia stata accompagnata da mesi di lavoro, e nonostante che l'esame di tali questioni sia cominciato nella notte dei tempi. Questo provvedimento è arrivato nel mezzo di una crisi. Sarebbe stato necessario fare molto di più e con più ordine. Si interviene invece tardi, a spizzico, rinviando gli impegni più seri che si sarebbero potuti prendere di fronte ad una crisi come questa. Molti altri Governi stanno facendo passi analoghi, proprio ora che si cominciano a vedere dei segnali di ripresa. Per fare questo, non occorrono provvedimenti tampone, disorganici, come sono in larga parte questi, ma qualcosa di più.

Anche in questo caso mi dispiace di aver sentito ancora una volta dire che non è più tempo di riforme, come nel caso del sottosegretario Viespoli o di alcuni Ministri di questo Governo, tra cui i ministri Brunetta e Sacconi. La stessa collega Mauro ha poi fatto un proclama di riforme tanto ambizioso quanto poco effettivo, dal momento che in tale direzione non si è riusciti a fare niente. Ad esempio, è da tanto tempo che si parla di ammortizzatori sociali e della loro riforma, ma qui non si è voluto, nonostante specifiche deleghe in tal senso, fare niente. Neppure si è ritenuto di intervenire su una questione specifica legata all'allungamento di casse integrazioni in scadenza, secondo una richiesta che viene da tutte le parti sociali. In questo senso, abbiamo presentato specifici emendamenti. In-

somma, è stata un'occasione perduta, tant'è vero che, come si è visto sia dalle relazioni che dagli interventi svolti è emersa ben poca disponibilità al dialogo su qualche punto significativo, che pure abbiamo sollevato.

Passo ora ad una seconda osservazione generale, prima di entrare nel merito di specifiche questioni di merito. Osservo che questo provvedimento è uno tra i peggiori in quanto a modalità tecniche di assemblaggio. C'è dentro di tutto. Quando poi il relatore Castro parla di complessità, rispondo che sappiamo che nel mondo la complessità esiste, ma proprio per questo motivo si richiedono interventi organici, meditati, equilibrati e non una specie di Arlecchino, come quello al nostro esame. Siamo colpiti dal fatto che in questa arlecchinata non si sono voluti considerare, dal momento che si era in questa logica, punti specifici, magari meno ambiziosi di quelli da me citati in precedenza e relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali o dei lavori usuranti. Faccio riferimento piuttosto a questioni su cui c'è un potenziale consenso: ad esempio, molte questioni che attengono alla semplificazione e alla velocizzazione dei processi si potevano considerare, come del resto ho avuto anche modo di dire nel corso dell'esame degli emendamenti. Abbiamo proposto misure che effettivamente ridurrebbero, in particolare, il carico del contenzioso previdenziale, che resta enorme. Eppure, così non è stato.

Una proposta analoga l'abbiamo fatta – e non da oggi – sullo sportello unico per connettere servizi per l'impiego e ammortizzatori. È in questo momento una soluzione utilissima, soprattutto se si tiene conto che il Governo ha sempre detto che funzioniamo male proprio perché non c'è questo nesso. Siamo arrivati al punto che la vicenda dell'intermediazione a titolo gratuito, e dunque un doveroso richiamo a regole internazionali, è stata incomprensibilmente espunta. Ciò ha a che fare anche con la confusione in cui si è chiamati a legiferare.

Venendo al merito, riconosciamo però che alcuni interventi di manutenzione sono stati apprezzabili e apprezzati, come abbiamo detto e fatto anche in Commissione, nonostante anche lì vi fosse poco dialogo e ci si trascinasse da una seduta all'altra. Abbiamo contribuito, per esempio, a sanare situazioni di contratti a termine irregolari, e abbiamo apprezzato qualche norma sulla trasparenza nel pubblico impiego, che è una vecchia battaglia che abbiamo condotto anche in altra sede. Insomma, qualcuno di questi provvedimenti è anche merito nostro, ma si perde nel *mare magnum* di questo contenitore indistinto.

E veniamo all'ultima serie di osservazioni che desidero muovere, visto che sono molto pesanti quelle che abbiamo già richiamato: al di là di quanto ho appena ricordato, vi sono nel merito interventi gravi, che indicano una linea di tendenza che potenzialmente non è di flessibilizzazione razionale dei mercati, del lavoro e dei servizi, ma di deregolazione considerata. Ed ecco il punto in cui la schizofrenia regna sovrana: questo si verifica insieme a interventi che con un po' di velleitarismo vorrebbero raddrizzare le gambe a punti specifici, per esempio in materia di pubblico impiego, che richiederebbero ben altri interventi. Abbiamo visto deleghe generiche e invasive, in una materia che tra l'altro è oggetto di contratta-

zione, come quella riguardante i permessi, le aspettative e l'handicap: ma insomma, non è così che si fa! C'era bisogno di razionalizzare la materia? Ebbene sì, saremmo disposti a collaborare, ma non così. Abbiamo già detto di questa norma, piccola ma odiosa, relativa alla possibile revoca del *part-time* nel pubblico impiego, e non si capisce chi ispiri queste norme, assolutamente lesive. Abbiamo discusso a lungo della cosiddetta *Authority* e dei comitati in materia di *mobbing*, eguaglianza, eccetera. Insomma, in Italia abbiamo un guaio: anche quando ci sono leggi buone – come ad esempio in materia di pari opportunità – siamo debolissimi nella fase di implementazione. Abbiamo *Authority* confuse e deboli. Qui cosa vogliamo fare? Mettiamo insieme due o tre organismi che non ci azzeccano niente – come si suol dire – con il risultato di indebolire ulteriormente un settore critico.

Questi, quindi, sono punti specifici molto negativi, che indicano una linea di tendenza sbagliata, i più gravi dei quali – come abbiamo segnalato – riguardano proprio il cuore del diritto del lavoro. Le critiche che abbiamo mosso alle norme sulla certificazione e sull'arbitrato sono volte a richiamare l'attenzione sul fatto che, certamente, dobbiamo e possiamo sveltire i processi e favorire una migliore comprensione da parte dei giudici della realtà; la certificazione serviva a questo, ma non possiamo usarla per soppiantare un controllo di legalità, cosa che non reggerà ad un giudizio costituzionale, come abbiamo già detto.

Uguualmente in materia di arbitrato, io personalmente – ma non solo – da anni vado dicendo che questo va valorizzato, perché sappiamo che – per com'è attualmente – in Italia non lo è, in quanto è troppo debole e può essere infilzato da chiunque. Abbiamo avanzato però una proposta in linea con l'Europa, in base alla quale un arbitrato governato da contratto collettivo possa essere forte: adesso, che questa proposta non è stata accettata, si passa all'estremo opposto, per cui siamo l'unico Paese del mondo che fino a ieri non aveva l'arbitrato in materia di lavoro e oggi ne ha uno libero per iniziative individuali, cosa che non esiste neanche in Uzbekistan. Sinceramente non ho capito la logica di questa materia di cui abbiamo discusso a lungo, e di cui a lungo abbiamo detto che doveva essere superata (e credo che anche molte delle parti sociali concordassero).

Ed ecco l'ultima chicca, che ancora una volta abbiamo sentito più volte ricordare in questa sede: le deroghe del contratto nazionale in sede locale dovrebbero essere fatte però da ipotetici sindacati rappresentativi sul livello territoriale (e noi siamo favorevoli al decentramento!). Qui rinnovo veramente il mio appello sul punto: colleghi, guardate che questa è una falla nel sistema; sarà che adesso ce ne sono due o tre, ma – pur non volendo essere profeta – sottolineo il fatto che questa può aprire la stura a sedicenti sindacati e sindacatini nei più remoti angoli della nostra articolata penisola, con un effetto potenzialmente devastante, sia per i sindacati sia per gli imprenditori, come ha spiegato anche il collega Sangalli.

Queste sono cose che veramente inquinano anche quel poco di buono che c'era in questa normativa.

In conclusione, ho esemplificato alcuni punti che dimostrano che abbiamo perso un'occasione per aiutare, anche con questo provvedimento, la ripresa. Vi abbiamo inserito delle zeppe che preparano condizioni peggiori in una situazione già grave com'è la crisi che stiamo vivendo. Per questo voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è il prodotto di una lunga riflessione ed elaborazione.

Sul testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento, le Commissioni riunite 1 a e 11 a del Senato hanno infatti svolto un esame particolarmente ponderato, iniziato a novembre 2008 e che, dopo l'acquisizione delle riflessioni e delle opinioni delle organizzazioni sindacali e datoriali, nonché degli enti, delle associazioni e degli istituti di ricerca interessati, si è protratto per 21 sedute. Le numerosissime modifiche al testo giunto dalla Camera sono state accolte in seguito alla presentazione di più di 400 emendamenti, principalmente d'iniziativa parlamentare.

Essendosi l'esame del testo protratto per un periodo assai ampio, è ovvio che al contempo siano intervenuti vari provvedimenti che il Governo ha posto in essere, con carattere di urgenza, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale, sostenere il reddito dei lavoratori e promuovere la ripresa degli investimenti e dei consumi. Le modifiche introdotte al testo originario hanno dunque avuto anche lo scopo di adeguare il testo alle disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

Nel complesso, il disegno di legge reca – in parallelo rispetto agli interventi urgenti già effettuati – un'opera più meditata di modifica di alcuni istituti giuridici del mercato del lavoro e del processo del lavoro. Al riguardo si tratta peraltro solo di un primo passo, in quanto il provvedimento reca diverse deleghe, oltre a riaprire i termini di alcune deleghe scadute.

Tale è il caso delle deleghe concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato e la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile, che richiederanno sicuramente un'opera di riscrittura di diverse parti della legislazione in materia di lavoro adottata negli ultimi decenni.

In particolare, il tema dell'occupazione femminile – è bene ricordarlo e sottolinearlo – costituisce uno dei problemi principali che deve affrontare il nostro Paese ai fini della crescita del tasso di occupazione e del prodotto interno e, quindi, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, nei prossimi decenni, nonché del costo crescente dei sistemi di previdenza sociale e di sanità pubblica.

Non mi soffermo sugli aspetti riguardanti il mondo del lavoro nel pubblico impiego, che hanno subito anch'essi delle modifiche: il nostro intervento legislativo si è infatti conformato nel tempo alla riforma attuata dal ministro Brunetta, che, attraverso il decreto legislativo n. 150 del 2009, ha voluto imprimere un segno concreto di efficienza e modernizzazione del nostro apparato amministrativo per renderlo rispondente ai principi di sussidiarietà e responsabilità nell'erogazione dei servizi offerti ai cittadini.

Riguardo alle norme immediatamente precettive, desidero però sottolineare le modifiche apportate al cosiddetto decreto Biagi: si tratta, infatti, di modifiche importanti che, nel muoversi nella filosofia di fondo di quel decreto, ne completano però il disegno. Un particolare rilievo assume in questo quadro la reintroduzione della possibilità di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto *staff leasing*, uno strumento prezioso che verrà così posto a disposizione soprattutto delle piccole imprese, consentendo loro di accedere a qualificati strumenti gestionali in modo congiunturale, senza doverne pagare gli alti costi operativi.

In conclusione, la struttura del provvedimento, basata sul ricorso alla delega legislativa, appare pienamente motivata dalla complessità e dalla difficoltà di gran parte della materia cui esso attiene. Ciò permetterà di intervenire, nell'ambito di principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento nelle deleghe stesse, in modo mirato ed efficace, con l'adeguata e necessaria duttilità.

Complessivamente, il provvedimento rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto già contenuto nella cosiddetta legge Biagi, di cui costituisce una conferma ed un completamento al tempo stesso, e presenta punti di forza particolari che costituiscono la traduzione concreta di alcuni impegni qualificanti assunti nel programma di Governo.

I dati recentemente elaborati e resi noti dall'OCSE hanno confermato che, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia ha saputo affrontare la crisi complessiva con strumenti dotati di una più spiccata capacità di incisione e che dunque essa prima e meglio degli altri si sta avviando verso una fase di segno positivo. Proprio alla stregua di queste considerazioni va letto quel capitolo del provvedimento che si riferisce agli ammortizzatori sociali: un tema, questo, sul quale il Governo si è mosso con tutta la duttilità necessitata dall'alluvionalità della crisi che ha colpito il nostro Paese, resa ancora più drammatica dallo scenario devastato dell'intero panorama economico-finanziario del mondo globalizzato.

Il testo assume un particolare rilievo per tutta la parte che rivisita il processo del lavoro, con una particolare enfasi sul ruolo della conciliazione e dell'arbitrato, che accentua e valorizza l'autonomia delle parti contrattuali e sociali. A questo riguardo, a proposito delle osservazioni mosse dal senatore Treu, non posso che rimandare a quanto già osservato in tema di intervento su quell'articolo: il principio dell'autonomia privata, che è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema civilistico, è stato riaffermato in maniera certa: principio dell'autonomia contrattuale che fa parte del concetto di libertà inteso in senso ampio e che non conosce

limiti, se non quelli che indica lo stesso codice, laddove si parla di autonomia privata che comunque non collida con le norme imperative, con le norme relative all'ordine pubblico e al buon costume. Al di fuori di questi limiti posti dal nostro sistema, l'autonomia contrattuale può espandersi nel modo che più si crede opportuno.

Abbiamo dato voce a questo principio fondamentale, e abbiamo fissato alcuni paletti, per evitare che interpretazioni, sicuramente non condivisibili o per lo meno conflittuali, potessero andare contro il bene fondamentale della chiarezza e della certezza del diritto. È questo un tema fondamentale sul quale, più che ricevere i moniti del centrosinistra, preferiamo prenderci i meriti di questa coraggiosa riforma effettuata.

È questo un passaggio che senz'altro rappresenta, rispetto alla tradizione italiana, un momento fortemente innovativo, se non addirittura dirimpente: si degiurisdizionalizza, in questo modo, un processo la cui introduzione, come ben sanno gli operatori e gli studiosi, fu motivata dall'esigenza di garantire celerità ed immediatezza, e che a maggior ragione necessita oggi di tempi rapidi.

Un altro punto particolarmente qualificante del testo è rappresentato dalle misure contro il lavoro sommerso che, modificando la disciplina in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare, si configurano in linea con gli obiettivi preannunciati dal ministro Sacconi all'interno del Libro verde sul futuro del modello sociale. Il *target* imposto dal Trattato di Lisbona (tasso di occupazione al 70 per cento, con un 60 per cento di occupazione femminile) deve infatti essere inteso come un obiettivo concreto che si realizza solo con la partecipazione dei cittadini ad un mercato del lavoro regolare, che è il primo passo verso la «vita buona» di cui si fa menzione nel Libro bianco.

Sono queste le ragioni che spingono il nostro Gruppo a sostenere questo provvedimento.

Prima di concludere, signor Presidente, desidero rivolgere un ringraziamento ai senatori membri della Commissione, di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato con grande impegno. Un ringraziamento particolare va ai relatori di minoranza e di maggioranza, per un sistema che sicuramente riceve una profonda innovazione, ciò che è il primo passo verso la strada così icasticamente disegnata nel Libro bianco del ministro Sacconi. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, senatore Castro, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

**È approvata.**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PdL*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1500-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,59)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1500-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, consegnerò il testo scritto della relazione, ma vorrei completare l'intervento con alcune brevi considerazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BETTAMIO, *relatore*. Innanzi tutto, desidero sottolineare che in meno di un anno il Ministro degli affari esteri ha già effettuato tre visite negli Emirati Arabi Uniti ed il Presidente del Consiglio si appresta a farne un'altra. Ciò indica quanto sia importante, sia dal punto di vista politico che economico, ratificare questo Accordo. È importante sotto il profilo politico per il ruolo strategico che gli Emirati Arabi ricoprono in tutto il Golfo; per l'Italia, però, è importante anche sotto il profilo economico, non solo perché essi costituiscono uno dei principali mercati per l'esportazione di materiale di armamento italiano, ma anche perché sono il prin-

cipale mercato di sbocco delle nostre esportazioni in Medio Oriente e in Nord Africa. Se le mie informazioni sono esatte, abbiamo superato, per quanto riguarda il saldo delle esportazioni, il tradizionale partner commerciale degli Emirati, che è la Francia. Ciò vale anche per la presenza dei nostri imprenditori, che in quello Stato svolgono un ruolo assai importante, se non basilare, nello sviluppo delle infrastrutture e di quanto è connesso alla costruzione e all'ammodernamento dei territori.

Per tale motivo, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caforio. Ne ha facoltà.

CAFORIO (*IdV*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il mio intervento in forma scritta per poterlo allegare al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, come ricorderanno i colleghi senatori, questo Accordo aveva presentato una serie di criticità nel suo primo passaggio al Senato, che sono state ben evidenziate negli interventi svolti sia in Commissione che in Aula ed, in particolare, da una serie di ordini del giorno presentati dal senatore Pedica per il Gruppo Italia dei Valori.

Nel passaggio alla Camera dei deputati, alcune di queste criticità sono state prese in considerazione, tanto è vero che è stato aggiunto l'articolo 3 in cui si prevede che: «Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni».

L'articolo 5 dell'Accordo «al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attività di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento» non aveva previsto questo meccanismo. Secondo l'opposizione, tale mancanza era particolarmente grave perché, se andiamo a vedere i materiali che possono essere commercializzati con gli Emirati Arabi Uniti, sono elencati, al punto *b*) dell'articolo 5, bombe, mine, missili, siluri e loro dispositivi di controllo. Ora, noi sappiamo che, ormai da oltre 10 anni, le mine sono state messe al bando dalla comunità internazionale.

Auspichiamo, quindi, pur mantenendo il nostro parere, a questo punto in parte risolto dalla modifica ottenuta alla Camera, che si possa includere all'interno dell'avvio dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti un passaggio parlamentare di verifica, se non altro dal punto di vista politico e generale



della questione, perché potrebbero esserci delle gravi infrazioni al diritto internazionale.

Segnalo, infine, lo spassosissimo punto *h)* dell'articolo 3 dell'Accordo dove, tra le varie attività che godranno della cooperazione sviluppata tra le parti, vi sono anche le attività culturali e sportive in campo militare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vita. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, dobbiamo avere molta cura di non considerare queste ratifiche delle sinecure, per l'appunto, o degli atti strettamente burocratici. Quanto ha detto il collega Perduca ha già chiarito molti punti. Tuttavia, io rivolgo un appello a riconsiderare questa ratifica e, certamente, il voto favorevole alla medesima, che io non darò.

L'articolo 5 dell'Accordo (pur con la specifica dell'articolo 3 del disegno di legge che novella il testo precedente e, tuttavia, lascia nel generico la possibile applicazione) è, nelle sue varie lettere, di una pericolosità estrema, sia per quanto dice relativamente al commercio delle armi e alla reintroduzione, persino, delle mine, che poi per quanto può essere implicito in stesure così vaghe e onnicomprensive. Materiali specifici per uso militare: cosa sono? Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare: cosa sono? Ancora, cosa sono gli equipaggiamenti per la guerra elettronica e gli equipaggiamenti digitali per le comunicazioni?

Vorrei sottolineare, al Governo e alle colleghe e colleghi, che questo atto merita, nell'anno di grazia 2009, di essere riconsiderato, perché esso somiglia a una sorta di protocollo aggiuntivo agli atti di guerra dell'Ottocento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, a me non risulta che ci sia stata questa visione catastrofista in Commissione esteri quando si è esaminato il provvedimento. Esso è un rapporto di collaborazione sulle politiche della difesa, un'operazione sempre nel settore della difesa, ed è vero che è anche un rapporto sul fronte della eventuale fornitura di armi o di armamenti.

Ricordiamo che noi abbiamo soldati presenti su scenari diversi, tra cui l'Afghanistan, che non è raggiungibile con mezzi civili. Vi è quindi la necessità di disporre di ponti aerei e di basi, come ad Abu Dhabi ed Al Batin; strutture che, con un accordo non ancora ratificato, gli Emirati Arabi Uniti hanno consentito di realizzare proprio sul sito di Al Batin.

Gli Emirati stanno acquistando elicotteri, navi ed aerei e sono molto interessati alla produzione italiana perché – ahimè – oltre a produrre tante altre cose, l'Italia ha un'industria bellica importante che produce elicotteri appetibili e ha stipulato una convenzione prima con gli *Eurofighter* e poi con gli JSF che saranno i prossimi aerei, costruiti in parte anche in Italia,

che adotteranno tutte le aeronautiche dei Paesi più sviluppati. Ebbene, guardiamo anche a questo settore con una certa attenzione e non con noncuranza o addirittura con una preoccupazione aprioristica e ingiustificata.

Gli Emirati sono l'unica finestra dell'Europa sull'Asia. Oggi abbiamo degli ottimi rapporti e il mio intervento, più che rispondere ai colleghi, era mirato a proporre un'osservazione al sottosegretario Mantica. Gli Emirati hanno una forte volontà di collaborare con l'Europa e in particolare con l'Italia. Infatti collaborano con i nostri militari, ma si sentono un tantino accantonati perché, nei rapporti diplomatici, rischiamo di dimenticare che sul loro territorio non abbiamo soltanto una base di trasferimento, un aeroporto dove si interscambiano mezzi civili e si utilizzano mezzi militari. Ebbene – mi rivolgo al sottosegretario Mantica – quando i nostri diplomatici e alti ufficiali, per raggiungere i nostri contingenti in Afghanistan, necessariamente, transitano per Abu Dhabi, invece di accelerare il viaggio, come sempre accade, magari potrebbero prendersi un giorno in più per rendere i giusti onori alla diplomazia e al Governo di quel Paese, davanti al quale il nostro Paese appare quasi solo come un utilizzatore del loro suolo nazionale, dati gli scarsi rapporti diplomatici.

Questo Accordo, estremamente utile, viene a sanare ciò che nel tempo abbiamo gestito in modo abbastanza informale, anche se, comunque, ci ha dato buona prova che i rapporti diplomatici con quel Paese siano ottimi. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo LNP.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcenaro. Ne ha facoltà.

MARCENARO (*PD*). Signor Presidente, questo Accordo ritorna per la ratifica, come ha ricordato il collega Perduca, dopo una discussione alla Camera che ha chiarito e migliorato il testo del disegno di legge. Naturalmente, tale Trattato è relativo alla cooperazione nel campo della difesa ma, a meno che non vi sia un'obiezione generale a qualsiasi accordo che riguardi la cooperazione nel campo della difesa, e che quindi riguardi naturalmente la fornitura di armi e di apparati militari, non è francamente data, a mio parere, una ragione per cui accordi di questo tipo possano essere conclusi con altri Paesi e non con gli Emirati Arabi Uniti. Non esiste una ragione specifica che si possa opporre: gli Emirati Arabi Uniti non sono né la Birmania né un altro Paese con il quale sia impraticabile un accordo di cooperazione militare.

Questo mi pare il punto sostanziale. Il fatto, poi, che questo avvenga in un quadro come quello definito con l'ultima stesura del disegno di legge di ratifica, che mette al riparo da problemi che si potrebbero manifestare (e penso in particolare alla questione delle mine), costituisce un elemento di garanzia che in Commissione dopo l'approvazione unanime della Camera dei deputati, ci ha portato a dare un voto favorevole a questo provvedimento, che riconfermiamo in questa sede. (*Applausi dei senatori Bianco e Azzollini.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, *relatore*. Rinuncio ad intervenire in replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, credo che il dibattito abbia assolutamente chiarito le ragioni per cui il Governo porta in Aula la ratifica. Si è discusso molto; il Governo ha accettato alla Camera di fare un emendamento che noi crediamo garantisca – come peraltro lo stesso senatore Perduca ha riconosciuto – alcune garanzie nella gestione di questo accordo. Il Governo in questa sede non può che sottolineare l'urgenza e l'importanza strategica di un accordo di questo tipo con gli Emirati Arabi Uniti.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, se ricordo bene, due settimane fa, quando abbiamo esaminato altre ratifiche internazionali, ne è scaturito un dibattito relativamente al numero dei senatori che effettivamente seguono il dibattito nel merito e poi partecipano alla votazione dei provvedimenti. Visto e considerato che sembrava di aver acquisito un parere favorevole da parte di tutti i Gruppi, chiedo a 12 colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

### *Verifica del numero legale*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1500-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.  
Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.  
Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1500-B**

PRESIDENTE. Gli articoli 4 e 5, corrispondenti agli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, pur votando favorevolmente, continuiamo ad avanzare la legittima pretesa che in futuro si provveda ad eliminare del tutto il termine mine da questo accordo stipulato con gli Emirati Arabi e nel prosieguo. Mi vedrà altrimenti costretto a non votare più le ratifiche internazionali per quello che riguarda l'inserimento di questa parola.

Cari colleghi, ci troviamo anche oggi a votare su disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. L'argomento delle ratifiche è trattato, come spesso ho denunciato, alla stregua di un tappabuchi – lo ha detto anche il collega Perduca – per quei momenti in cui la Presidenza non sa cosa mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato.

Noi dell'Italia dei Valori ci siamo sempre opposti a questa concezione della politica estera da parte dell'Assemblea parlamentare, come di una burocratica ratifica di accordi stretti dal Governo, sulla quale il Parlamento non abbia niente da dire e da modificare con la sua riflessione.

Ho denunciato la scarsa partecipazione dei colleghi, i pochi interventi e la mancanza di dibattito. Forse appunto per questo condivido la tesi del collega Perduca di chiedere il voto elettronico in futuro se non dimostrerete la responsabilità di capire cosa state votando, perché molte volte votate senza sapere cosa. (*Proteste dal Gruppo PdL*).

Ho denunciato questa scarsa partecipazione, ma oggi devo dirvi che al disinteresse del Parlamento non posso che dare ragione. È ormai chiaro, infatti, che il Parlamento di politica estera non può occuparsi in questa legislatura. Questo paradigma allarmante ce lo ha chiarito ieri sera il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il Presidente del Consiglio, infatti, alle ore 18,25 di ieri ha diramato un comunicato stampa nel quale ha affermato: «Ho ricevuto una telefonata da parte del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nel corso della cordiale conversazione è stata esaminata principalmente la situazione in Afghanistan ed il Presidente americano ha illustrato i punti salienti della revisione strategica che l'amministrazione Usa si appresta a varare. Il presidente Obama ha elogiato il ruolo di *leadership* svolto dal presidente Berlusconi sulla questione afgana e sui numerosi altri teatri di crisi, chiedendo il sostegno dell'Italia nel rafforzamento dell'impegno della comunità internazionale in Afghanistan. Il *Premier* ha accolto positivamente questa richiesta». Questo è ciò che abbiamo letto, cari colleghi. Ebbene, io trovo che sia raccapricciante che Berlusconi decida, da solo, sul potenziamento dei soldati italiani in Afghanistan con una cordiale telefonata a Obama, senza aver sentito il Governo né consultato il Parlamento.

NESSA (*PdL*). Fate decidere a Di Pietro!

PEDICA (*IdV*). Ma, ripeto, voi non ragionate, e continuate a dire di sì al vostro padrone. (*Vive proteste dal Gruppo PdL*). Io trovo che sia raccapricciante che ciò avvenga mentre il disegno di legge di proroga delle missioni è ancora in discussione davanti alle Commissioni riunite esteri e difesa del Senato. Trovo raccapricciante che Berlusconi faccia promesse di inviare soldati in Afghanistan, quando in finanziaria i soldi per le missioni internazionali non ci sono. Non ci sono! (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Pedica, si rivolga alla Presidenza: non parli ai colleghi, perché se si rivolge ai colleghi, ovviamente, indirettamente li stimola.

PEDICA (*IdV*). Voi continuate a votare anche se non ci sono i soldi.

L'annuncio di Berlusconi mi ricorda tanto quello fatto da un altro *leader* italiano il 10 giugno del 1940 dal balcone di Piazza Venezia, che iniziava con «Combattenti di terra, di mare e dell'aria!» (*Proteste dal Gruppo Pdl. Applausi ironici*). Ricordate, voi che non ragionate.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Buffone!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

VICECONTE (*PdL*). È lui che infierisce, Presidente.

PEDICA (*IdV*). Anche allora non c'erano i soldi per garantire sicurezza ai soldati, che andavano in guerra con le scarpe di cartone. Anche allora i cittadini non venivano consultati in merito alla missione, come oggi il Parlamento non viene ascoltato sull'Afghanistan, o si promette di farlo solo dopo l'annuncio, per rimediare all'ondata di dissenso. Anche allora si smarriva il senso dei valori italiani per compiacere qualche *leader* straniero. Ecco perché il comunicato stampa del presidente del Consiglio Berlusconi di ieri mi ha totalmente convinto del fatto che il Parlamento in questa legislatura non si occupa e non si occuperà mai di politica estera. Ecco perché adesso capisco il disinteresse alle ratifiche dei trattati internazionali, contro il quale mi ero ingiustamente opposto in questi mesi. Ecco perché non interverrò per nessuna dichiarazione di voto ma consegnerò ogni mio intervento.

VOCE DAI BANCHI DEL PDL. Bravo!

PEDICA (*IdV*). Lo farò per protesta contro una politica estera dittatoriale e antidemocratica, per protesta contro il mancato coinvolgimento del Parlamento su un tema delicatissimo come quello dell'Afghanistan, sul quale la posizione dell'Italia dei Valori è dolorosamente attenta alla situazione dei militari e alle finalità di pace delle missioni, ed è assolutamente convinta che quella in Afghanistan abbia ormai mutato natura, divenendo una missione di guerra.

Il 2009 ha registrato una *escalation* di guerra dichiarata, sia per il livello di conflittualità dei talebani che per il numero di vittime, più di 400 da gennaio solo fra i soldati stranieri.

Lo annuncio già da oggi, cari colleghi: l'Italia dei Valori voterà no all'articolo sull'Afghanistan inserito nel decreto di proroga delle missioni in discussione al Senato, e si asterrà sul provvedimento nel complesso. Siamo infatti convinti che la presenza italiana in quell'area non è più rispondente alla finalità di ricostruzione con la quale la missione è iniziata

nel 2004. C'è infatti una forte contraddizione fra la missione e i nostri valori costituzionali. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Abbiamo presentato un emendamento al decreto di proroga delle missioni con il quale chiediamo di concordare multilateralmente presso ONU e NATO una *exit strategy* da finalizzare entro febbraio prossimo. Ma dopo la telefonata di Berlusconi, che è l'atto più unilaterale che esista, la nostra convinzione di votare no all'articolo sull'Afghanistan si è rafforzata. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Basta!

PEDICA (*IdV*). L'Italia dei Valori i soldati a fare la guerra non ce li vuole mandare, tanto meno con le scarpe di cartone comprate con i soldi dello scudo fiscale.

Chiudo, colleghi – e scusate se vi chiamo colleghi (*Proteste dai banchi della maggioranza*) –, dicendo soltanto che *ubi maior minor cessat*, e cioè che di fronte a tale gesto unilaterale di Berlusconi sul dossier più caldo della nostra politica estera, ossia l'Afghanistan, sulle ratifiche di accordi con Panama o con la Romania non ritengo ormai più logico impegnare il tempo mio e quello dei colleghi. Ecco perché consegnerò il testo dei miei interventi. Ecco perché l'Italia dei Valori a questo sistema di condurre la politica estera non ci sta. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo PdL*).

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, annuncio soltanto il mio voto favorevole, per le ragioni esposte dal relatore e per quelle richiamate dal sottosegretario Mantica, nonché per quelle illustrate dal collega Marcellano. Gli altri argomenti mi sembrano un po' estranei all'ordine del giorno di oggi. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, poiché credo che la presenza in Aula abbia potuto in qualche modo – finalmente – far nascere un minimo di dibattito, e la vorrei mantenere tale, chiedo a dodici colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalarle di aver partecipato alla votazione e che il dispositivo non ha funzionato: avevo votato favorevolmente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,27*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167)**

**(V. nuovo titolo)**

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167)**

**(Nuovo titolo)**

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

**Approvato nel testo emendato**

*(Misure contro il lavoro sommerso)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di

euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Al comma *7-bis* dell'articolo *36-bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

#### EMENDAMENTO 4.11 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

##### **4.11 (testo 3)**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON (\*)

##### **Approvato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro,

purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro."».

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Divina, Mercatali e Gravaglia Mariapia.

ORDINE DEL GIORNO G6-OCTIES.0.200  
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

**G6-octies.0.200 (già em. 6-octies.0.200)**

MARAVENTANO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo:

a proseguire il proprio impegno volto a promuovere la messa in sicurezza degli edifici scolastici secondo le finalità recate all'emendamento 6-octies.0.200.

(\*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI,  
TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 7 E ORDINE DEL GIORNO

**7.0.7 (testo 3)**

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, GARAVAGLIA Mariapia

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 7.0.8 (testo 3), nell'odg G7.0.7**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del

1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### **7.0.8 (testo 3)**

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, GARAVAGLIA Mariapia

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 7.0.7 (testo 3), nell'odg G7.0.7**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

**G7.0.7 [già emm. 7.0.7 (testo 3) e 7.0.8 (testo 3)]**

ADRAGNA, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;

nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;

l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dal 1° gennaio 2010 senza rapporto di lavoro,

impegna il Governo a prevedere uno stanziamento di risorse, per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, sufficiente a garantire la continuità occupazionale ai soggetti ex LSU impegnati nello svolgimento dei servizi presso istituti scolastici e la continuità dei servizi medesimi, ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

---

**G7.0.7 (testo 2)**

ADRAGNA, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;

nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;

l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dal 1° gennaio 2010 senza rapporto di lavoro,

impegna il Governo ad intervenire perché sia assicurata la continuità occupazionale ai soggetti ex LSU impegnati nello svolgimento dei servizi presso istituti scolastici e la continuità dei servizi medesimi, ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ORDINE DEL GIORNO G8.200 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

### **G8.200 (già em. 8.200)**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

#### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

lo scorso ottobre 2008 il Senato ha approvato la mozione n. 26, con la quale si impegnava il Governo «ad attivare le procedure necessarie alla riforma del sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego e ad introdurre strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli territoriali di governo nella gestione della contrattazione collettiva»;

è indubbio che il caro-vita varia da regione a regione, addirittura da provincia a provincia, e lo *status* dei lavoratori non si misura con la busta paga, bensì con il potere d'acquisto che ciascuno ha effettivamente; pertanto la modulazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti agli specifici contesti territoriali è necessaria per garantire ai lavoratori quel principio costituzionale di pari dignità sociale;

l'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto a livello interconfederale il 22 gennaio 2009, nel superare il sistema

stabilito con gli accordi del luglio '93, abolendo l'inflazione programmata ed introducendo il nuovo indice previsionale basato sugli *standard* europei (Ipc), ha previsto che nel pubblico impiego l'indice verrà applicato alle sole voci stipendiali e il recupero dell'eventuale scostamento tra valore previsto e valore effettivo avverrà nel primo anno del successivo triennio contrattuale;

impegna il Governo:

a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo all'A-RAN per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, nel limite delle risorse stanziare in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'applicazione di un coefficiente del territorio utile per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

---

### **G8.200 (testo 2)**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI, RIZZI (\*)

#### **Approvato**

Il Senato,

premessi che:

lo scorso ottobre 2008 il Senato ha approvato la mozione n. 26, con la quale si impegnava il Governo «ad attivare le procedure necessarie alla riforma del sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego e ad introdurre strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli territoriali di governo nella gestione della contrattazione collettiva»;

è indubbio che il caro-vita varia da regione a regione, addirittura da provincia a provincia, e lo *status* dei lavoratori non si misura con la busta paga, bensì con il potere d'acquisto che ciascuno ha effettivamente; pertanto la modulazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti agli specifici contesti territoriali è necessaria per garantire ai lavoratori quel principio costituzionale di pari dignità sociale;

l'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto a livello interconfederale il 22 gennaio 2009, nel superare il sistema stabilito con gli accordi del luglio '93, abolendo l'inflazione programmata ed introducendo il nuovo indice previsionale basato sugli *standard* europei (Ipc), ha previsto che nel pubblico impiego l'indice verrà applicato alle sole voci stipendiali e il recupero dell'eventuale scostamento tra valore previsto e valore effettivo avverrà nel primo anno del successivo triennio contrattuale;

impegna il Governo:

a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo all'A-RAN per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, nel limite delle ri-

sorse stanziare in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'applicazione di un coefficiente del territorio utile per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. L'applicazione di tale coefficiente dovrà essere integrata e modulata alla luce del posizionamento comparativo di ciascuna amministrazione in termini di efficienza organizzativa e di produttività netta del fattore lavoro.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

ORDINE DEL GIORNO G9.0.200  
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

**G9.0.200 (già emm. 9.0.200 e 9.0.201)**

DIVINA, MARAVENTANO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo:

in via sperimentale per il triennio 2010-2012, a monitorare, anche per comparto omogeneo, i trattamenti e i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, e a riferire al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato ovvero di congruità pubblica che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---



ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

**Approvato**

*(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**11.1**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

**11.2**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 11.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

EMENDAMENTO, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO  
TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO  
DOPO L'ARTICOLO 16

**16.0.1 (testo 3)**

TOMASSINI, BOSCIETTO, SACCOMANNO, CURSI (\*)

**Approvato**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: De Lillo, Galioto, Di Giacomo, Giuliano, Izzo, Calabrò, D'Ambrosio Lettieri, Carrara, Licastro Scardino, Massidda e Bosone.

---

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

**Approvato**

*(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)*

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il co-

niuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavora-

tore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

*b)* in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

*c)* il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

*d)* per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

*e)* il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

EMENDAMENTI 18.7 E 18.10 PRECEDENTEMENTE  
ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

**18.7**

BIONDELLI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 18.10, nell'odg G18.7**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3», ultimo periodo, sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «anche congiuntamente».*

---

**18.10**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 18.7, nell'odg G18.7**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «2», sostituire la parola: «alternativamente» con la seguente: «congiuntamente».*

---

**G18.7 (già emm. 18.7 e 18.10)**

BIONDELLI, GHEDINI

**V. testo 2**

Il Senato,

considerato che:

l'evoluzione della relazione genitoriale e una maggiore attenzione normativa alla parità di genere sta favorendo una cultura di condivisione interna alla coppia dei compiti di cura e di crescita dei figli;

in molte situazioni si realizza un sostegno reciproco tra i genitori al fine di dare la necessaria cura ed attenzione a figli portatori di grave handicap: è dalla prossimità a queste realtà che si misura la capacità dello Stato di sostenere i nuclei familiari, aldilà delle mere dichiarazioni politiche o di intenti;

l'articolo 18 del disegno di legge in esame risponde ancora all'idea - non corrispondente a tante storie vere - che in ogni situazione basti la presenza di un solo genitore a sostenere il carico di cura e l'assistenza di un figlio portatore di handicap grave; si rende necessario mostrare consapevolezza che in un particolare tempo della propria esistenza, entrambi i genitori che lavorano possano avere necessità di usufruire congiuntamente, in situazioni di particolare gravità, dei permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di grave handicap,

impegna il Governo a sostenere con misure opportune le responsabilità di cura e assistenza dei genitori con figli portatori di handicap grave e a favorire le situazioni in cui si rende necessaria, per un periodo di tempo, la presenza di entrambi i genitori presso il figlio disabile al fine di assicurare la tutela di situazioni particolarmente gravi.

---

### **G18.7 (testo 2)**

BIONDELLI, GHEDINI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

l'evoluzione della relazione genitoriale e una maggiore attenzione normativa alla parità di genere sta favorendo una cultura di condivisione interna alla coppia dei compiti di cura e di crescita dei figli;

in molte situazioni si realizza un sostegno reciproco tra i genitori al fine di dare la necessaria cura ed attenzione a figli portatori di grave handicap: è dalla prossimità a queste realtà che si misura la capacità dello Stato di sostenere i nuclei familiari, aldilà delle mere dichiarazioni politiche o di intenti;

l'articolo 18 del disegno di legge in esame risponde ancora all'idea - non corrispondente a tante storie vere - che in ogni situazione basti la presenza di un solo genitore a sostenere il carico di cura e l'assistenza di un figlio portatore di handicap grave; si rende necessario mostrare consapevolezza che in un particolare tempo della propria esistenza, entrambi i genitori che lavorano possano avere necessità di usufruire congiuntamente, in situazioni di particolare gravità, dei permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di grave handicap,

impegna il Governo a sostenere con misure opportune le responsabilità di cura e assistenza dei genitori con figli portatori di handicap grave e a favorire le situazioni in cui si rende necessaria, per un periodo di tempo, la presenza di entrambi i genitori presso il figlio disabile, anche adottivo o affidatario, al fine di assicurare la tutela di situazioni particolarmente gravi, con particolare riguardo ai minori.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

**Approvato**

*(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro  
a tempo determinato)*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

*a)* ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

*b)* al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

*c)* al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

*d)* all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a:

a) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

## EMENDAMENTI

### 25.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---



**25.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 1:*

- a) sostituire le parole: «dai seguenti» con le parole: «dal seguente»;
  - b) sopprimere il secondo capoverso.
- 

**25.250**

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**25.3**

SPADONI URBANI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

- a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;
- b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2222 del codice civile;
- c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
- d) all'impugnazione del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;
- e) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta in base all'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
- f) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo

a un soggetto diverso dal titolare del contratto entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di cui si contesta la legittimità.».

---

**25.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «datore di lavoro» inserire le parole: «al reintegro nell'attività lavorativa, se scelto dal lavoratore, o»;

b) sostituire le parole: «tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12» con le parole: «tra un minimo di 6 ed un massimo di 18».

---

**25.202**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**25.300 (già 25.100/2)**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Le parole da: «Aggiungere in fine» a: «24, 25» respinte; seconda parte preclusa**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. In tutti i casi in cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente legge, è fatto riferimento agli organi di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si intendono gli organi di cui al comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo.».

---

**25.203**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In tutti i casi in cui, agli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, è fatto riferimento agli organi di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si intendono gli organi di cui al comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo.»

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

**25.0.1**

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Nuove norme in materia di recesso del prestatore del rapporto di lavoro e divieto di predisposizione e detenzione di atto di dimissioni o risoluzione consensuale in bianco)*

1. Il prestatore di lavoro dipendente che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell'atto, ha facoltà di revocarlo entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro, quando si tratti di dimissioni, ovvero dalla sua stipulazione, quando si tratti di risoluzione consensuale.

2. La revoca di cui al comma 1 deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

3. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

4. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

5. È vietato al datore di lavoro far firmare al proprio dipendente ovvero al collaboratore a progetto, in fase di costituzione o in costanza del rapporto, un documento contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale con data in bianco, nonché detenerlo, direttamente o indirettamente. Il trasgressore è punito con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

---

#### ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

##### Art. 26.

*(Spese di giustizia nel processo del lavoro)*

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: «Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile e».

3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 26-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

##### Art. 26-bis.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Contenzioso in materia di invalidità civile)*

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel primo periodo è soppressa la parola: «anche»; nel secondo periodo sono soppresses le parole: «sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»; nel terzo periodo sono soppresses le parole: «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e».

---

(\*) Approvato l'em. 26-bis.200, id. all'em. 26-bis.201, soppressivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

**26-bis.200**

IL RELATORE CASTRO

**Approvato***Sopprimere l'articolo.*  

---

**26-bis.201**GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI**Id. em. 26-bis.200***Sopprimere l'articolo.*  

---

**26-bis.300 (già 26.0.100/1)**GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI**Precluso***Al comma 1, sopprimere le parole: «nel terzo periodo sono soppresse le parole: "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e"».*  

---

## ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 27.

*(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori.  
Ammortizzatori sociali)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione»,

il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa

contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

6. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

7. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a valere sul Fondo per l'occupazione.

11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 27

**27.0.4 (testo 2)**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Istituzione dello Sportello unico per il lavoro. Contratto di ricerca  
d'occupazione)*

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna Provincia lo "Sportello unico per il lavoro".

2. Allo Sportello unico competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e Province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le Province e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la costituzione dello Sportello unico per il lavoro.

4. Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

5. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i



rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

6. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente Sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8 e integrale adempimento del medesimo contratto.

7. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un "Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive", ripartito secondo criteri condivisi tra la Regione, le Province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

8. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli Sportelli unici per il lavoro un "contratto di ricerca d'occupazione", di seguito "contratto". Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

9. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione, in conformità dei criteri definiti dalla Regione competente in attuazione del decreto legislativo n. 297 del 2002.

10. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione sia imputabile a ritardo od omissione del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla Provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servizio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

11. Gli Sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto di ricerca d'occupazione e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo Sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

12. Le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza Unificata Stato Regioni.».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

## **27.0.5**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Rafforzamento del sistema dei servizi pubblici e privati per l'impiego.  
Coordinamento tra iscrizione alle liste di mobilità e stato  
di disoccupazione)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo stato di disoccupazione costituisce titolo esclusivamente in ordine alla fruizione dei sussidi di disoccupazione e mobilità e delle azioni

di politica attiva del lavoro; in nessun caso esso può essere preso in considerazione per la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni";

b) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2. Le Regioni determinano le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1, rendendoli prioritariamente disponibili, per il tramite dello sportello unico del lavoro, ai soggetti di cui all'articolo 2.";

c) all'articolo 4, primo comma, lettera c), le parole "dalle Regioni" sono sostituiti dalle seguenti: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome".

2. Ai fini della fruizione dell'indennità di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità deve acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2 e successive modifiche del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presentando apposita domanda allo sportello unico per il lavoro.

3. All'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, nei casi di perdita dello stato di disoccupazione previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Previa procedura di evidenza pubblica, le Province possono stipulare convenzioni con le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per il collocamento dei lavoratori in stato di disoccupazione.

6. Le convenzioni di cui al comma precedente prevedono modalità di corresponsione del corrispettivo sulla base dei risultati conseguiti, in misura crescente al numero dei disoccupati utilmente ricollocati.

7. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.».

ARTICOLO 27-BIS NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 27-bis.

**Approvato**

*(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*. - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte

del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

## EMENDAMENTO

**27-bis.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa» con le parole: «pari al 50% della sanzione stabilita in misura fissa».*

---

ARTICOLI 27-TER E 27-QUATER NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 27-ter.

**Approvato**

*(Indicatore di situazione economica equivalente)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione sostitutiva unica*). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo

sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale.»;

b) all'articolo 4-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».



Art. 27-*quater*.**Approvato nel testo emendato**

(Modifica dell'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

## EMENDAMENTO

**27-*quater*.200**

MAZZATORTA (\*)

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso.

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «dell'articolo 19-ter» con le seguenti: «degli articoli 18 e 19-ter».*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti i senatori del Gruppo LNP e i senatori Nerozzi e Fontana.

---

ARTICOLI 27-*QUINQUIES* E 27-*SEXIES* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*Art. 27-quinquies.*

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008)*

1. All'articolo 30-*bis*, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

*Art. 27-sexies.*

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*».

## EMENDAMENTO

**27-sexies.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter» aggiungere in fine le parole: «a partire dal raddoppio dei periodi massimi di durata dei provvedimenti di integrazione salariale come stabiliti» dall'articolo 6 della Legge 20 Maggio 1975 n. 164 e dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23 Luglio 1991 n. 223.».*

ARTICOLO 27-SEPTIES NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*Art. 27-septies.*

**Respinto**

*(Modifica all'articolo 37, comma 1, lettera b),  
della legge 5 agosto 1981, n. 416)*

1. All'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

## EMENDAMENTO

**27-septies.200**

IL RELATORE CASTRO

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

(\*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 27-OCTIES, 27-NOVIES E 27-DECIES NEL TESTO  
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 27-octies.

**Approvato**

*(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Art. 27-novies.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

Art. 27-decies.

**Approvato**

*(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)*

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

## EMENDAMENTO

**27-decies.200**

ICHINO, TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI,  
PASSONI

**Inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro, subordinato o a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti all'istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi speciali.»

---

ARTICOLO 27-UNDECIES NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*Art. 27-undecies.*

**Approvato**

*(Contribuzione figurativa)*

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

## EMENDAMENTO

**27-undecies.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono attribuiti due anni di contribuzione figurativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi contributivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente:*

a) All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

b) All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

ARTICOLO 27-DUODECIES NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 27-duodecies.

**Approvato**

*(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)*

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

**27-duodecies.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la parola: «sentito» con le parole: «d'intesa con».*

ARTICOLI 27-TERDECIES E 27-QUATERDECIES NEL TESTO  
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 27-terdecies.

**Approvato**

*(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è te-

nuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.

*Art. 27-quaterdecies.*

**Approvato nel testo emendato**

*(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)*

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ferme restando le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

EMENDAMENTI

**27-quaterdecies.200**

SANGALLI, NEROZZI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, PASSONI

**V. testo 2**

*Sopprimere l'articolo.*



*Conseguentemente, dopo l'articolo 27-quaterdecies, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-quaterdecies<sup>1</sup>. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

---

**27-quaterdecies.200 (testo 2)**

SANGALLI, NEROZZI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, ANTEZZA

**Approvato**

*All'articolo 27-quaterdecies, sostituire le parole da: «ferme restando» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme».*

---

**27-quaterdecies.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**ARTICOLI 27-QUINQUIESDECIES E 27-SEXIESDECIES NEL TESTO  
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

*Art. 27-quinquiesdecies.*

**Approvato**

*(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

Art. 27-*sexiesdecies*.

**Approvato nel testo emendato**

*(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa  
per periodi di malattia)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità».

2. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cifra: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».

EMENDAMENTO

**27-*sexiesdecies*.800**

IL RELATORE CASTRO

**Approvato**

*Sopprimere il comma 2.*

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28.

**Approvato nel testo emendato**

*(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di  
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi  
all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

*b)* il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

*a)* servizi per l'impiego;

*b)* incentivi all'occupazione;

*c)* apprendistato»;

*c)* il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera *b)*, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

*b)* revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

*c)* rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

*d)* rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

*e)* orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

*f)* rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

*g)* realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera *e)*, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

*h)* potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

*i)* previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

*l)* definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **28.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28.201**

ROILO, GHEDINI, ICHINO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

**Inammissibile**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

02. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

03. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto

giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

*h)* potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

*i)* previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

*l)* individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

04. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

05. Ferme restando le tutele riconosciute dalla legislazione vigente, ai lavoratori economicamente dipendenti, che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione, è garantito il diritto di:

*a)* costituire associazioni e organismi sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

*b)* partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive.

06. Ai fini dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, i lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

07. All'articolo 67, del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le parti possono recedere dal contratto di collaborazione a progetto, prima della scadenza del termine, solo in presenza di una giusta causa».

08. La durata del periodo di prova è stabilita in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale ovvero attraverso apposito avviso comune stipulato tra le parti sociali, in misura tale da consentire al datore e al lavoratore un'adeguata valutazione della possibilità di assunzione a tempo indeterminato. In mancanza, si applica il limite massimo di durata stabilito

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

09. All'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le parole: «e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro» *sono soppresse*.

010. L'erogazione di benefici contributivi, fiscali e finanziari e la partecipazione a gare di appalto pubbliche sono subordinate all'applicazione integrale, anche nella parte relativa al finanziamento di enti bilaterali, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

011. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

012. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole*: «96 per cento» *con le seguenti*: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole*: «97 per cento» *con le seguenti*: «88 per cento»;

3) al comma 3, *sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: «96 per cento» *con le seguenti*: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, *sostituire le parole*: «97 per cento» *con le seguenti*: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), *sostituire le parole*: «0,30 per cento» *con le seguenti*: «0,15 per cento».

013. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

015. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» *sono sostituite dalle seguenti*: «12,5 per cento.».

*Conseguentemente, sopprimere la lettera a) e dopo l'articolo inserire il seguente:*

Art. 28-bis. - (*Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici*) - 1. A decorrere dal gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna am-



ministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 28.202

TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

### **Inammissibile**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna provincia lo sportello unico per il lavoro.

02. Allo sportello unico per il lavoro competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

03. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le province e l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per la costituzione dello sportello unico per il lavoro.

04. Nell'ambito dell'INPS è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

05. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

06. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8, e integrale adempimento del medesimo contratto.

07. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un «Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive», *ripartito secondo criteri condivisi tra la regione, le province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale*.

08. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli sportelli unici per il lavoro un contratto di ricerca d'occupazione, di seguito denominato «contratto». Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

09. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto, in conformità ai criteri definiti dalla regione competente in attuazione del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

010. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto sia imputabile a ritardo od omissione dello sportello unico per il lavoro ovvero del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servizio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

011. Gli sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

012. Le modalità di funzionamento degli sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza unificata Stato-regioni.

013. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato di disoccupazione costituisce titolo esclusivamente in ordine alla fruizione dei sussidi di disoccupazione e mobilità e delle azioni di politica attiva del lavoro; in nessun caso esso può essere preso in considerazione per la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le Regioni determinano le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1, rendendoli prioritariamente disponibili, per il tramite dello sportello unico del lavoro, ai soggetti di cui all'articolo 2.»;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera c) le parole: «dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e le province autonome».

014. Ai fini della fruizione dell'indennità di cui agli articoli 7, II, comma 2, e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità deve acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presentando apposita domanda allo sportello unico per il lavoro.

015. All'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, nei casi di perdita dello stato di disoccupazione previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7, della presente legge».

016. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2,3 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

017. Previa procedura di evidenza pubblica, le province possono stipulare convenzioni con le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per il collocamento dei lavoratori in stato di disoccupazione.

018. Le convenzioni di cui al comma 17 prevedono modalità di corresponsione del corrispettivo sulla base dei risultati conseguiti, in misura crescente al numero dei disoccupati utilmente ricollocati.

019. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.

020. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, il comma 23 è sostituito dal seguente:

«23. Presso l'INPS è istituito il Sistema informativo dei lavoratori attivi, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai seguenti eventi:

*a)* periodi di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

*b)* periodi di contribuzione ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

*c)* periodi di contribuzione ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*d)* periodi di contribuzione a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

*e)* periodi di contribuzione ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali;

*j)* periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidio;

*g)* acquisizione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;

*h)* partecipazione a misure di politica attiva del lavoro;

*i)* assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, comunicati ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

*l)* sistema di borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

021. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome sono definite le modalità di raccordo dei dati derivanti dall'attività di prestazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nonché del sistema di borsa continua nazionale del lavoro, all'interno del sistema informativo dei lavoratori attivi; il medesimo decreto definisce, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità di utilizzo dei dati contenuti nel sistema stesso da parte dei competenti uffici delle regioni, delle province e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

022. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

023. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;*

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti: «88 per cento»;*

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» *con le seguenti: «85 per cento»;*

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti: «88 per cento»;*

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» *con le seguenti: «0,15 per cento».*

024. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

026. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» *sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento.».*

*Conseguentemente: sopprimere la lettera b) e dopo l'articolo 28 inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di

trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**28.203**

FRANCO Vittoria, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

**Inammissibile**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese, in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, il presente comma reca misure urgenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, attraverso un sistema articolato di incentivi normativi e fiscali al lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo e il sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditoria femminili;

b) il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli;

c) la promozione dell'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro;

d) la valutazione obbligatoria dell'impatto di genere della legislazione.

02. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-*bis*), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-*sexies*. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

03. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 2 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

04. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

05. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

06. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-*bis*) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.»;

c) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - (*Part-time incentivato per le lavoratrici madri*). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale,



dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

07. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

08. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 7 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.

09. È ammesso all'incentivo di cui al comma 8 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

- a) figli di età inferiore ai dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
- b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) familiari non autosufficienti.

010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

011. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26

e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

012. A decorrere dall'anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

013. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settori ali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

014. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fonda-

mentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

*a)* per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

*b)* per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

*c)* per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

015. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

016. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al «Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile», di cui al citato articolo 54.

017. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Congedo di paternità*). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:

*a)* a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero

di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

018. L'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

019. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

«*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

*i-septies*) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;».

020. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

021. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

022. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto:

a) la realizzazione, in sede di attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini.

023. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

024. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

025. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 1 a 24 si provvede, nel limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".»

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

**28.204**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**28.300**

IL RELATORE CASTRO

**Approvato**

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) alla lettera b), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

c) alla lettera c), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

---

**28.205**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**28.206**

TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) graduale estensione ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione dell'istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;

*a-bis*) previsione di forme di responsabilizzazione reciproca fra i soggetti beneficiari dei trattamenti di cui alla lettera *a*) e i servizi per l'impiego di cui alla lettera *h*), attraverso l'attribuzione a questi ultimi di nuovi e specifici strumenti di controllo e sanzione e l'introduzione di clausole di decadenza dal diritto per i lavoratori che non accettino le offerte di impiego o di formazione";

*b*) la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

"*f*) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, con particolare riguardo alle attività di formazione e orientamento professionale, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

*f-bis*) in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, realizzazione di servizi per l'impiego e percorsi di orientamento professionale mirati al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni";

*c*) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

"*h*) per le finalità di cui alla lettera *a-bis*), in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a*), potenziamento e riqualificazione dei servizi per l'impiego, prevedendo il diretto collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e l'effettiva partecipazione del lavoratore a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici, anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica, da parte delle amministrazioni provinciali e degli enti previdenziali, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

*h-bis*) riqualificazione e differenziazione delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti rispettivamente all'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ad Italia Lavoro Spa e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di riservare:

1) all'ISFOL, l'attività di osservazione del mercato e lo svolgimento di ricerche, studi e indagini sulle tematiche afferenti alle politiche attive del lavoro e della formazione;

2) ad Italia Lavoro Spa, lo svolgimento delle attività di supporto alle regioni e alle province autonome in materia di implementazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro"».



**28.207**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso dall'approvazione dell'em. 28.300**

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**28.208**

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In attesa dell'attuazione delle deleghe di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, così come modificato dal presente articolo, finalizzate a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso degli anni 2009 e 2010 con i decreti di cui al comma 1-*ter*, subordinatamente al preventivo accertamento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni.

1-*ter*. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate le risorse necessarie per incrementare il Fondo, per gli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, derivanti da una quota almeno pari al 25 per cento delle maggiori entrate tributarie che si realizzassero del 2009 e nel 2010, rispetto alle previsioni, in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi definiti Documento di programmazione economico finanziaria 2010-2013, derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

---

**28.209**

FRANCO Vittoria, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI

**Inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

---

**G28.100**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e nome in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali,

considerato che:

sono circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di integrazione salariale per i quali sarebbe prossima la sca-

denza del termine di 12 mesi previsto dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo;

in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente prive;

la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti «ammortizzatori sociali»,

impegna il Governo:

a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione da 12 a 24 mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale;

ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 28

##### **28.0.4**

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

##### **«Art. 28-bis.**

1. All'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola "impresa", ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: "e dai Professionisti".».

---

**28.0.5**

MOLINARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale  
e per le province autonome)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto, dalle norme di attuazione statutaria e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

ARTICOLO 28-BIS NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*Art. 28-bis.*

**Approvato**

*(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di  
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

## EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

**28-bis.200**

PINOTTI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Ritirato e trasformato nell'odg G28-bis.200**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti certificativi dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «ed il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257».*

---

**G28-bis.200 (già em. 28-bis.200)**

PINOTTI, BORNACIN, GRILLO, MUSSO, LUSI, MERCATALI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo:

ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 28-TER NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-ter.

**Approvato nel testo emendato**

(*Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5, comma 1:

*a)* le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate;

*b)* le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

*c)* gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera *a)*»;

*b)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet* a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

## EMENDAMENTI

**28-ter.300 (già 28.0.100/1)**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**28-ter.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 28-ter.300**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**28-ter.301 (già 28.0.100/2)**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3», lettera a), sopprimere le parole: «che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate».*

---

**28-ter.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 28-ter.301**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3», alla lettera a) sopprimere le parole: «che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate».*

---



**28-ter.202**

IL RELATORE CASTRO

**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), nel capoverso 3, lettera a), sopprimere le parole: «da queste ultime».*

---

**28-ter.302 (già 28.0.100/3)**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sopprimere la lettera b).*

---

**28-ter.203**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso «8-ter», sopprimere le parole: «e 3-bis».*

---

**28-ter.204**

ICHINO, TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «attività di intermediazione» con le seguenti: «attività di diffusione e scambio di informazioni finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro».*

---

**28-ter.205**

TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «senza finalità di lucro» aggiungere le seguenti: «ed a titolo gratuito, fermo re-*

stando il divieto di riscuotere qualsiasi forma di compenso dai prestatori di lavoro».

---

**28-ter.206**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

ARTICOLO 28-*QUATER* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-*quater*.

**Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «Ferre restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta

formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendi-

contato e finanziato. Tali somme sono destinate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;

*f)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera *a)*, trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

7. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini fino al quarto grado».

8. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## EMENDAMENTI

### **28-quater.200**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**28-quater.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui un lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

---

**28-quater.202**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza dei contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione."»

---

**28-quater.300 [già 28.0.101 (testo2)/2]**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**28-quater.203**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 28-quater.300**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**28-quater.301 [già 28.0.101 (testo 2)/3]**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**28-quater.204**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 28-quater.301**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**28-quater.302 [già 28.0.101 (testo 2)/4]**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Al comma 5, capoverso "5-bis", sostituire le parole: «una o più agenzie» con le seguenti: «le associazioni di rappresentanza».*

---

**28-quater.303 [già 28.0.101 (testo 2)/5]**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**28-quater.205**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

**Ritirato***Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.206**TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI,  
PASSONI**Id. em. 28-quater.303***Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.207**CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**Id. em. 28-quater.303***Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.208**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

**Ritirato***Al comma 6 capoverso «1-bis» primo periodo, dopo le parole: «possono stabilire» inserire le seguenti: «, purchè non al ribasso.».*  
\_\_\_\_\_**28-quater.209**CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**Respinto***Al comma 6, capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «ma in nessun caso può essere inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.».*  
\_\_\_\_\_

**28-quater.210**

IL RELATORE CASTRO

**Approvato***Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.304 [già 28.0.101 (testo2)/7]**

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

**Id. em. 28-quater.210***Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.211**ICHINO, TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI,  
PASSONI**Id. em. 28-quater.210***Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.212**CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**Id. em. 28-quater.210***Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.213**

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sopprimere il comma 8.*  
\_\_\_\_\_**28-quater.214**CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**Ritirato***Sopprimere il comma 8.*  
\_\_\_\_\_



ARTICOLO 28-*QUINQUIES* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-*quinquies*.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Introduzione dell'articolo 70-bis nel decreto legislativo  
10 settembre 2003, n. 276)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis*. - (*Modalità di utilizzo della carta acquisti nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio*). – 1. I compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente capo svolte dai titolari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono accreditati direttamente sulla carta acquisti da parte del concessionario del servizio.

2. Tutte le somme accreditate sulla carta acquisti di cui al comma 1 possono essere utilizzate per ricorrere alla fruizione di prestazioni di lavoro in ambiente domestico, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *a*), comprensiva dei servizi di cura e assistenza alla persona e alla famiglia.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto i criteri e le modalità di accreditamento e di pagamento delle somme di cui al presente articolo».

---

(\*) Approvato l'em. 28-*quinquies*.200 soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

**28-*quinquies*.200**

ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI,  
PASSONI

**Approvato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28-quinquies.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Id. em. 28-quinquies.200**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28-quinquies.202**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, GIAI

**Id. em. 28-quinquies.200**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28-quinquies.203**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 1 capoverso «Art. 70-bis» sopprimere il comma 2.*

---

**28-quinquies.204**

ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, NEROZZI,  
PASSONI

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I buoni-lavoro possono essere utilizzati, su accordo delle parti, indipendentemente dalla natura subordinata della prestazione:

a) per la retribuzione dei servizi alla persona o alla famiglia o alla comunità di cui all'articolo 2134, siano essi svolti nell'ambito di un rapporto diretto tra fruitore e prestatore, o mediante somministrazione da parte dell'ente pubblico promotore del servizio;

b) per la retribuzione di prestazioni occasionali o stagionali di lavoro agricolo o nel settore del turismo o della ristorazione.

1-ter. Il pagamento della retribuzione per mezzo di buoni-lavoro non esenta il datore di lavoro o committente dal rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, eccettuate quelle inerenti alla forma di pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziali e ritenute fiscali».

---

ARTICOLO 28-*SEXIES* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-*sexies*.

**Inammissibile**

*(Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994)*

1. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**28-*sexies*.200**

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Decaduto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28-*sexies*.201**

ADRAGNA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

**Decaduto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: «nonché disposizioni per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009».*

---

**G28-sexies.100**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

**Decaduto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in sede di approvazione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controverse di lavoro e di ammortizzatori sociali,

considerato che l'articolo 28-*sexies* reca disposizioni di interpretazione autentica della norma concernente gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994, con particolare riferimento ai versamenti tributari;

premessi che:

l'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificati si nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» ha disciplinato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Il comma 1 di tale articolo, in particolare, ha stabilito che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi titolo, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'articolo 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 5,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1 devono comunque essere versate;

l'articolo 2 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 2009, in materia di ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila, ha stabilito che nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio 2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30 settembre 2009. Ai sensi della medesima ordinanza, i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

l'articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2009, n. 3784, ha disposto che dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata;

l'articolo 25 comma 2 della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 23 dell'articolo 25 in questione ha stabilito infine che la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicu-

razione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Nessun tipo di sospensione è stata invece prevista per i soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009;

a seguito dei drammatici eventi sismici verificati si nel territorio abruzzese, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 9 aprile 2009, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari con scadenza nel periodo 6 aprile 2009-30 novembre 2009 per le persone fisiche residenti nella Provincia dell'Aquila e i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Provincia dell'Aquila. Successivamente, con la citata ordinanza n. 3780, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che nei confronti dei contribuenti, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3 del 16 aprile 2009, la suddetta sospensione cessava il 30 giugno 2009. Avverso l'Ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, è stato proposto ricorso al Tar dai comuni esclusi, ai fini dell'annullamento della stessa. Il Tar ha rigettato il ricorso, che è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato ed in data 29 luglio 2009 con l'Ordinanza n. 3929 è stato accolto l'appello, ripristinando, quindi, lo status quo ante di sospensione dei termini dei versamenti tributari al 30 novembre 2009. Con ulteriore decreto del Consiglio dei Ministri n. 11 del 17 luglio 2009, è stato integrato l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici. Ne consegue, in sintesi, che oltre ai tributi erariali la sospensione del versamento della tassa automobilistica e dei tributi regionali è fissata fino al 30 novembre 2009 per l'intera Provincia dell'Aquila e per i comuni interessati dagli eventi sismici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 - anche se residenti fuori dei comuni del cratere a condizione però di aver subito danni, di qualsiasi ordine e grado, direttamente connessi al medesimo sisma - di beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti, nonché delle stesse disposizioni di favore varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste in passato per le popolazioni delle regioni Umbria e Marche e delle province di Campobasso e Foggia, colpite da analoghi eventi sismici, al fine di contenere il disagio delle popolazioni interessate.

ARTICOLO 28-*SEPTIES* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-*septies*.

**Approvato**

*(Nomina dei componenti del comitato amministratore  
di fondo di solidarietà)*

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

EMENDAMENTO

**28-*septies*.200**

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

---

ARTICOLO 28-*OCTIES* NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28-*octies*.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)*

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mantengono efficacia fino alla scadenza originariamente prevista od eventualmente prorogata dalle parti con accordi successivi alla data del 24 ottobre 2003.

2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

---

(\*) Approvato l'em. 28-octies.900 interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

### **28-octies.200**

IL GOVERNO

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **28-octies.201**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI,  
LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **28-octies.900**

IL RELATORE CASTRO

#### **Approvato. Votato per parti separate**

*All'articolo 28-octies sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un mas-



simo di sei mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.".

---

**28-octies.202**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Assorbito**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**28-octies.203**

MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**28-octies.204**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso dall'approvazione dell'em. 28-octies.900**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, nei confronti del datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 si applica l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

---

**28-octies.205**

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Precluso dall'approvazione dell'em. 28-octies.900**

*Al comma 2 sostituire le parole: «tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6» con le parole: «tra un minimo di 6 ed un massimo di 12».*

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**C1**

IL RELATORE CASTRO

**Approvata**

1) *In seguito all'approvazione degli articoli 28-ter, 28-quater e dell'emendamento 5.10 (testo 2), tutti riferiti a modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le disposizioni ivi recate sono tutte inserite in un unico articolo 28-ter, recante la seguente rubrica: "Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".*

2) *Il titolo del disegno di legge è sostituito con il seguente: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".*

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500-B)**

ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.

## Art. 2.

**Id. all'articolo 2 approvato dal Senato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Intese intergovernative)*

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

## Art. 4.

**Id. all'articolo 3 approvato dal Senato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

**Id. all'articolo 4 approvato dal Senato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Allegato B**Dichiarazione di voto della senatrice Thaler Ausserhofer  
sul disegno di legge n. 1167**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare è articolato e complesso; modifica ed introduce una serie di disposizioni di grande importanza per il settore del lavoro. Molte sono infatti le norme che riguardano la pubblica amministrazione, il trattamento dei lavoratori, la disciplina del rapporto di lavoro e il riconoscimento di alcune specificità quali quella delle Forze armate e della Protezione civile.

Devo dare atto al Governo e alla sua maggioranza che, finalmente, sul testo in esame, un testo che ha grande rilevanza economica e sociale, è stato condotto un serio e approfondito confronto sia nelle Commissioni competenti che in Aula. Un confronto serio e costruttivo che ha permesso di modificare ampiamente il testo pervenuto dalla Camera, anche con delle norme da noi condivise e sostenute.

Mi riferisco in particolar modo a quelle misure volte a garantire le pari opportunità di chi lavora nella pubblica amministrazione ed esprimo, inoltre, soddisfazione per l'accoglimento degli emendamenti da me presentati in materia di lavoro occasionale e sull'alleggerimento burocratico a favore del datore di lavoro che opera in ambito turistico.

Tuttavia, il provvedimento a mio avviso contiene delle criticità e non riesce ad offrire valide soluzioni per la promozione delle politiche di innovazione del mercato del lavoro e alla lotta al lavoro sommerso, problematiche cruciali in una situazione di crescita della disoccupazione, in particolare giovanile, molto più rapida rispetto ad altri Paesi.

Le misure di contrasto al lavoro sommerso presentano delle perplessità perché non si risolve il problema aumentando con ogni provvedimento le sanzioni amministrative e gli obblighi burocratici per il datore di lavoro.

Le modifiche introdotte sulla conciliazione e l'arbitrato prevedono procedure molto complesse, di difficile applicazione (vi sono tre diversi tipi di arbitrato) e certamente anche molto onerose per le parti coinvolte.

Ho elencato brevemente alcune delle perplessità che non mi consentono di esprimere un voto positivo e mi inducono ad esprimere, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, un voto di astensione.

### **Dichiarazione di voto del senatore Pistorio sul disegno di legge n. 1167**

Il presente provvedimento, collegato alla manovra finanziaria dell'anno scorso, ha avuto un innegabilmente troppo lungo *iter* parlamentare. È stato utilizzato un po' impropriamente come un «treno» al quale aggiungere o sottrarre, alternativamente nel tempo, «vagoni», trasformandone parzialmente la sostanza fondamentale per la quale a suo tempo fu presentato.

Certamente lo svilupparsi dell'*iter* parlamentare del provvedimento, in quasi perfetta coincidenza con lo svilupparsi di una crisi economico-finanziaria così profonda e che così profondamente ha inciso sul lavoro e sui rapporti di lavoro, ha determinato il modificarsi generale dello spirito e degli obiettivi da perseguire previsti nel presente collegato. Possiamo senz'altro dare atto al Governo e al Parlamento nel suo complesso di aver proceduto con volontà positiva ad un lavoro, per larga parte condiviso, e che ha mostrato significative convergenze sostenute da un apprezzabile pragmatismo che sempre più spesso, almeno su argomenti rilevanti, dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Esecutivo e Parlamento e tra maggioranza ed opposizione.

Per questi motivi, al di là di alcune ombre che si possono riscontrare, riteniamo che si possa complessivamente dare un giudizio ampiamente soddisfacente sull'insieme del provvedimento.

Siamo, tra l'altro, particolarmente soddisfatti della soppressione, avvenuta in Commissione, dell'articolo 26, relativo alle spese di giustizia nel processo del lavoro. La norma introdotta nel dibattito alla Camera risultava estremamente penalizzante per i cittadini che avessero inteso conseguire giudizialmente una prestazione previdenziale, negatagli in via amministrativa, attraverso l'introduzione dell'obbligo del pagamento di un contributo, omologando così le controversie di lavoro alle cause per finita locazione.

Nel merito generale del provvedimento, si può sottolineare che per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le norme che riguardano i lavoratori di questo comparto finiscono per avere un impatto anche sui servizi resi ai cittadini. Quindi la maggiore trasparenza, la maggiore flessibilità del lavoro pubblico, la circostanza che vi possa essere un confronto tra i servizi resi dal pubblico, la omogeneizzazione degli ordinamenti dei vari comparti non possono che essere accolte favorevolmente. Favore espresso proprio perché l'ottica è duplice, quella di tutela dei diritti-doveri dei lavoratori pubblici, ma anche, e direi, soprattutto, dei diritti degli utenti dei servizi della pubblica amministrazione.

Certo è impensabile – specie nel momento in cui la crisi economica ha portato conseguenze anche su molte imprese e lavoratori nel nostro Paese – che i lavoratori del settore pubblico possano ancora usufruire di trattamenti e tutele differenti rispetto a quelli del settore privato.

Il provvedimento, rendendo più flessibile e agevole la mobilità all'interno dei vari comparti della pubblica amministrazione allargata tra Stato, Regioni e autonomie locali, nel momento del trasferimento di funzioni dal centro ai governi locali, rappresenta un forte stimolo all'efficientamento dell'apparato amministrativo statale e decentrato al fine di un miglioramento nei servizi resi ai cittadini oltre che procurare risparmi di spesa per la finanza pubblica. Questo è coerente con un'impostazione federalista di avvicinamento di determinati servizi al territorio – e quindi anche dei lavoratori che svolgono questi importanti servizi – che accogliamo con favore.

Così come condividiamo l'individuazione della specificità degli ordinamenti delle carriere, dei rapporti di impiego e della tutela economica del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco. Accanto a questo chiediamo che, in sede di emanazione della disciplina attuativa delle norme in proposito previste dal disegno di legge al nostro esame, il Governo si impegni a trovare anche risorse finanziarie adeguate e conformi al ruolo e all'impegno di questi comparti nella vita pubblica.

Condividiamo anche l'intendimento ad esplicitare formalmente il principio volto a garantire ed attuare un'effettiva presenza di pari opportunità tra i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che contrasti, quindi, qualsiasi forma di discriminazione.

Anche le norme che modificano il codice civile in materia di conciliazione delle controversie tra il datore di lavoro e il lavoratore possono garantire una maggiore celerità nella definizione delle decisioni, che non penalizzino il lavoratore. Crediamo rispondano alla duplice esigenza di arrivare a decisioni più veloci e a risolvere il problema di migliaia di cause di lavoro che attualmente intasano il lavoro dei nostri tribunali. La circostanza che le Commissioni di conciliazione siano presso le direzioni provinciali del lavoro, la loro composizione collegiale e eterogenea con competenze diverse, garantisce innanzitutto i diritti dei lavoratori, che è quello che ci sta più a cuore.

Le norme che prevedono un controllo più serrato nella erogazione degli assegni di invalidità civile, sanzioni ed altresì preveda il recupero dei versamenti illeciti nei casi dei non aventi titolo, ci sembra non solo una garanzia di trasparenza, ma anche un atto di giustizia nei confronti dei veri invalidi, che vedono i propri diritti lesi a causa dei troppi, ripetuti abusi.

In generale il provvedimento al nostro esame sembra introdurre novità volte a migliorare il mondo del lavoro, in specie del lavoro pubblico che ha la finalità primaria di garantire i servizi pubblici ai cittadini.

La eterogeneità del provvedimento, che durante l'esame in Senato ha trascinato con sé una serie di norme in materia di sanità, di università ed altro, che avrebbero potuto trovare posto in altri provvedimenti legislativi e la circostanza che sul testo si sarebbe comunque potuta cercare in modo più palese una maggioranza più ampia, lo ripetiamo, ci lascia alcune perplessità.

Riteniamo tuttavia che esistano ancora margini di miglioramento e di perseguimento di ulteriori e significative convergenze su materie così determinanti per la vita di molti lavoratori e lavoratrici, quando, ad esempio, in sede di emanazione dei decreti delegati, il Governo sempre nell'ottica di massimo pragmatismo che lo ha fin qui contraddistinto, entri nella logica di un confronto più serrato con le parti sociali volto a migliorare lo spirito e la sostanza almeno delle norme che stiamo per approvare in forma di delega.

Riusciamo comunque a individuare, nella legge in via di approvazione, una serie di novità positive, soprattutto per il cittadino utente, oltreché per i lavoratori, che ci inducono a dichiarare senza incertezze il voto positivo dell'MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud.



**Testo integrale della relazione orale del senatore Bettamio  
sul disegno di legge n. 1500-B**

Il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dal Senato il 24 giugno scorso, è stato esaminato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato limitate modifiche sulle quali è chiamata ora ad esprimersi la Commissione.

Richiamo preliminarmente che l'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare per favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

Quanto alle modifiche citate, richiamo l'avvenuta correzione di un errore meramente formale riguardante la formulazione dell'articolo 10 che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il comma C, riguardante il diritto di denuncia dell'accordo: tale comma è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano e in quella in possesso della parte emiratina. Conformemente all'articolo 79, lettera *a*), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il Ministero degli affari esteri ha già provveduto alla correzione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009. Si è reso pertanto necessario un emendamento al fine di sanare la discrasia testuale, per cui all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1,» sono state aggiunte le seguenti: «con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009».

Inoltre, presso la Camera dei deputati, in accoglimento dell'osservazione apposta al parere approvato dalla Commissione difesa, è stato aggiunto al disegno di legge un ulteriore articolo 3, finalizzato ad evitare ogni equivoco interpretativo. Esso prevede che ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo – che disciplina la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aeree e terrestri – sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni.

Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Intervento del senatore Caforio nella discussione generale  
del disegno di legge n. 1500-B**

Presidente, colleghi, prendo brevemente la parola, a nome del Gruppo Italia dei Valori, per rammentare all'Aula che riguardo al disegno di legge n. 1500 – a cui ora è stata aggiunta una bella lettera B accanto, trattandosi di un secondo passaggio in quest'Aula – il mio Gruppo, i miei colleghi, il nostro ufficio legislativo, avevano visto giusto!

Non solo, colleghi, avevamo visto giusto, ma per non essere disfatti a tutti i costi, allora presentammo solo un ordine del giorno, con il quale si chiedeva l'impegno del Governo a modificare il testo del trattato. Se solo fosse stato approvato, forse i colleghi della Camera avrebbero provveduto, magari con raccomandazioni simili, ad approvare il testo. Invece no! Il collega Pedica fu deriso quando parlava di mani macchiate del sangue delle vittime incolpevoli delle mine, anche di quelle antiuomo. Le stesse per le quali oggi, non 10 anni fa o l'anno prossimo, ripeto oggi, stanziamo soldi, nell'alveo del più ampio impegno della cooperazione allo sviluppo, affinché i nostri militari – per i quali peraltro non si trovano i fondi per le missioni già a partire dal 1° gennaio 2010 – le vadano a togliere e magari a morire saltandoci sopra.

Siamo, infatti, soddisfatti che durante il passaggio alla Camera siano state apportate al testo delle modifiche, sicuramente migliorative rispetto a prima.

Mi riferisco, colleghi, a quanto contenuto nell'articolo 5 dell'Accordo che si intende ratificare.

Ebbene, al fine di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia ed Emirati Arabi Uniti si prevede lo sviluppo di alcuni settori tra cui l'esportazione, l'importazione e lo scambio di armamenti. Armamenti dettagliatamente elencati nell'articolo 5, dove si legge che gli scambi diretti tra i due Paesi, o anche fra aziende private autorizzate, possono riguardare anche le mine e i loro dispositivi.

Noi avevamo sottolineato, già in passato e più volte, la grave contraddizione fra tale autorizzazione dell'articolo 5 e i diversi atti legislativi approvati dal Parlamento circa la ferma condanna dell'utilizzo delle mine antiuomo per via dei, purtroppo, ben noti effetti devastanti sulle popolazioni.

Leggiamo, quindi, con piacere che il nuovo testo riporta una modifica all'articolo 3 secondo cui dovrà essere indicato con precisione quanto contenuto nelle diverse operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, scongiurando il rischio che le mine siano oggetto di scambio diretto fra le parti. Ma chi controllerà questo accordo?

Continuiamo, infatti, ad avanzare la legittima pretesa che in futuro si provveda a eliminare del tutto il termine «mine» dal testo dell'Accordo stipulato con gli Emirati Arabi Uniti. Termine oggi ancora presente purtroppo nel testo.

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1167. Em. 25.2, Carlino e altri	233	231	001	097	133	116	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1167. Em. 25.250, Ghedini e altri	230	229	003	094	132	115	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 25	249	248	004	142	102	125	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1167. Em. 25.0.1, Ichino e altri	246	245	001	103	141	123	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1167. Em. 27.0.4 (testo 2), Treu e altri	249	248	002	106	140	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1167. Em. 27.0.5, Roilo e altri	254	253	003	106	144	127	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1167. Em. 27-quater.200, Mazzatorta e altri	267	266	097	167	002	134	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 27-undecies	266	265	004	146	115	133	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 27-sexiesdecies, testo emendato	260	259	003	256	000	130	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.200, Carlino e altri	264	263	004	119	140	132	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.204, Carlino e altri	260	259	003	118	138	130	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.206, Treu e altri	270	269	001	125	143	135	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0291

del 26/11/2009 8.55.07

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.208, Mascitelli e altri	266	265	003	122	140	133	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1167. ODG G28.100, Carlino e altri	267	266	003	122	141	134	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.0.4, Lusi e altri	269	268	004	122	142	135	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28.0.5, Molinari	270	269	000	129	140	135	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28-ter.204, Ichino e altri	266	265	002	122	141	133	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28-quater.209, Carlino e altri	265	264	004	118	142	133	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1167. Mantenimento articolo 28-septies	268	266	005	139	122	134	APPR.
020	Nom.	DDL n. 1167. Em. 28-octies.201, Carlino e altri	268	267	002	016	249	134	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1167. Prima parte em. 28-octies.900, il relatore Castro	266	265	004	147	114	133	APPR.
022	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 4, testo emendato	266	264	002	150	112	133	APPR.
023	Nom.	DDL n. 1167. ODG G8.200 (testo 2), Mauro e altri	261	260	002	143	115	131	APPR.
024	Nom.	DDL n. 1167. Mantenimento articolo 11	265	264	004	144	116	133	APPR.
025	Nom.	DDL n. 1167. Votazione finale	266	265	005	148	112	133	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0291

del 26/11/2009 8.55.07

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	Disegno di legge n. 1500-B. Articolo 3	207	206	002	203	001	104	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

















Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 8

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VILLARI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
VITALI WALTER							A	C	F	F		F	F	F	F	F				C
VIZZINI CARLO					C	C	F	F	F	C	C	C	C				C	C	F	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	F	F	F	A	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZAVOLI SERGIO							A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 9

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
ADAMO MARILENA	C	C	C	C	C	F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO					C	
AGOSTINI MAURO	C	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	F		C	C	F
AMATO PAOLO	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	C	C	C	C	C	F
ANTEZZA MARIA	C	C	C	C	C	F
ARMATO TERESA	C	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	
ASTORE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA	C	C	C	C	C	
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	F
BARELLI PAOLO	F	F			F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	
BASTICO MARIANGELA	C	C	C	C	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C				
BELISARIO FELICE						
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	F	F			F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO				F	F	
BIANCHI DORINA		C	C	C	C	
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	
BIONDELLI FRANCA	C	C	C	C	C	F
BLAZINA TAMARA	C	C	C	C	C	
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	F	F	F	F
BONINO EMMA	P	P				
BORNACIN GIORGIO			F	A		
BOSCETTO GABRIELE	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 10

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	F
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	
BUBBICO FILIPPO	C	C	C	C	C	F
BUGNANO PATRIZIA						
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO						
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	M	F
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	F	F
CARLINO GIULIANA	C	C	C	C	C	F
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C		
CAROFILIO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	A
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	C	C	C	C	C	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F
CERUTI MAURO	C	C	C	C	C	
CHIAROMONTE FRANCA	C	C	C	C		
CHITI VANNINO						
CHIURAZZI CARLO	C	C	C	C	C	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA					F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	
COLOMBO EMILIO						
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F		F	F
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO	F	F	F	F	F	F
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO	C	C	C	C		F
COSSIGA FRANCESCO						

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 11

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO	C	C	C	C		
CUFFARO SALVATORE	A	A	F	A	A	
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	
CUTRUFO MAURO		F	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F		F	F	
D'ALIA GIANPIERO						
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	F	F	F	F	F
DE FEO DIANA	F	F	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO	F	F	F	F	F	F
DE LILLO STEFANO	F	F	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	C	C	C	C	C	
DE SENA LUIGI	C	C	C	C	C	F
DE TONI GIANPIERO	C	C	C	C	C	F
DEL VECCHIO MAURO	C	C	C	C	C	F
DELLA MONICA SILVIA	C	C	C	C	C	F
DELLA SETA ROBERTO	C	C	C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	F				
DI GIACOMO ULISSE	F	F	F	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	C	C	C	C	
DI GIROLAMO NICOLA	F	F	F	F	F	
DI NARDO ANIELLO	C	C	C	C	C	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	F	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO	F				F	
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F
DONAGGIO CECILIA		C	C	C	C	F
D'UBALDO LUCIO	C	C	C	C	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
FASANO VINCENZO	F	F	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C			
FIORONI ANNA RITA	C	C	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	F	F	F	F
FISTAROL MAURIZIO	C	C	C	C		



Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 12

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
FLERES SALVO	F	F	F	F	F	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	C	C	C	C	C	
FONTANA CINZIA MARIA	C	C	C	C	C	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	A	F
FRANCO PAOLO	M	M	M	M	M	M
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C	
GALIOTO VINCENZO	F	F	F	F	F	F
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	C	C	C	C	C	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	C	C	C	C	
GARAVAGLIA MASSIMO	F	F		F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C	F
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	F		F	F	F
GHEDINI RITA	C	C	C	C	C	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F	F	F	F	F
GIAI MIRELLA						
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	F
GIORDANO BASILIO	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	F
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	
GUSTAVINO CLAUDIO	C	C		C	C	
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	C	C	C	C	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	C	C	C	C	C	F
LATORRE NICOLA	C	C	C	C		
LATRONICO COSIMO	F	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F
LEDDI MARIA	C	C	C	C	C	F
LEGNINI GIOVANNI					C	F
LENNA VANNI	F		F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F		F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA						
LI GOTTI LUIGI	C		C	C	C	

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 13

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C	F
LONGO PIERO	F	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	A	C	C	C	C	
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C	
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	F	F
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	C	F	C	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	C	C	C	C	F
MARINI FRANCO	C	F	C	C		
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	F
MARITATI ALBERTO	C	C	C	C	C	F
MASCITELLI ALFONSO					C	F
MASSIDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	F	F	F	F	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	C	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C	
MESSINA ALFREDO						
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	
MILANA RICCARDO	C	C	C	C	C	
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	F	C	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C	F
MONTANI ENRICO	F	F	F	F	F	F
MONTI CESARINO						
MORANDO ENRICO	C	C	C	C	C	F
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	
MORRI FABRIZIO	C	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	C	C	C	C	C	F
MUSSO ENRICO	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO			P	P	P	P
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C	F
NEROZZI PAOLO	C	C	C	C	C	
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F		

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 14

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	F	F	F	A	F	F
ORSI FRANCO	F	F	F	F	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	M	M	M	M	F	F
PAPANIA ANTONINO					C	
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	C		C	C	C	A
PASSONI ACHILLE	C	C	C	C	C	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	C		C	C	C	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	C	C	C	C	
PERTOLDI FLAVIO	C	C	C	C	C	
PETERLINI OSKAR	A	A	F	A	A	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO	F		F		F	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	F
PININFARINA SERGIO						
PINOTTI ROBERTA	C	C	C	C	C	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	A	F
PISANU BEPPE	F	F	F	F		
PISCITELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	C	F	F
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA						
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	C	C	C	C	C	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI						
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F
RAMPONI LUIGI	F	F	F		F	F
RANDAZZO NINO	C	C	C	C	C	
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C	
ROSSI NICOLA						
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C	
RUSCONI ANTONIO	C	C	C	C	C	
RUSSO GIACINTO	C	C	A	C	C	
RUTELLI FRANCESCO	C	C	A	C		

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 15

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	
SANNA FRANCESCO						
SANTINI GIACOMO		F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	
SARRO CARLO	F	F	F	F	F	F
SBARBATI LUCIANA	C	C	C	C	C	F
SCALFARO OSCAR LUIGI						
SCANU GIAN PIERO	C	C	C	C	C	F
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO						
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	M	M	M	M	M	M
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO						F
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	F
SPADONI URBANI ADA	F	F		F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	F	F	F	F	F
STANCANELLI RAFFAELE	F	F		F	F	
STIFFONI PIERGIOGIO	F	F	F	F	F	F
STRADIOTTO MARCO	C	C	C	C	C	F
TANCREDI PAOLO	F	F	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	C	C	C	C	C	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	A	F
TOFANI ORESTE	F	F	C	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	F
TORRI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO		C	C	C	C	F
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F
VERONESI UMBERTO	C	C	C			

Seduta N. 0291 del 26/11/2009 8.55.07 Pagina 16

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante  
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
VETRELLA SERGIO	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA	F	F	F	F	F	F
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	M	F	F	F
VILLARI RICCARDO	F	C	C	C	C	
VIMERCATI LUIGI	C	C	C	C	C	F
VITA VINCENZO MARIA	C	C	C	C	C	F
VITALI WALTER	C		C	C	C	
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	F
ZANETTA VALTER	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	A	F	F	F	F	
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	C	F

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Filippi Alberto, Franco Paolo, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Palmizio, Pera, Piscitelli e Serra.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Saccomanno, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente; Ignazio Roberto Maria Marino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare.

### **Indagini conoscitive, annunzio**

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva, a fini di integrazione dell'istruttoria legislativa, in relazione al disegno di legge recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (S.1880).

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Allegrini, Di Giacomo, de Eccher, Lumia, Di Girolamo, Marino Mauro e Santini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00202 dei senatori Lauro ed altri.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2009)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 59

BELISARIO ed altri: sulla remunerazione dell'attività svolta dagli agenti della riscossione (4-02247) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

BENEDETTI VALENTINI: sulla rimessione in pristino di fabbricati rurali in aree vincolate (4-02193) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

BUTTI: sulla disciplina degli ammortizzatori sociali (4-01939) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*)

CARLINO, LANNUTTI: sulla riforma della disciplina relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (4-01425) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*)

DIVINA: su alcune richieste di autocertificazione dei redditi da parte dell'INPDAP (4-01540) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*)

GIAMBRONE: sulla tutela occupazionale di lavoratori coinvolti nella cessione di un ramo dell'azienda Telecom Italia (4-01585) risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*)

### Interpellanze

PINZGER. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contiene un insieme di norme che – in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni;

il citato decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Le norme contenute nel cosiddetto «decreto correttivo» sono entrate in vigore il 20 agosto 2009;

pur nella consapevolezza della necessità del varo di un provvedimento nuovo che fosse in grado di adeguare il *corpus* normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro, la normativa

prevista dal Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo un apparato di misure spesso di complessa applicazione e fortemente sanzionatorie, richiede efficaci strumenti oltre che per verificarne l'applicazione, per orientarla a reali obiettivi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza;

nonostante la vigenza della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli incidenti sul posto di lavoro continuano a rimanere, purtroppo, un argomento d'attualità. Negli ultimi 5 anni, infatti, i morti sul lavoro in Italia sono stati 7.000, quasi 200.000 i casi di invalidità permanenti e tra i 5 milioni di infortuni. Il rapporto nazionale 2008 redatto dall'Inail inerente agli infortuni ed alle morti sul luogo di lavoro presenta numeri da brividi: 1.120 incidenti mortali e 874.940 infortuni denunciati;

l'incessante frequenza delle morti sui luoghi di lavoro induce il Governo ad introdurre normative sempre più severe, spesso a giudizio dell'interpellante assurde ed irrealizzabili, che rischiano di mettere completamente in ginocchio le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), già vessate dalla crisi economica ancora persistente;

il mondo datoriale, al varo del decreto legislativo in questione, espresse immediatamente una valutazione di insoddisfazione, bocciando il decreto legislativo per la sicurezza sul lavoro. In un comunicato congiunto Confindustria, ABI, AGCI, ANIA, Casartigiani, Cia, Clai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Lega delle cooperative comunicavano «insoddisfazione rispetto a un intervento normativo che le imprese attendono da tempo nella logica di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, specie in termini di prevenzione. Il tentativo operato dal Governo – si leggeva nella nota – di graduare meglio l'entità delle sanzioni non coglie ancora l'esigenza espressa dal mondo delle imprese di sanzionare in maniera differenziata le violazioni formali rispetto a quelle che effettivamente determinano situazioni di reale pericolo per i lavoratori». Secondo le organizzazioni, «il provvedimento rappresenta, quindi, un intervento di natura punitiva che nulla ha a che vedere con le logiche della prevenzione, della formazione continua, della informazione, della consulenza e della collaborazione fra istituzioni, imprese, sindacati e lavoratori. Il decreto non coglie poi gli obiettivi di semplificazione degli adempimenti che, specie per le piccole e medie imprese rappresenta una esigenza da tempo attesa per una migliore attuazione delle normative di sicurezza.»;

l'introduzione, quindi, di sempre nuovi adempimenti sulla sicurezza non fa altro che aumentare il carico burocratico, costosissimo per le imprese;

i principali dati che emergono dall'indagine sull'impatto della burocrazia e degli adempimenti amministrativi sulle piccole e medie imprese, realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format – Ricerche di mercato, hanno dimostrato che nel 2008 le PMI hanno destinato mediamente ogni mese allo svolgimento degli adempimenti amministrativi dalle cinque alle sei giornate/uomo. L'impatto dei costi per gli adempimenti amministrativi è oscillato in media nel 2008 tra l'1 e l'1,4 per cento



sui ricavi delle imprese. Il 30,8 per cento delle PMI ha rinunciato nel 2008 ad assumere nuovo personale; il 26,6 per cento ha rinunciato a progetti di innovazione; il 25,5 per cento ha rinunciato ad effettuare investimenti; il 17,2 per cento ha rinunciato a progetti di ricerca a causa di difficoltà di natura puramente burocratica, connesse alla complessità e alla lunghezza dei tempi richiesti dagli adempimenti amministrativi. Il 49,8 per cento del campione dedica alla cura degli adempimenti amministrativi tra i due e i 10 addetti, mentre l'1,9 per cento vi dedica oltre dieci addetti. Il 31,5 per cento delle PMI dispone di un ufficio appositamente dedicato al disbrigo delle pratiche e degli adempimenti amministrativi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non sia del parere che – come ha tra l'altro già affermato in un'intervista sul quotidiano «Il Giornale» del 16 aprile 2007 – un appesantimento burocratico non crei sicurezza sul lavoro, e pertanto, se non ritenga che il modello legale debba essere in grado di prevenire, meglio di quanto oggi accada, il rischio di infortuni sul lavoro, puntando sul potenziamento della cultura della legalità, sulla promozione di una cultura ed una pratica sostanziale della sicurezza sul lavoro, riducendo formalismi ed appesantimenti burocratici e razionalizzando l'apparato sanzionatorio;

se non ritenga opportuno facilitare l'applicazione dell'articolo di legge favorendo e promuovendo interpretazioni ed indicazioni omogenee;

se, infine, non ritenga opportuno semplificare e soprattutto differenziare, in particolare per le piccole e medie imprese e per quelle a gestione familiare, le procedure relative alla prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché le norme che valgono per le grandi imprese non sempre possono essere applicate alle PMI.

(2-00137)

DEL VECCHIO, PINOTTI, MARCENARO, NEGRI, AMATI, GABARRI, TONINI, BAIO, ANTEZZA, BOSONE, ROSSI Paolo, GIARETTA, LIVI BACCI, FISTAROL, RANUCCI, BASSOLI, SIRCANA, VIMERCATI, BUBBICO, AGOSTINI, BIONDELLI, DE SENA, FIORONI, FERRANTE, PEGORER, MICHELONI, CABRAS, PIGNEDOLI, MORRI, ADAMO, GRANAIOLA, CHIURAZZI, CERUTI, COMPAGNA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

la missione internazionale a guida Nato denominata Kosovo Force (KFOR) è stata autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, al fine di garantire la sicurezza dell'area dopo un periodo di gravi violenze e scontri tra la popolazione serba e quella albanese presenti nella regione;

nonostante l'impiego di oltre 50.000 militari di differenti nazioni della Nato e non, l'opera di stabilizzazione e pacificazione ha incontrato gravi difficoltà a causa della perdurante ostilità esistente tra le popolazioni della regione, conseguenza di ataviche rivendicazioni ed odi;

tale contrasto, a partire dal 1999, è stata la causa di ripetuti attacchi alla popolazione serba ed ai simboli di quella comunità con tragiche conseguenze per la vita di numerose persone e per i luoghi di culto della religione serba ortodossa, che sono stati distrutti in elevatissimo numero;

l'incolumità della popolazione serba e l'integrità dei rimanenti luoghi di culto sono stati assicurati esclusivamente dal presidio armato della forza multinazionale posta a protezione delle *enclave* serbe;

in particolare, nel settore di competenza del contingente italiano, l'opera dei militari ha salvaguardato i principali luoghi di culto della regione, quali il monastero di Decani e il patriarcato di Pec, e, soprattutto, ha garantito la protezione della comunità serba di Gorazdevac;

considerato che:

nonostante la presenza decennale del contingente multinazionale Nato, la situazione in Kosovo non può ad avviso degli interpellanti considerarsi normalizzata, anche a causa del perdurante contrasto esistente tra il Governo della Serbia e quello del Kosovo in merito allo *status* della regione;

la tensione tra le comunità è tornata ad acuirsi anche recentemente, facendo registrare gravi scontri, in seguito alla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo, avvenuta nel febbraio 2008;

la sicurezza della minoranza serba e delle chiese serbo-ortodosse nell'area di competenza del contingente italiano dipendono, come più volte ribadito anche dai più importanti rappresentanti di quella comunità, dalla presenza dei militari italiani;

il Primo ministro serbo Tadic, in occasione della recente visita in Italia, ha ribadito l'importanza della forza multinazionale per la sicurezza della comunità serba;

a giudizio degli interpellanti un eventuale ritiro del contingente italiano dovrebbe essere dettato da un'approfondita valutazione politica sulla situazione dell'area e non da ragioni di bilancio e, soprattutto, essere concertato nelle opportune sedi multilaterali,

si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie circolanti relative ad un progressivo disimpegno del contingente italiano dal Kosovo, che si avvierebbe, entro circa un anno, al termine della propria missione;

in caso affermativo, come si ritenga possibile garantire l'incolumità della comunità serba nelle *enclave* nonché l'integrità dei luoghi di culto serbo-ortodossi che, al ritiro del contingente italiano, sarebbero, molto probabilmente, oggetto di attacchi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno informare il Parlamento in merito ad una problematica, quale la salvaguardia dei diritti delle minoranze nei Balcani ed in particolare nel Kosovo, che ha sempre visto l'Italia pienamente coinvolta ed attiva.

(2-00138)

## Interrogazioni

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FERRANTE, VICARI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la ex chiesa dei frati cappuccini situata nel comune di Polizzi Generosa (Palermo) era titolata alla Santissima Annunziata e contigua al convento, oggi trasformato in abitazione privata. Dopo aver abitato, nel corso del Cinquecento, in due sedi fuori del centro abitato, nei pressi della chiesa della Pietatella, i frati cappuccini si trasferirono in città verso il 1640 a seguito di un breve apostolico di Urbano VIII Barberini e grazie ai lasciti in loro favore (nel 1617) di don Francesco Gagliardo barone di Casalpietra. Qui continuarono a svolgere le loro opere caritative fino al 1866, anno delle soppressione delle corporazioni religiose;

l'abbandono e la totale mancanza di manutenzione hanno determinato nel tempo la dispersione del patrimonio dell'edificio artistico; fortunatamente la pala d'altare settecentesca, opera di fra' Felice da Sambuca, restaurata di recente, fu trasferita per tempo nella chiesa vicina della Badia Vecchia, mentre della ex chiesa sono rimasti solo i muri perimetrali;

a fronte di questa gravissima situazione di degrado e abbandono bisogna evidenziare che, nel 2007, la Soprintendenza ai beni culturali di Palermo è intervenuta, con fondi propri, per la messa in sicurezza di quello che rimaneva della ex chiesa dei cappuccini;

oggi, dopo soli due anni dai lavori fatti dalla Soprintendenza di Palermo, il sito è ritornato in uno stato di degrado e abbandono, invaso da erbacce e sporcato da grandi quantità di guano;

a quanto risulta agli interroganti con diverse richieste, inviate al Ministero dell'interno, alla Soprintendenza di Palermo e alla Prefettura di Palermo, il Comune di Polizzi Generosa ha richiesto la concessione in uso dell'area occupata dall'ex chiesa dei cappuccini, per usi sociali e culturali, essendo una porzione del suo centro storico ricco di importanti possibilità, se ben sfruttate, a fini turistici;

a tal proposito si evidenzia che a quanto consta agli interroganti con una nota del Direttore centrale competente del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Rif. 3A15/919, si comunicava al Comune di Polizzi Generosa che la risposta alla richiesta di comodato gratuito era la proposta di «o vendita o una eventuale locazione alle condizioni congruite dall'Agenzia del Territorio»;

una siffatta risposta ad opinione degli interroganti equivale ad un diniego viste le ovvie condizioni economiche attuali di qualsiasi piccolo Comune;

il Comune di Polizzi Generosa ha sempre detto e ribadito, in tutte le sue istanze, che si farebbe carico della pulizia e della manutenzione ordinaria del sito, impegnandosi a renderlo finalmente fruibile ai cittadini;

la richiesta del Comune di Polizzi Generosa di avere l'ex chiesa dei cappuccini in comodato d'uso gratuito è stata sostenuta da un'iniziativa pubblica promossa da Legambiente nell'ambito della manifestazione «Salvalarte Madonie», tenutasi nel sito il 14 novembre 2009 e che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e di tutte le autorità civili e religiose del paese,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente intervenire affinché si possa trovare finalmente una ragionevole soluzione a questa vicenda, considerato che la concessione gratuita di questo bene, oggi chiuso e non fruibile, al Comune di Polizzi Generosa potrebbe dare un importante impulso allo sviluppo economico, occupazionale, sociale e culturale di un territorio e della sua comunità.

(4-02323)

BARBOLINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

uno dei problemi principali nella vita delle persone con disabilità visiva risiede tradizionalmente nel non potere leggere e studiare se non attraverso la conversione dei libri stampati in formati diversi da quello comune quali la registrazione audio e la trascrizione in caratteri a rilievo braille – procedimenti assai lenti e costosi;

le nuove tecnologie informatiche hanno radicalmente mutato la situazione, aprendo possibilità di studio e lettura senza precedenti non solo alle persone con disabilità visiva, ma anche a chi sia affetto da patologie che costringono alla immobilità, così come ai molti affetti da dislessia che necessitano di potere contemporaneamente fruire del testo stampato e della sua lettura in audio;

ogni libro nasce da tempo quale *file* di testo, e tale *file* è perfettamente ormai leggibile grazie a semplici dispositivi tecnologici quali un sintetizzatore vocale o una barra braille;

a giudizio dell'interrogante affermare che «ciò che impedisce addirittura alle persone cieche di leggere e studiare non è più la sola cecità» corrisponde alla realtà dei fatti;

considerato che:

la consapevolezza di tale evidenza ha indotto il Parlamento a disporre con il comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006 uno stanziamento funzionale a fare tesoro di questa opportunità;

in tale quadro il Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto firmato dal Ministro *pro tempore* Rutelli il 18 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2008, ha destinato 2.750.000 euro al finanziamento di progetti tesi a rendere accessibili anche alle persone con disabilità un numero di titoli pari alle novità librerie che giungono in forma cartacea nelle maggiori librerie;

visto che non è ad oggi noto – nonostante il tempo trascorso – quali progetti siano stati finanziati,

si chiede di sapere:

- se progetti siano stati depositati;
- se i progetti depositati siano stati esaminati;
- se e quali progetti siano stati finanziati.

(4-02324)

CRISAFULLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcune giunte siciliane dell'Associazione nazionale magistrati paventano il rischio paralisi degli uffici requirenti dell'isola;

a quanto consta all'interrogante, il divieto di assegnare i magistrati di prima nomina alle funzioni di sostituto procuratore ed il divieto al passaggio di funzioni tra magistratura giudicante e magistratura requirente all'interno della stessa regione stanno progressivamente svuotando gli organici degli uffici delle Procure della Repubblica rendendo estremamente difficile il mantenimento di adeguati *standard* di legalità e sicurezza per la collettività;

a Palermo, come ha dichiarato il 17 novembre 2009 il procuratore Messineo, commentando la notizia che per i 16 posti vacanti nell'ufficio requirente del capoluogo non è stata presentata alcuna domanda, la paventata separazione delle carriere disincentiva le domande di trasferimento in Procura perché si rischia di restare intrappolati per sempre in una carriera; a Palermo i posti scoperti sono 15: su 40 magistrati previsti in pianta organica ne sono in servizio 25;

il Procuratore della Repubblica di Enna, Calogero Ferrotti, ha deciso di andare in pensione, a quanto consta all'interrogante, a seguito della mancata individuazione di idonee soluzioni da parte del ministro Alfano alla drammatica situazione in cui versa la Procura da lui guidata, in particolare sul grave ritardo per cui, a distanza di oltre un anno dal decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che porta la firma del Ministro, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, non ha ancora neppure indicato le sedi disagiate «a copertura immediata» cui seguirebbero, per legge, le procedure per i trasferimenti di ufficio dei magistrati portando di fatto al rischio paralisi le Procure di Enna, Gela (Caltanissetta), Nicosia (Enna), Ragusa, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Sciacca (Agrigento) e altre;

presto la Procura della Repubblica di Enna resterà senza magistrati, poiché Marcello Cozzolino, l'altro pubblico ministero in servizio, verrà trasferito in altra sede;

le Procure di Enna, Mistretta (Messina) e Sciacca, dove non resterà in servizio alcun sostituto procuratore, chiuderanno e altre sono sull'orlo del fallimento, come denunciato dal Consiglio superiore della magistratura;

la Procura di Termini Imerese al momento registra una copertura pari al 66 per cento. Su un organico di 9 sostituti procuratori 6 posti sono vacanti;

a Ragusa sono in servizio solo 2 dei 6 sostituti previsti in organico e tale *deficit* potrebbe complicarsi perché questi due sostituti hanno un'an-

zianità di servizio che potrebbe favorire eventuali trasferimenti in altre sedi di loro preferenza;

a Siracusa, a breve, almeno 3 dei magistrati in servizio saranno trasferiti in sede più ambita. A ciò si aggiunge anche un'assenza obbligatoria per maternità;

a Caltanissetta su un organico di 16 sostituti solo 9 sono in servizio e da diversi mesi manca il dirigente amministrativo e vi sono 3 vacanze nell'organico del personale amministrativo;

a Gela c'è un solo sostituto procuratore su 5 previsti;

a Catania mancano 9 sostituti procuratori su un organico di 40 e 2 procuratori aggiunti su 5 previsti;

a Nicosia è in servizio un solo sostituto sui 3 previsti in organico;

nella Procura della Repubblica di Messina su un *optimum* di 20 sostituti procuratori 2 posti sono vacanti;

l'ufficio della Procura della Repubblica di Mistretta è costituito solo dal procuratore, da un sostituto e da 2 vice;

nella Procura di Patti (Messina) vi è in servizio un solo sostituto su 4, mentre il posto di procuratore capo è vacante e l'ufficio si regge su un unico sostituto e 5 vice procuratori onorari;

in caso di assenza per ferie o malattia dell'unico magistrato in servizio, la Procura di Patti viene sostituita da quella di Barcellona Pozzo di Gotto che, a sua volta, presenta 2 scoperture su 5 posti di sostituto previsti nella pianta organica;

secondo il Consiglio superiore della magistratura per l'ultimo concorso bandito su 197 posti da sostituto da coprire in 96 diversi uffici, oltre il 60 per cento delle posizioni infatti è rimasto scoperto: 4 posti vuoti a Caltanissetta (dove, tra l'altro, sono state riaperte le indagini sulla stagione delle stragi di mafia), 8 a Catania, 5 a Messina, 2 a Trapani, 3 ad Agrigento, ovvero la quasi totalità delle Procure (13 su 14) è rimasta senza candidati,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda trovare soluzioni in tempi brevi e finanziariamente compatibili al fine di reintegrare, mantenere e potenziare gli organici della magistratura e del personale amministrativo e fornire loro le risorse necessarie per svolgere al meglio l'azione di contrasto all'illegalità;

come intenda superare il meccanismo che preclude ai magistrati di prima nomina lo svolgimento delle funzioni monocratiche quali sono quelle dei pubblici ministeri e che quindi di fatto non consente di utilizzare un bacino importante da cui si attingeva prima, quale era quello dei nuovi entrati in magistratura.

(4-02325)

GERMONTANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione normativa.* – Premesso che:

il promotore finanziario è tenuto ai sensi dell'art. 31, comma 4, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, all'iscrizione presso l'albo dei promotori finanziari ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Consob per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi;

dal 2005 il promotore finanziario è obbligato a iscriversi al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), tenuto presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Difatti, l'art. 109, comma 2, lett. *e*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, stabilisce che si devono obbligatoriamente iscrivere alla Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi «i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera». Inoltre, l'ISVAP, nelle circolari di commento del proprio regolamento attuativo, ha ritenuto che i promotori finanziari, i quali, per conto dell'intermediario per il quale operano, collochino fuori sede anche prodotti assicurativi (oltre ai prodotti finanziari che costituiscono l'oggetto primario della loro attività di collocamento), assumano qualifica di intermediari assicurativi, e debbano pertanto iscriversi nella relativa Sezione E del RUI;

considerato che:

il nuovo assetto cui ha dato luogo l'art. 109 del Codice delle assicurazioni private ha determinato, nei confronti dei promotori finanziari, una duplicazione di oneri pubblicitari (doppia iscrizione, nell'albo dei promotori finanziari e nel Registro degli intermediari assicurativi), di regole di presentazione e comportamento (quelle dettate nel regolamento Consob n. 11971/99 e quelle contenute nel regolamento ISVAP n. 5/2006) e, soprattutto, di regimi di vigilanza, controlli e procedimenti sanzionatori (quello facente capo alla Consob e quello facente capo all'ISVAP);

tale normativa non solo crea una duplicazione di regole e procedimenti burocratici a cui il promotore finanziario deve attenersi, ma soprattutto tradisce l'unitarietà della figura del promotore finanziario, costituente il puntuale riflesso della sostanziale unitarietà del mercato in cui il promotore finanziario opera, sempre più marcatamente caratterizzato dall'integrazione fra comparto assicurativo e comparto finanziario;

tale duplicazione implica una scissione all'interno di una figura di mercato che viene concepita in modo unitario anche dal cliente;

in assenza di correttivi tale duplicazione è destinata a persistere con inevitabili ricadute economiche sulla clientela dei promotori finanziari, oltre a quelle già descritte per i promotori stessi;

la VI Commissione permanente (finanze) della Camera dei deputati, nell'esprimere, in data 22 giugno 2005, il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante il Codice delle assicurazioni private di cui sopra, ha addirittura sottolineato l'opportunità di sopprimere l'intera sezione del RUI dedicata agli ausiliari degli intermediari assicurativi, «in quanto tutti i soggetti ivi indicati sono già iscritti in altri albi o

elenchi, così che l'obbligo di iscrizione nel registro (...) comporterebbe un'onerosa duplicazione degli adempimenti»;

nel Codice è stato mantenuto l'obbligo e l'onere della doppia iscrizione a carico dei promotori finanziari che collocano anche prodotti assicurativi, malgrado il motivato parere contrario della Commissione Finanze della Camera dei deputati;

il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, è incisivamente intervenuto sulla materia, emendando il comma 9 dell'art. 30 del TUF e ritenendo sufficiente l'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare che collocano «prodotti finanziari (...) emessi da imprese di assicurazione». Tali prodotti consistono nelle polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, per espressa previsione dell'art. 1, lett. *w-bis*), del TUF, anch'essa introdotta con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. Dunque, sulla base della normativa appena citata, gli intermediari finanziari che collocano tali prodotti assicurativo-finanziari fuori sede devono rispettare la relativa disciplina prevista dal TUF. La nuova disposizione dell'art. 30, comma 9, del TUF, implica dunque che al promotore finanziario sia consentito promuovere e collocare fuori sede anche i prodotti assicurativo-finanziari (oltre a quelli finanziari in senso stretto): ciò avviene per espressa ed autonoma previsione normativa di rango primario (per l'appunto l'art. 30 citato), non rendendosi più necessario il reperimento della legittimazione del promotore finanziario al collocamento di tali prodotti nell'art. 109 del Codice delle assicurazioni private,

si chiede di sapere:

quali e quanti soggetti siano già iscritti contemporaneamente nel RUI e in altri albi e/o elenchi;

se e attraverso quali modalità il Governo intenda attuare processi di semplificazione normativa sul tema, con l'obiettivo di armonizzare il quadro normativo vigente e risolvere le duplicazioni gravanti sulla figura del promotore finanziario.

(4-02326)

LATRONICO. – *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.*  
– Premesso che:

il Consiglio comunale di Tricarico, in provincia di Matera, con delibera n. 59 del 4 ottobre 2001, ha adottato il Piano comunale che obbligava, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 30 del 5 aprile 2000, «all'individuazione di più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazione già installati e di futura installazione»;

detto piano è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2002;



successivamente, con delibera n. 38 dell'11 maggio 2007, il citato Piano veniva integrato con la localizzazione delle antenne digitali radiotelevisive, per le quali la scelta è ricaduta sull'area denominata «San Valentino», ovvero a poche centinaia di metri dal centro abitato;

in data 17 settembre 2007 la Commissione edilizia rilasciava l'autorizzazione per l'installazione di un'antenna ripetitore digitale in contrada San Valentino disponendo che l'antenna medesima fosse utilizzata esclusivamente per il digitale terrestre ed escludendo l'installazione di qualsiasi altro impianto;

detto impianto non è stato mai realizzato;

considerato che:

il 7 ottobre 2008 con comunicazione al Comune di inizio di attività, si avviava l'installazione di un impianto in località San Valentino per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni strategica riservata alle Forze di polizia;

sollecitata dall'Ufficio tecnico del Comune di Tricarico la società costruttrice avrebbe fatto sapere che le antenne installate erano di tecnologia digitale;

preso atto che:

il 6 agosto 2009, l'Ufficio tecnico del Comune di Tricarico dopo aver effettuato un sopralluogo al fine di accertare il rispetto delle norme previste dal Piano regolatore generale comunale avrebbe riscontrato alcune difformità;

successivamente il responsabile del citato ufficio comunale avrebbe chiesto alla Prefettura di Matera informazioni sul tipo di installazione delle antenne e sulle autorizzazioni concesse alla società che ha realizzato gli impianti senza tuttavia ricevere risposte esaustive;

rilevato che il Consiglio comunale dovrebbe inserire l'ipotesi progettuale all'interno del contesto reale della zona interessata anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza ambientale,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, tutto quanto sopra riportato e, in particolare, se risulti che la società che ha eseguito l'installazione degli impianti di cui sopra sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;

se intendano intervenire, con i mezzi e nei modi che riterranno più opportuni, al fine di chiarire se l'installazione di antenne, pur realizzate per la sicurezza dello Stato, possa avvenire al di fuori del Piano regolatore generale del Comune sul cui territorio vanno a insistere.

(4-02327)

*LATRONICO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:*

il «Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della provincia di Matera» (Asi) è l'ente pubblico economico nato per sviluppare gli aggl-

merati industriali situati in provincia di Matera, tra i quali quello nella valle del Basento;

nel 1999, a seguito di un progetto di industrializzazione finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze, detto consorzio ha acquistato le aree di proprietà dell'Eni localizzate nell'agglomerato industriale della valle del Basento;

considerato che nel 2001 l'Asi, a seguito di indagini ambientali effettuate per interventi sull'aeroporto «Pista Mattei», avrebbe riscontrato la contaminazione dell'area;

considerato, inoltre, che:

successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 26 febbraio 2003, ha stabilito che tutta l'area della Valbasento (sito di interesse nazionale di circa 3.000 ettari di terreno) venisse perimetrata poiché ritenuta potenzialmente inquinata;

per quanto consta all'interrogante ciascuna azienda che insiste in detto sito di interesse nazionale avrebbe dovuto presentare un piano di caratterizzazione;

Syndial SpA attività diversificate, una società del gruppo Eni impegnata nel settore della petrolchimica e della chimica di base, si sarebbe impegnata a presentare alle competenti autorità il piano di caratterizzazione ai fini dell'intervento di bonifica;

per quanto consta all'interrogante sarebbe in corso un contenzioso tra Eni ed Asi a causa dell'indisponibilità delle richieste indagini ambientali;

preso atto che:

Syndial SpA avrebbe presentato alla Conferenza dei servizi del 30 giugno 2004 il piano di caratterizzazione relativo alla messa in sicurezza delle acque, che sarebbe stato approvato con la prescrizione di caratterizzare anche le aree delle discariche presenti all'interno della superficie cui si riferiva il piano di caratterizzazione;

a seguito di tale prescrizione la Syndial SpA avrebbe presentato un ricorso al TAR della Regione Basilicata;

rilevato che nelle successive Conferenze dei servizi del 26 aprile 2005 e del 16 maggio 2006 il Ministero dell'ambiente avrebbe rinnovato l'invito a presentare il piano di caratterizzazione dei siti di cui sopra senza ricevere alcuna risposta;

rilevato, infine, che:

la stessa area sarebbe interessata da lavori di livellamento e di realizzazione di una viabilità in terra battuta connessa alla realizzazione dell'aeroporto finanziato dalla Regione Basilicata a valere sui fondi relativi ai Programmi operativi regionali per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno;

detti lavori, allo stato, mancando la documentazione citata, non possono essere portati a termine,

si chiede di sapere se risulti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se intendano intervenire, nei modi e

con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di ricercare una soluzione che consenta la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori che insistono sull'area Syndial.

(4-02328)

PINOTTI, LUSI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

diventa di giorno in giorno più drammatica l'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane. Al 31 agosto 2009 gli istituti penitenziari registravano presenze per circa 64.000 detenuti, di cui il 37 per cento stranieri superando, in almeno 12 regioni, e tra queste anche la Liguria, il limite di capienza tollerabile;

il tasso di presenza della popolazione detenuta è in forte crescita a fronte di un organico di Polizia penitenziaria in calo, come risulta da alcuni dati diffusi dalle rappresentanze sindacali;

la Liguria è la regione con la percentuale minore di poliziotti penitenziari in servizio rispetto a quelli previsti. Al 31 agosto 2009 nelle carceri liguri erano impiegati 858 poliziotti pari al 67 per cento dei 1.264 previsti. Questi devono fronteggiare un'emergenza di sovraffollamento che ha raggiunto il 142 per cento della capienza regolamentare per un totale di 1.623 persone detenute a fronte delle 1.140 previste;

tutto ciò si ripercuote sulle condizioni di lavoro di chi è impegnato nella prima linea delle sezioni detentive e cioè le donne e gli uomini del personale di Polizia penitenziaria che operano spesso in situazioni al limite della sicurezza;

le condizioni detentive sono molto difficili anche per i detenuti che a Genova, nel carcere di Marassi, vivono anche in nove in celle predisposte per tre persone, tanto che nei giorni scorsi un gruppo di detenuti ha inscenato nella notte una protesta contro il sovraffollamento della casa circondariale;

nella notte fra sabato 21 e domenica 22 novembre 2009 un trentenne marocchino ha tentato il suicidio;

è stato deciso in data 23 novembre il trasferimento di 30 detenuti ad altre strutture detentive;

tale «soluzione» a giudizio degli interroganti è ben poca cosa e non risolutiva in una situazione in cui la media degli ingressi in carcere è, giornalmente, di dieci persone,

si chiede di conoscere:

quali interventi si intendano avviare per risolvere le criticità del sistema carcerario italiano e nell'immediato per fronteggiare la grave emergenza del sovraffollamento delle carceri;

quali siano le misure che il Ministro in indirizzo intenda predisporre per adeguare alle necessità gli organici degli agenti penitenziari.

(4-02329)

**Interrogazioni da svolgere in Commissione,  
nuova assegnazione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), sarà svolta presso la Commissione permanente:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01060, della senatrice Allegrini, sulla possibilità di impiantare un centro di identificazione ed espulsione a Tarquinia (Viterbo).







